



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

MASTER IN GESTIONE E RIUTILIZZO DEI BENI
SEQUESTRA TI E CONFISCATI. PIO LA TORRE

Master universitario di II livello

“Gestione e riutilizzo di beni sequestrati e confiscati.
Pio La Torre”

TESI FINALE

“Riciclaggio e antiriciclaggio tra Italia e Francia.
Analisi di un caso concreto.”

Direttore
Prof.ssa Stefania Pellegrini

Autore
Dott. Mauro Michelini

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Anno Accademico 2019/2020

PREMESSA

Il presente lavoro sul riciclaggio e sull'antiriciclaggio è stato pensato e scritto al fine di fare una comparazione tra i due paesi, Italia e Francia, e per vedere come da un'unica fonte normativa possa derivarne una diversa applicazione pratica; scorrendo le linee guida prodotte da entrambi gli Ordinamenti professionali, si può evincere come, dal lato Italia si sia fatta un'applicazione burocratica rivolta prevalentemente all'esame di conformità dello studio professionale, piuttosto che del cliente, mentre, dal lato Francia, si sia fatta un'applicazione nel merito e rivolta principalmente all'esame di conformità del cliente oltre che quella dello studio professionale.

Il presente lavoro è quindi rivolto principalmente al pubblico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili italiano nonché a quello degli "Experts-Comptables" francesi, ed ai Revisori Legali italiani ed ai "Commissaires-aux-Comptes" francesi, solo in quanto compatibile.

La logica sottostante al presente lavoro è stata quella di fornire uno strumento pratico di consultazione e di comparazione immediata di facile applicazione.

Lo scopo è stato quello di allertare i colleghi, soprattutto italiani, affinché prendano coscienza che le misure di prevenzione personali e soprattutto patrimoniali non sono qualche cosa di astratto, che si legge solo sulle pagine dei giornali, ma qualche cosa che incide sulla quotidianità dei loro clienti e quindi sulla loro quotidianità.

La mancanza di un sistema di controllo interno all'azienda, ben strutturato ed efficiente, espone la stessa ai venti delle procedure di prevenzione. Senza dimenticare poi che, il presente lavoro, non prende in considerazione le misure di prevenzione non ablativo, quali l'amministrazione giudiziaria ed il controllo giudiziario (articoli 34 e 34 bis del CAM), misure anch'esse che possono trascinare l'impresa in un campo di estrema incertezza.

Per tutti coloro non interessati alla lettura dei primi due capitoli, concernenti la messa in opera delle metodologie in materia di riciclaggio ed antiriciclaggio, in Italia ed in Francia, dal punto di vista ordinistico, si consiglia di passare direttamente al terzo capitolo, nel quale vengono declinate le diverse misure di prevenzione patrimoniali e lo studio di un caso concreto che illustra bene le dinamiche che devono essere attenzionate dall'azienda e dal suo professionista.

Buona lettura

Il presente lavoro è stato chiuso in data 18.12.2021

SOMMARIO

1. Le norme antiriciclaggio e il ruolo del Dottore Commercialista in Italia.

2. Le norme antiriciclaggio e il ruolo dell'“Expert-Comptable” in Francia.

3. L'attività di contrasto alle forme di evasione fiscale seriale in Italia.

3.0. Sequestro e confisca tra il diritto penale, le misure di prevenzione patrimoniali e il diritto penale tributario.

3.1. Il ruolo del dottore commercialista nelle attività di contrasto alle forme di evasione fiscale seriale.

3.2. Gli alerts sui fornitori: il caso zero.

3.3. Analisi del beneficiario effettivo.

3.4. Gli alerts sui fornitori. (Seguito). Analisi della documentazione giuridica disponibile presso le camere di commercio: visura camerale e bilanci.

4. Conclusioni.

1. Le norme antiriciclaggio e il ruolo del Dottore Commercialista in Italia.

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90) A cura dei Gruppi di Lavoro antiriciclaggio “valutazione del rischio”, “adeguata verifica” e “conservazione”

PREMESSA.....

PARTE PRIMA AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO.....

1. AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO - PREMESSE METODOLOGICHE.....

1.1 L’autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.....

1.2 La metodologia di autovalutazione.....

1.3 Il modello dell’autovalutazione.....

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE.....

2.1 I fattori di rischio.....

2.2 La misurazione del livello di rischio inerente.....

3. ANALISI DELLE VULNERABILITÀ.....

3.1 I fattori che influenzano la vulnerabilità.....

3.2 la misurazione del livello di vulnerabilità.....

4. DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO.....

5. AZIONI PER GESTIRE E MITIGARE IL RISCHIO.....

PARTE SECONDA – ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA.....

1. L’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA.....

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....

2.1. Valutazione del rischio inerente.....

2.2. Valutazione del rischio specifico.....

2.3. Determinazione del rischio effettivo.....

3. ADEGUATA VERIFICA - ADEMPIMENTI.....	
3.1. Adeguata verifica ordinaria.....	
3.1.1. Identificazione del Cliente.....	
3.1.2. Identificazione del titolare effettivo.....	
Esempi di individuazione del titolare effettivo.....	
3.1.3 Persone politicamente esposte (PPE).....	
3.1.4 Acquisizione e valutazione di informazioni.....	
3.1.5 Controllo costante.....	
3.2. Adeguata verifica semplificata.....	
3.3. Adeguata verifica rafforzata.....	

Il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito Decreto) è stato oggetto di significative modifiche ad opera del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, nell'ambito del recepimento della Direttiva UE 2015/849 (c.d. IV Direttiva in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo). Si è stabilito di demandare agli organismi di autoregolamentazione (per i professionisti) il compito di integrare la norma primaria, al fine di declinarla secondo le caratteristiche dei destinatari degli obblighi, tramite l'elaborazione delle c.d. Regole Tecniche.

Le regole tecniche sono state approvate dal CNDCEC nella seduta del 16 gennaio 2019, su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria datato 6 dicembre 2018 e trasmesso al CNDCEC in data 11 dicembre 2018.

L'attuale ordinamento è quindi basato sia sulle norme "primarie" del Decreto, sia sulle Regole Tecniche che devono essere considerate vincolanti per i soggetti della categoria interessata.

Il CNDCEC ha predisposto le presenti Linee Guida, aventi valenza meramente esemplificativa, relative alle citate Regole Tecniche.

I soggetti destinatari del presente elaborato sono gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Nell'individuare la metodologia di valutazione del rischio nelle varie casistiche, in particolare per la definizione del livello di rischio effettivo connesso alla prestazione

professionale richiesta in sede di adeguata verifica del cliente, le presenti Linee Guida hanno adottato la seguente scala graduata di intensità:

Grado di rischio	Valore dell'indicatore di intensità	Misure di adeguata verifica
Non significativo (o anche: non rilevante, basso)	1	Semplificate
Poco significativo (o anche: poco rilevante, medio-basso)	2	Semplificate
Abbastanza significativo (o anche: abbastanza rilevante, medio-alto)	3	Ordinarie
Molto significativo (o anche: molto rilevante, alto)	4	Rafforzate

1. AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO - PREMESSE METODOLOGICHE

1.1 L'autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Il professionista effettua la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo (d'ora in avanti: FDT) connesso alla propria attività professionale e adotta presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per gestire e

mitigare i rischi rilevati. A tal fine valuta il rischio inerente all'attività nonché la vulnerabilità per determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio del professionista e non è delegabile.

L'autovalutazione del rischio deve essere svolta con cadenza triennale, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando il professionista ne valuti la necessità o lo ritenga opportuno, anche in esito ai processi di analisi interna e definizione dei vari presidi.

Gli atti relativi all'autovalutazione dei rischi di riciclaggio/FDT devono essere conservati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione e delle Autorità di cui all'art. 21, co. 2, lett. a) del Decreto.

1.2 La metodologia di autovalutazione

La metodologia di autovalutazione dei rischi di riciclaggio/FDT si sviluppa nelle seguenti fasi di attività:

Identificazione del rischio inerente

Raccolta delle informazioni e identificazione e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT a cui il professionista è esposto in ragione dell'attività svolta. Al fine di identificare tale rischio, il professionista deve prendere in considerazione anche le risultanze, in termini di individuazione del livello di rischio, delle procedure di adeguata verifica effettuate nei confronti di ciascun cliente.

Analisi delle vulnerabilità

Valutazione dell'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e di controllo concretamente implementati dal professionista rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità nei presidi.

Determinazione del rischio residuo

Valutazione del rischio a cui il professionista rimane esposto, tenuto conto dell'esame e analisi delle vulnerabilità, con conseguente individuazione delle iniziative correttive da intraprendere ai fini della sua mitigazione.

Attraverso tale metodologia, dopo aver effettuato l'identificazione del rischio inerente e l'analisi delle vulnerabilità, si evidenzia il rischio residuo, che prevede l'adozione di misure organizzative per la sua gestione e mitigazione.

1.3 Il modello dell'autovalutazione

In relazione a ciascuna fase di cui al precedente punto 1.2, il soggetto obbligato esprimerà il livello di intensità degli elementi oggetto di valutazione utilizzando la seguente scala graduata:

Tabella n. 1

Rilevanza	Valori dell'indicatore di intensità
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

L'analisi finalizzata all'identificazione del rischio inerente è un processo di raccolta delle informazioni e mappatura della clientela del professionista al fine di determinare i rischi attuali o potenziali cui si è esposti nell'ambito dell'attività svolta.

Esempio:

Livello complessivo di rischio effettivo rilevato in sede di adeguata verifica dei clienti	Livello di rischio inerente
Un numero molto esiguo di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (10%)	1 - Non significativo
Un numero molto limitato di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio (tra il 10 e il 25%)	2 - Poco significativo
Un numero significativo di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio (tra il 25% e il 40%)	3 - Abbastanza significativo
Percentuale superiore al 40% di clienti ritenuti ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio	4 - Molto significativo

2.1 I fattori di rischio

Per la valutazione del rischio inerente di riciclaggio/FDT, il professionista tiene conto dei seguenti fattori di rischio:

1)tipologia di clientela e settori di attività economica a rischio riciclaggio/FDT;

2)area geografica di operatività a rischio riciclaggio/FDT;

3)canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.);

4)servizi professionali offerti.

2.2 La misurazione del livello di rischio inerente

La misurazione del livello di rischio inerente si ottiene attribuendo ad ogni elemento relativo ai fattori di rischio individuati nei punti da 1) a 4) l'indice di rischio di cui alla Tabella n. 1 del par. 1.3.

La media aritmetica semplice degli indici di rischio attribuiti ai singoli fattori di rischio determina il valore puntuale del rischio inerente.

Al fine di identificare il livello di rischio inerente, sono presi in considerazione almeno gli elementi previsti nella seguente tabella:

Tabella A – Misurazione livello di rischio inerente.

Fattori di rischio	Criteri di valutazione	Indici di rischio (da 1 a 4)
Tipologia clientela	La valutazione va effettuata tenendo conto del numero dei clienti (in valore assoluto) e delle caratteristiche oggettive e soggettive della clientela; a titolo esemplificativo, incidono elementi quali il tipo di attività dei clienti (esposta o meno ad infiltrazioni criminali o legata a particolari settori più a rischio), l'inquadramento giuridico, la presenza o meno di organismi o Autorità di controllo (collegio sindacale, revisore, Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001), la complessità e la dimensione aziendale, il volume e l'ammontare delle transazioni del cliente, la presenza di persone politicamente	
	esposte ovvero di soggetti sottoposti a indagini o procedimenti penali, ovvero aventi legami con soggetti a rischio o censiti in liste c.d. antiterrorismo, la presenza di enti no profit con elementi di potenziale rischio di	

	<p>finanziamento del terrorismo, la qualifica di soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio in capo allo stesso cliente del professionista.</p> <p>Si reputa che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un numero molto esiguo di clienti (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 1; - un numero molto limitato di clienti (tra il 10 e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 2; - un numero significativo di clienti (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 3; - una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti ritenuti ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 4. 	
<p>Area geografica di operatività</p>	<p>L'area geografica di operatività è da riferirsi tanto alla sede (o sedi diverse) dello studio professionale, quanto al territorio in cui si esplica la prestazione professionale a favore del cliente (che può coincidere o meno con la sede di quest'ultimo).</p> <p>Occorre tenere conto delle relazioni con cui le Autorità aggiornano periodicamente la mappa delle zone maggiormente a rischio sia a livello nazionale, sia a livello internazionale (Stati non dotati di adeguati presidi</p>	

	<p>antiriciclaggio o di una normativa antiriciclaggio equivalente a quella italiana).</p> <p>Si reputa che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un numero molto esiguo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 1; - un numero molto limitato di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 10 e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 2; - un numero significativo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 3; - una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio, possa determinare un indice di rischio pari a 4. 	
Canali distributivi	<p>Qualora i servizi professionali avvengano tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, occorre tener conto dei relativi rischi, specie se le prestazioni si sviluppano in aree potenzialmente pericolose o distanti rispetto alla sede del professionista.</p> <p>La valutazione deve quindi riguardare il grado di controllo, tracciabilità e protezione di tali relazioni e canali.</p>	

Servizi professionali offerti	<p>La valutazione deve tener conto dei diversi ambiti di attività professionale, con particolare riguardo alle prestazioni maggiormente esposte a tentativi di riciclaggio/FDT. A tal proposito sono individuati i diversi livelli di rischio nella Regola Tecnica n. 2, rispettivamente nella Tabella 1 (prestazioni a rischio inerente non significativo) e nella Tabella 2 (prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo).</p> <p>Si reputa che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore all'80% possa determinare un indice di rischio pari a 1; - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore al 60% possa determinare un indice di rischio pari a 2; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo compresa tra il 45% e il 60% possa determinare un indice di rischio pari a 3; - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo inferiore al 45%, possa determinare un indice di rischio pari a 4. 	
Media aritmetica dei valori ottenuti		
A - Rischio inerente		

Il risultato finale dell'analisi determinerà quindi un valore da 1 a 4, cui corrisponderà il relativo grado di intensità del rischio inerente (complessivo) riferibile al professionista,

secondo il precedente modello individuato al punto 1.3. Ai fini del risultato finale la componente del rischio inerente è considerata con una ponderazione del 40%.

3. ANALISI DELLE VULNERABILITÀ

L'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi adottati dal professionista rispetto al rischio individuato al punto 2 (rischio inerente) è condotta al fine di individuare eventuali vulnerabilità, vale a dire le carenze la cui presenza permette che il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di riciclaggio/FDT non rilevati. Tanto più efficaci sono i presidi, tanto minori sono le vulnerabilità.

3.1 I fattori che influenzano la vulnerabilità

Il grado di vulnerabilità dello studio professionale nel suo complesso dipende dall'efficacia dei seguenti elementi:

- 1) formazione;
- 2) organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
- 3) organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni;
- 4) organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante.

Ai fini della gestione dei rischi connessi al riciclaggio/FDT il sistema dei sopraindicati presidi si articola quantomeno come segue:

Area	Articolazione dell'assetto organizzativo
Formazione	Piano di formazione previsto ed attuato
Organizzazione	Organigramma e sistema di deleghe
	Procedure relative all'adeguata verifica della clientela
	Procedure relative alla conservazione dei documenti, dati e informazioni

	Procedure relative alla segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante
--	---

In considerazione delle dimensioni e del grado di complessità organizzativa e operativa dello studio professionale, l'assetto organizzativo potrà prevedere una specifica funzione antiriciclaggio (con conseguente nomina del responsabile) come anche una funzione di revisione indipendente.

Funzione antiriciclaggio

La funzione antiriciclaggio provvede a:

- a) identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sulle procedure interne;
- b) verificare l'adeguatezza delle procedure interne in materia di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e dei dati, rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni sull'uso del contante;
- c) curare la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi di riciclaggio/FDT;
- d) collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;
- e) gestire la formazione, mediante la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- f) predisporre flussi informativi diretti al soggetto obbligato.

Responsabile della funzione antiriciclaggio:

Il responsabile della funzione antiriciclaggio:

- a) ha compiti di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;
- b) assiste il professionista anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

La nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio sono di competenza del professionista.

Funzione di revisione indipendente

La suddetta funzione, laddove istituita, verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità dei presidi antiriciclaggio istituiti.

La funzione di revisione indipendente riferisce unicamente al professionista e può avere accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività.

Tale funzione, è istituita prendendo come riferimento la dimensione dello studio professionale (attualmente + 30 professionisti e + 30 collaboratori).

3.2 – La misurazione del livello di vulnerabilità

La misurazione del livello di vulnerabilità si ottiene attribuendo ad ogni elemento relativo ai fattori che la influenzano, individuati nei punti da 1) a 4), l'indice di rischio previsto nel paragrafo 1.3 alla Tabella n. 1.

La media aritmetica semplice degli indici di rischio attribuiti ai singoli fattori determina il valore puntuale del livello di vulnerabilità.

Al fine di misurare il livello di vulnerabilità, sono presi in considerazione almeno gli elementi previsti nella seguente tabella:

Tabella B – Misurazione livello di vulnerabilità.

Fattori di vulnerabilità	Criteri di valutazione	Indici di rischio (da 1 a 4)
--------------------------	------------------------	---------------------------------

Formazione	<p>Oggetto di valutazione è il livello di aggiornamento della conoscenza della normativa antiriciclaggio in capo a tutti i componenti dello studio (titolare/i, dipendenti, collaboratori, tirocinanti).</p> <p>La formazione va valutata altresì per quanto concerne il grado di individuazione tempestiva delle tecniche illegali, facendo riferimento anche agli <u>indicatori di anomalia, schemi di comportamento anomalo e altri indicatori</u> messi a disposizione delle Autorità attraverso relazioni ufficiali.</p> <p>Altro elemento da tenere in considerazione è la frequenza della attività di formazione e il suo effettivo svolgimento.</p>	
Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela	Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di adeguata verifica e dalle regole tecniche (ad es. esistenza e documentazione, attraverso l'utilizzo di apposita modulistica,	
	di procedure per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del TE).	

Organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni	Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione (cartacea o informatica) e dalle regole tecniche (ad es. istituzione e aggiornamento di un sistema organico di conservazione dei fascicoli della clientela; individuazione dei soggetti legittimati ad alimentare e ad accedere al sistema).	
Organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante	Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di SOS e di comunicazione dell'uso illegittimo del contante (ad es. esistenza di una procedura interna per la rilevazione di anomalie riconducibili ad eventuali operazioni sospette di riciclaggio/FDT; diffusione interna degli indici di anomalia nonché delle casistiche di riciclaggio/FDT elaborate da UIF).	
Media aritmetica dei valori ottenuti		
B - Livello di vulnerabilità		

Il risultato finale dell'analisi determinerà quindi un valore da 1 a 4, cui corrisponderà il relativo grado di vulnerabilità riferibile al soggetto obbligato, secondo il precedente modello individuato al punto 1.3. La componente del livello di vulnerabilità è considerata con una ponderazione del 60%.

4. DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Alla determinazione del rischio residuo si perviene effettuando i seguenti passaggi:

- 1) Individuazione del rischio inerente A;
- 2) Individuazione del livello di vulnerabilità B;
- 3) Inserimento dei valori A e B nella matrice di calcolo del rischio residuo.

La matrice che determina il livello di rischio residuo si basa su una ponderazione del 40% del rischio inerente e del 60% della vulnerabilità, muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo:

Matrice del rischio residuo

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione e = 40%)	Molto significativo	2,2	2,8	3,4	4
	Abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	Poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	Non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
		VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione = 60%)			

Il livello di rischio residuo sarà determinato secondo la seguente scala graduata:

Valori ponderati	Rischio residuo
Punteggio 1-1.5	Non significativo

Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

Esemplificazione

Valga il seguente esempio di applicazione pratica di autovalutazione del rischio:

Determinazione del rischio inerente tabella A:

Fattore di rischio	Indice di rischio
Tipologia di clientela	3
Area geografica di operatività	3
Canali distributivi	1
Servizi professionali offerti	4
Livello rischio inerente	2,75
Coefficiente di ponderazione	40%
A - Rischio inerente	1,1

Determinazione del livello di vulnerabilità tabella B:

Fattore di vulnerabilità	Indice di rischio
Formazione	2
Adeguate verifica	3
Conservazione	2
Sos e contante	3
Livello vulnerabilità	2,5
Coefficiente di ponderazione	60%
B – Livello di vulnerabilità	1,5

Determinazione del rischio residuo:

Rischio inerente ponderato Tabella A	1,1
Livello di vulnerabilità ponderato Tabella B	1,5
Rischio residuo	2,6

Il valore della somma di A+B che ne scaturisce è pari a 2,6, pertanto il livello di rischio residuo scaturente dalla matrice è stimabile ad un livello “**abbastanza significativo**”.

5. AZIONI PER GESTIRE E MITIGARE IL RISCHIO

Dopo aver determinato il livello di rischio residuo secondo le indicazioni del punto 4, il professionista procede ad attivare le azioni necessarie per la sua gestione e mitigazione, laddove necessario. In tal senso, si ritiene che a fronte di un rischio non significativo o poco significativo il professionista possa limitarsi alla gestione del medesimo, ovvero al mantenimento del relativo livello; in corrispondenza di un rischio abbastanza o molto significativo, dovranno invece essere individuate apposite azioni mitigatrici.

Il principio di fondo è quello secondo cui quanto più alto è il livello di rischio residuo, tanto maggiore deve essere l’implementazione di sistemi e procedure per la mitigazione del rischio nelle aree sopra individuate, nonché la frequenza delle attività di verifica della loro concreta applicazione.

1. L’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA.

Il presidio dell’adeguata verifica deve attivarsi per il professionista nei seguenti casi:

- per le prestazioni professionali continuative, che hanno una certa durata, si articolano necessariamente in molteplici singole attività e comportano l’instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente;
- per le prestazioni professionali occasionali, vale a dire le operazioni non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea che comportino la movimentazione o la trasmissione di

mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.

quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il professionista adotta misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio/FDT ed è tenuto a dimostrare alle Autorità e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.

La valutazione del rischio effettivo, svolta al fine di determinare la tipologia di adeguata verifica da adottare (semplificata, ordinaria, rafforzata), avviene attraverso il seguente processo:



La scala di intensità da utilizzare per la misurazione del rischio sia del rischio inerente che del rischio specifico è basata su quattro valori: “non significativo”, “poco significativo”, “abbastanza significativo”, “molto significativo”.

Tabella n. 1

Rilevanza	Valori dell'indicatore di intensità
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

Come si può notare, il livello di rischio di intensità più bassa è classificato come “non significativo”.

2.1. Valutazione del rischio inerente

Il professionista deve valutare il rischio inerente attribuendo i consueti punteggi:

1 = non significativo

2 = poco significativo

3 = abbastanza significativo

4 = molto significativo

Le tipologie di prestazioni professionali che non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale, non consentono di valutare l'ambito operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa. In coerenza con le finalità della norma, dovendo l'adeguata verifica riguardare situazioni in cui il professionista sia messo nelle condizioni di poter valutare gli aspetti giuridici, le scelte imprenditoriali, economiche, finanziarie e patrimoniali del cliente, tali prestazioni sono state classificate a rischio “non significativo”. Pertanto, si assume che l'adeguata verifica sia correttamente assolta con

l'assunzione dei documenti di base (carte di identità, visure camerali, decreti di nomina, verbali di nomina, eccetera).

Resta inteso che la rilevazione di un rischio “non significativo” si pone comunque sempre a valle di un processo di valutazione che dovrà comunque essere svolto dal professionista.

Tra le prestazioni a rischio “poco significativo” possiamo annoverare:

Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni; Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria; Consulenza contrattuale; Custodia e conservazione di beni e aziende; Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti;

Tra le prestazioni a rischio “abbastanza significativo” possiamo annoverare:

Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe; assistenza per richiesta finanziamenti; Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica ; Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici ; Consulenza aziendale ; Consulenza economico-finanziaria ; Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe ; Tenuta della contabilità ; Consulenza in materia di redazione del bilancio ; Revisione legale dei conti;

Tra le prestazioni a rischio “molto significativo” possiamo annoverare:

Consulenza in operazioni di finanza straordinaria;

In caso di pluralità di prestazioni rese allo stesso cliente, dovendo il rischio inerente rapportarsi ad un unico livello, si ritiene opportuno allineare il complesso delle prestazioni al grado di rischio più alto fra quelli singolarmente attribuibili alle singole tipologie professionali.

Per le prestazioni professionali eventualmente non previste nelle precedenti gradazioni di rischio, il professionista assegnerà di volta in volta il relativo grado (e punteggio) di rischio inerente, a seguito di specifica valutazione.

2.2. Valutazione del rischio specifico

Il professionista deve valutare il rischio specifico di riciclaggio/FDT, provvedendo a barrare la casella del fattore di rischio riscontrato, con riferimento al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa, attribuendo i seguenti punteggi al cliente e alla prestazione, mediando i risultati, in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell'intervallo da 1 a 4:

La valutazione del rischio specifico deve avvenire in modo omogeneo nell'ambito della clientela, utilizzando criteri oggettivi.

1 = non significativo

2 = poco significativo

3 = abbastanza significativo

4 = molto significativo

Tabella A. Aspetti connessi al cliente	Fattore di rischio riscontrato (barrare i fattori riscontrati)	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
A.1 - Natura giuridica		
Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni	<input type="checkbox"/>	
Articolazione giuridica, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta	<input type="checkbox"/>	
Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, esecutore, titolare effettivo)	<input type="checkbox"/>	

Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, organizzazioni non governative soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativi	<input type="checkbox"/>	
Processi penali o indagini in corso per circostanze attinenti al terrorismo, al riciclaggio o all'autoriciclaggio – Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a indagini o a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro o censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo ¹⁵	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
A.2 - Prevalente attività svolta		
Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazioni delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale (<u>Relazione UE sulla valutazione del rischio sovranazionale</u>), sia a livello nazionale (triennale: <u>"Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo"</u> MEF/CSF e annuale: <u>"Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria"</u> UIF/Bankitalia nonché la <u>Relazione annuale al Parlamento del MEF</u>)	<input type="checkbox"/>	
Struttura organizzativa e dimensionale non coerente con l'attività svolta	<input type="checkbox"/>	
Non conformità dell'attività svolta rispetto a quella indicata nell'atto costitutivo	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
A.3 - Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico		
Cliente non presente fisicamente	<input type="checkbox"/>	

Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito	<input type="checkbox"/>	
Comportamento non trasparente e collaborativo	<input type="checkbox"/>	
Difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
A.4 - Area geografica di residenza del cliente		
Residenza/localizzazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	<input type="checkbox"/>	
Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del Professionista	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
	TOTALE A	

Tabella B. Aspetti connessi all'operazione e/o prestazione professionale	Fattore di rischio riscontrato (barrare i fattori riscontrati)	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
B.1 - Tipologia		
Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo soggettivo del cliente	<input type="checkbox"/>	
Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni economiche e finanziarie intercorrenti tra il cliente e la controparte	<input type="checkbox"/>	
Articolazione contrattuale ingiustificata	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.2 - Modalità di svolgimento		
Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati - Utilizzo di valute virtuali	<input type="checkbox"/>	
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi	<input type="checkbox"/>	
Ricorso reiterato a procure	<input type="checkbox"/>	
Ricorso a domiciliazioni di comodo	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.3 - Ammontare dell'operazione		
Incoerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente	<input type="checkbox"/>	
Presenza di frazionamenti artificiosi	<input type="checkbox"/>	

Altro	<input type="checkbox"/>	
B.4 - Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale		
Non congruità della frequenza dell'operazione rispetto all'attività esercitata – Operatività improvvisa e poco giustificata rispetto all'ordinaria attività – Operazioni di ammontare consistente, concentrate in un ristretto arco temporale	<input type="checkbox"/>	
Rapporto professionale continuativo o occasionale	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.5 – Ragionevolezza		
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente	<input type="checkbox"/>	
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'entità delle risorse economiche nella disponibilità del cliente	<input type="checkbox"/>	
Non congruità dell'operazione rispetto alle finalità dichiarate	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.6 - Area geografica di destinazione		
Destinazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le	<input type="checkbox"/>	

pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)		
Inesistenza di riferimenti tradizionali nell'area geografica di destinazione (ad es. assenza di organismi equivalenti alle Camere di Commercio che detengono registri pubblici)	<input type="checkbox"/>	
Irragionevolezza e non congruità della ricerca di interazione con altre aree geografiche (ad es. vendita di determinati prodotti in aree geografiche nelle quali notoriamente gli stessi non risultano utilizzati)	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
	TOTALE B	

Nella rilevazione dei fattori di rischio è opportuno tenere presente talune fonti delle Autorità, quali:

- Analisi dei rischi sovranazionali e nazionali
- D.M. 16.4.2010 (indicatori di anomalia per professionisti)
- Modelli e schemi di comportamenti anomali emanati dall'UIF
- Rapporti annuali UIF
- Comunicazioni ufficiali UIF

La valutazione complessiva e il peso dei fattori di rischio riscontrati (o meno), determinano il punteggio da 1 a 4, riferibile a ciascun "aspetto".

Calcolo del rischio specifico

Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e nella tabella B:

- rischio specifico cliente: somma punteggi tabella A

- rischio specifico prestazione: somma punteggi tabella B

- rischio specifico complessivo: somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci

Con riferimento ad alcune prestazioni professionali – es. revisione legale dei conti e tenuta della contabilità – la tabella B non deve essere compilata. In questo ultimo caso, in relazione a dette prestazioni, il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

Il valore che ne scaturisce sarà compreso in un *range* tale da determinare il livello di rischio specifico, come da seguente scala graduata:

Valori medi	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

2.3. Determinazione del rischio effettivo

Dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente e quello di rischio specifico, si ottiene il livello di rischio effettivo, la cui determinazione avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli del rischio specifico, basati su una ponderazione del 30% (rischio inerente) / 70% (rischio specifico), muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazion	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo	1,60	2,30	3	3,70

e = 30%)	3				
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il professionista dovrà adempiere alla adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

Grado di rischio effettivo rilevato	Misure di adeguata verifica
non significativo	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
Molto significativo	Rafforzate

L'allegato AV.1 alle presenti Linee Guida consente al professionista di riassumere in un'unica scheda la procedura di misurazione del rischio effettivo, in linea con il c.d. *risk based approach*, nonché la determinazione della tipologia di adeguata verifica da adottare nel caso specifico.

Tale scheda sarà compilata, sottoscritta, datata e conservata dal professionista: trattasi di adempimento la cui rilevanza, nell'ambito del sistema dei presidi antiriciclaggio, è tale da non poter essere delegato a collaboratori/dipendenti/terzi.

In relazione alla opportunità di compilazione della suddetta scheda, nelle ipotesi di adeguata verifica semplificata, si rinvia invece all'apposito successivo paragrafo 3.2.

Il processo di valutazione del rischio, che definisce le modalità di svolgimento dei vari obblighi, sarà ripetuto in occasione del controllo costante secondo la periodicità programmata, ovvero ogni qual volta vi siano modifiche nei fattori di rischio tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore ad uno superiore. In tal caso si rende necessaria la compilazione della relativa scheda di valutazione, mentre non dovrà essere compilata laddove non vi siano modifiche del livello di rischio da inferiore a superiore.

Valga il seguente esempio di applicazione pratica nel caso di un incarico professionale assegnato al professionista da un cliente - società a responsabilità limitata, avente ad oggetto la seguente prestazione: assistenza in merito alle operazioni di liquidazione di società.

La compilazione della scheda riassuntiva (v. allegato AV.1) porta ai seguenti inserimenti e risultati.

CLIENTE: GAMMA SRL in liquidazione PRESTAZIONE PROFESSIONALE:
assistenza in merito alle operazioni di liquidazione di società

Punteggio / scala di intensità da adottare per
le misurazioni del rischio inerente e del
rischio specifico: 1 = non significativo
2 = poco significativo

3= abbastanza significativo

4= molto significativo

i. Misurazione del rischio inerente

Valore assegnato al rischio inerente: **3**

(ovvero, secondo la scala graduata:

abbastanza significativo)

Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico
Tipologia	4
Modalità di svolgimento	3
Ammontare dell'operazione	2
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	2
Ragionevolezza	2
Area geografica di destinazione	4
totale B	17
Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico
Natura giuridica	3
Prevalente attività svolta	3
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	2
Area geografica di residenza del cliente	4
totale A	12

II. Misurazione del rischio specifico

Totale A (12) + Totale B (17) = **29:10 = 2,9** (quindi, secondo la seguente scala graduata: abbastanza significativo in quanto valore compreso fra 2,6 e 3,5)

Valori medi	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

III. Determinazione del rischio effettivo

RISCHIO INERENTE PONDERATO	3 X 0,30 =	0,90
RISCHIO SPECIFICO PONDERATO	2,90 X 0,70 =	2,03
	RISCHIO EFFETTIVO	2,93

Determinazione del rischio effettivo scaturente dalla matrice di riferimento: **2,93**
(“abbastanza significativo” – valore riscontrabile nella zona arancione della matrice).

IV. Determinazione della tipologia di adeguata verifica

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica
----------------------------	-----------------------------

non significativo	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

Sulla base del valore di rischio effettivo determinato, pari a **2,93** (ovvero “abbastanza significativo”), e considerando la relativa tabella di raccordo, al cliente GAMMA SRL in liquidazione vanno associate misure di ADEGUATA VERIFICA di tipo:

- SEMPLIFICATA o ORDINARIA
- RAFFORZATA

3. ADEGUATA VERIFICA - ADEMPIMENTI

3.1. Adeguata verifica ordinaria

Appurata l’effettiva sussistenza dell’obbligo di adeguata verifica, il professionista deve definire con quali modalità lo stesso deve essere assolto. Mediante la determinazione del grado di rischio effettivo di cui al paragrafo precedente, si perviene alla tipologia di adeguata verifica da adottare (ordinaria, semplificata o rafforzata).

In caso di rischio effettivo “abbastanza significativo”, il soggetto obbligato provvederà ad eseguire la adeguata verifica con modalità “ordinaria”.

L’adeguata verifica “ordinaria” si snoda nelle seguenti fasi:

3.1.1. Identificazione del Cliente

L’identificazione e la verifica dell’identità del cliente si attuano attraverso il riscontro:

- Ø di un documento d’identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente, oppure sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

In relazione al cliente società/ente/soggetto diverso da persona fisica, il professionista acquisisce la denominazione, sede legale e codice fiscale/Partita IVA. Tali dati possono

essere verificati da una visura camerale, da un certificato equivalente per società di diritto estero, dall'atto costitutivo o dal certificato di attribuzione del codice fiscale/partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Oltre al Registro delle imprese italiano, rientrano tra le fonti affidabili e indipendenti per il riscontro dei dati identificativi del cliente diverso da persona fisica e del titolare effettivo:

- gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);
- i registri dei titolari effettivi istituiti in altri paesi comunitari in attuazione degli articoli 30 e 31 della quarta direttiva;
- le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di altri paesi comunitari; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti *web*.

Quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, l'obbligo di adeguata verifica è espletato esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico per l'esecuzione della prestazione professionale e comporta l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, nonché del titolare effettivo.

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta contestualmente al conferimento dell'incarico di svolgere una prestazione professionale continuativa od occasionale.

L'obbligo di identificazione consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente e deve essere svolto alla presenza del medesimo (salvo determinati casi in cui è possibile procedere all'obbligo senza la presenza fisica del cliente, quali, tra gli altri, clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, in possesso di un'identità digitale o i

cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana)anche attraverso dipendenti e collaboratori.

Il cliente, inoltre, dovrà fornire per iscritto e sotto la propria responsabilità le informazioni necessarie e aggiornate per consentire, fra l'altro, l'identificazione del titolare effettivo.

Il professionista formalizza le verifiche svolte in apposito documento che conserva al fine di dimostrare l'esecuzione dell'adempimento (vedi all'allegato AV.4 delle presenti Linee Guida).

Il co. 2 dell'art. 19 del Decreto, ribadendo il generale principio di proporzionalità, impone di commisurare al livello di rischio valutato l'estensione delle verifiche, della valutazione e dei controlli di cui consta l'adeguata verifica. In altre parole, alla valutazione di un livello di rischio non significativo, oltre all'applicazione delle misure di adeguata verifica in modalità semplificata, potrà corrispondere un minore grado di approfondimento delle relative verifiche e controlli. Viceversa, alla valutazione di un livello di rischio molto significativo dovrà necessariamente accompagnarsi, oltre all'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, anche un più intenso grado delle attività di verifica e controllo connesse.

3.1.2. Identificazione del titolare effettivo

Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo, che deve essere individuato in ogni caso.

Si evidenzia che il professionista non è tenuto ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo.

L'art. 20, co. 3 del Decreto prevede, infatti, le modalità di determinazione del titolare effettivo anche quando l'esame dell'assetto proprietario dell'ente/società non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente stesso.

Al punto che, il sistema vigente, prevede ora una verifica ai fini dell'identificazione con criterio residuale (qualificazione nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società), nel caso in cui i precedenti criteri non dovessero trovare riscontro.

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, il professionista chiede al cliente le informazioni e i dati a ciò necessari (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ove attribuito) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (pec, dichiarazione del cliente).

Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, quest'ultima non può ritenersi – da sola - una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica. Pertanto dovrà essere assunta la dichiarazione del cliente, acquisita mediante il modulo AV4 allegato alle presenti Linee Guida ovvero con altra modalità e la consultazione di pubblici registri può essere ritenuta idonea modalità di verifica dei dati.

Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di *trust* espressi, sempre ai sensi dell'art. 19 co. 1 lett.

b), la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Esempi di individuazione del titolare effettivo

Si riportano di seguito alcune casistiche, precisando che in ogni caso la valutazione da parte del professionista è strettamente connessa alle particolarità del singolo caso.

Persona fisica

Nel caso di una persona fisica che agisca attraverso altra persona fisica che ne ha la rappresentanza, quest'ultima agisce in veste di esecutore e non è un titolare effettivo. Si pensi al caso di una persona fisica che risieda all'estero: questa può agire in Italia

attraverso la nomina di un proprio rappresentante che operi in nome e per conto del soggetto estero. In tal caso la persona fisica rappresentata risulterà il cliente/titolare effettivo e il rappresentante/esecutore dovrà fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del soggetto rappresentato.

Società di capitali con proprietà diretta e indiretta delle quote

L'indicazione della titolarità effettiva diretta di una società di capitali è riferita alla titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della stessa e detenuta da una o più persone fisiche. Di contro, l'indicazione di proprietà indiretta è fornita dalla titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale posseduto per il tramite di una società controllante.

Nel caso in cui più soggetti persone fisiche detengano oltre il 25% delle quote, tutti saranno titolari effettivi anche qualora un solo soggetto detenga la maggioranza assoluta.

Mancanza di soci che detengano oltre il 25% delle partecipazioni

Qualora l'assetto proprietario non consenta l'individuazione del titolare effettivo, tramite il criterio della proprietà diretta o indiretta, questo si dovrà qualificare nella:

- persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- persona che controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea;
- persona che, a seguito di particolari vincoli contrattuali, sia in grado di esercitare (in assemblea) un'influenza dominante.

Si tratta di situazioni nelle quali un soggetto, persona fisica, riesce a controllare la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria non attraverso la proprietà di azioni o quote, ma attraverso altri strumenti, fra in quali in particolare eventuali sindacati di voto. Attraverso tale accordo i titolari dei diritti di voto o i soggetti legittimati ad esercitarlo assumono un vincolo giuridico (temporalmente limitato) rispetto all'esercizio in sede assembleare del proprio diritto di voto. In particolare, i soci aderenti alla convenzione

si obbligano ad esprimere il proprio voto, nel rispetto di determinati accordi, secondo l'orientamento concordato nella convenzione medesima.

Nel caso di specie l'individuazione del titolare effettivo si ha con il potere concesso al socio di pretendere la nomina dell'organo amministrativo o della maggioranza dei componenti dello stesso.

Si ritiene che anche nei casi in cui i patti parasociali non siano soggetti a pubblicità obbligatoria (art. 2341 ter c.c.) essi debbano essere evidenziati al professionista ai fini antiriciclaggio.

Proprietà diffusa e società con 4 o 5 soci con una percentuale non superiore al 25%

In caso di strutture societarie con compagine societaria diffusa, nelle quali nessun socio detiene una quota rilevante del capitale, ma anche nel caso di società a responsabilità limitata costituita da 4 soci al 25% o da 5 soci al 20%, che non consentano di individuare il titolare effettivo, esso (o essi), ai sensi dell'art. 20, co. 4, coincideranno con i componenti del cda dell'ente, dotati di poteri di rappresentanza. Nel caso di comitato esecutivo saranno titolari effettivi tutti i suoi componenti, purché dotati di poteri di rappresentanza.

3.1.3 Persone politicamente esposte (PPE)

Sono persone politicamente esposte “le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami”.

L'innalzamento del livello di guardia nei confronti delle persone politicamente esposte è previsto dalla quarta direttiva che, muovendo dal presupposto che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio/FDT e ferma restando la necessità di stabilire l'identità e il profilo economico di tutti i clienti, ritiene necessaria in alcuni casi l'applicazione di procedure d'identificazione e di verifica della clientela particolarmente rigorose.

Ai fini della individuazione delle Persone Politicamente Esposte il professionista dovrà ricercare la collaborazione dello stesso cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari (nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali).

Da ultimo, si precisa che ai fini dell'effettuazione dell'adeguata verifica rafforzata, la qualifica di persona politicamente esposta rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato e non quando opera come organo dell'ente pubblico ovvero agisce nell'esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dall'atto con cui è designato all'espletamento di un ufficio o allo svolgimento di funzioni dell'ente medesimo.

3.1.4 Acquisizione e valutazione di informazioni

Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, il professionista deve acquisire e valutare informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale. Al riguardo, in carenza di precise definizioni normative, si ritiene che per scopo della prestazione professionale debba intendersi il fine ultimo che il cliente persegue attraverso l'ottenimento della prestazione.

In alcuni casi il cliente richiede la prestazione professionale esclusivamente per adempiere ad un obbligo di legge, come avviene, a titolo esemplificativo, per la tenuta delle scritture contabili obbligatorie, per la redazione del bilancio, per la nomina quale sindaco o revisore legale (nei casi in cui la nomina sia obbligatoria). In tali ipotesi, è evidente che lo scopo della prestazione in sé e per sé considerato non costituisce utile elemento di valutazione del rischio associato al cliente. È altrettanto evidente che, anche in tali ipotesi, potranno tuttavia emergere dall'operatività del cliente elementi di interesse ai fini di un successivo aggiornamento del profilo di rischio.

In altri casi, la prestazione professionale potrebbe avere uno scopo "immediato" come nel caso dell'imprenditore che chiede al soggetto obbligato di assisterlo nella cessione dell'azienda in quanto intende porre fine alla sua attività.

In altri casi ancora, la prestazione professionale richiesta potrebbe essere il semplice anello di una serie di ulteriori operazioni volte, nel loro insieme, al perseguimento di un obiettivo più ampio e articolato. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle molteplici operazioni che

possono ricorrere nell'ambito della complessiva riorganizzazione di un gruppo societario attraverso scissioni, conferimenti, fusioni, ecc. In tali casi, sarà lo scopo perseguito con questo disegno complessivo a rilevare ai fini della valutazione del rischio, ovviamente nella misura in cui il soggetto obbligato ne sia a conoscenza: in definitiva, si tratterebbe quindi del perseguimento di un fine di tipo economico-patrimoniale.

Ulteriormente potrebbe rivelarsi un fine prevalentemente giuridico-amministrativo, laddove si richieda al soggetto obbligato una consulenza di tipo contrattuale: ad esempio, nel caso in cui l'incarico professionale conferito abbia ad oggetto l'assistenza per la redazione di contratti di locazione.

Nella valutazione della natura della prestazione professionale richiesta occorre tenere in considerazione l'ordinarietà o la straordinarietà della medesima, nonché la ricorrenza con cui il relativo incarico viene conferito. Tali parametri assumono un significato preciso nella misura in cui vengono rapportati allo specifico cliente, alla sua attività presente e futura e al suo profilo economico, patrimoniale e finanziario. Ad esempio, ha natura ordinaria la richiesta di una prestazione professionale avente ad oggetto la consulenza continuativa ai fini della redazione del bilancio; viceversa, deve considerarsi straordinaria la natura dell'incarico professionale *una tantum* avente ad oggetto la redazione della perizia di stima di un ramo d'azienda.

In funzione del rischio, il professionista dovrà acquisire ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività e limitatamente a questa.

3.1.5 Controllo costante

In funzione del corretto svolgimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, occorre procedere al controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la sua durata (art. 18 co. 1 lett. d) del Decreto).

La procedura di controllo costante trova applicazione nei soli casi di prestazioni professionali continuative.

Tale controllo, avente ad oggetto l'operatività complessiva del cliente, si esplica verificando e aggiornando i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica, anche con riferimento – se necessario in funzione del rischio – alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sempre però in base alle informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività professionale. Operativamente, il professionista verifica:

- la coerenza tra la complessiva operatività del cliente (operazioni e attività), la conoscenza che ha maturato del medesimo e il profilo di rischio che gli ha assegnato;
- che lo scopo e la natura delle prestazioni professionali dichiarati dal cliente all'atto del conferimento dell'incarico siano coerenti con le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento dell'incarico stesso;
- che le relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore e tra il cliente e il titolare effettivo, nonché l'attività lavorativa del cliente restino coerenti con le informazioni acquisite;
- in funzione del rischio, la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
- che non siano intervenute variazioni nei titolari effettivi o nelle PPE e, se del caso, acquisisce una nuova dichiarazione del cliente;
- che i dati identificativi del cliente e dell'esecutore siano aggiornati e, se del caso, acquisisce quelli modificati.

Al momento dell'instaurazione del rapporto professionale, nell'ambito della determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica da effettuare, si stabilisce la periodicità del controllo costante da impostare e quindi scadenziare.

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
---------------------------------------	--	---

non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi ⁴⁰
poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi

Sulla base dei risultati del controllo, il professionista potrà:

- mantenere il livello di controllo costante del cliente, originariamente impostato;
- aggiornare il fascicolo (cartaceo/informatico) del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione; - modificare il profilo di rischio effettivo;
- modificare il tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato, rafforzato, ordinario); - modificare la periodicità del controllo costante.

In esito alle verifiche effettuate, il professionista conclude in merito al livello di rischio complessivo associabile al cliente, aumentando o diminuendo quello precedentemente attribuito e, di conseguenza, determina le tempistiche per l'effettuazione del successivo controllo (vedi. Modello AV.7).

3.2. Adeguata verifica semplificata

L'adeguata verifica semplificata trova applicazione:

- nelle ipotesi di rischio effettivo “poco significativo”;
- nei casi di rischio effettivo “non significativo”, con riferimento a prestazioni professionali differenti da quelle indicate nella Tabella n.1, per

le quali il soggetto obbligato può limitarsi ad applicare soltanto le regole di condotta ivi previste.

Il professionista può applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo della “estensione” e della “frequenza” degli adempimenti prescritti.

Questo comporta che, anche in caso di adeguata verifica semplificata, il professionista sarà comunque tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla modalità ordinaria di espletamento dell’obbligo.

In via analitica, la semplificazione può essere consentita in base alla:

- a) tipologia di clientela (società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l’obbligo di assicurare un’adeguata trasparenza della titolarità effettiva, pubbliche amministrazioni, clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio).
- b) tipologie di servizi offerti (amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni; assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria, consulenza contrattuale, custodia e conservazione di beni e aziende, valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti).
- c) aree geografiche (Stati membri; Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio/FDT).

Le misure semplificate consistono:

- ✓ nell’identificazione del cliente, dell’esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 22 del Decreto;
- ✓ nell’identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell’art. 22 del Decreto;

- ✓ nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo (ad es. 36 mesi) per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni (laddove invece tale quadro dovesse risultare variato, il soggetto obbligato avrà cura di effettuare una valutazione del rischio).

In presenza di un basso rischio di riciclaggio/FDT la verifica dell'identità può essere effettuata anche in un momento successivo, se necessario ai fini della gestione ordinaria delle attività oggetto del rapporto, purché entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. In tal caso, il professionista dovrà raccogliere comunque i dati identificativi dei soggetti coinvolti e quelli relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione. Ad ogni modo, il completamento della verifica deve avvenire “al più presto” e comunque entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.

3.3. Adeguata verifica rafforzata

Il professionista, nelle ipotesi di rischio effettivo “molto significativo” dovrà adottare modalità di adeguata verifica “rafforzata”.

La norma individua una serie di fattori che possono delineare – anche se in modo non esaustivo – un rischio più elevato, con riferimento a determinate tipologie di clientela, di prodotti/servizi e di aree geografiche.

In particolare, con riferimento al cliente sono individuati i seguenti fattori di rischio:

- 1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale (ad es. i casi in cui si richiedono prestazioni inattese rispetto alla consueta attività del cliente, la richiesta di prestazioni professionali complesse e articolate senza una chiara finalità economica, l'eccessiva e approfondita conoscenza tecnica della prestazione professionale da parte del cliente, ecc.);
- 2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio;

- 3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale (ad es. i casi in cui si ritiene che il cliente intenda interporre formalmente soggetti prestanomi nella titolarità di attività economiche o beni);
- 4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- 5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante (ad es. compro oro), sempre che l'utilizzo del contante non sia fisiologico al tipo di attività (ad es. esercizi commerciali che abbiano ad oggetto attività di ristorazione, supermercati, ecc.);
- 6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta (ad es. attività di commercio di beni al minuto esercitata da una pluralità di soggetti attraverso l'utilizzo di più forme societarie).

Con riferimento ai prodotti e servizi:

- 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
- 2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- 3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
- 4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
- 5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.

Infine, i fattori di rischio geografici in relazione a:

- 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata,

siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio/FDT coerenti con le raccomandazioni del GAFI;

- 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

Casi in cui è obbligatoria l'adozione di misure di adeguata verifica rafforzata

L'adozione delle misure rafforzate è obbligatoria per i:

- a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;
- b) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.

Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio/FDT, l'adeguata verifica rafforzata si traduce nei seguenti ulteriori obblighi a carico del soggetto obbligato:

- ✓ acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;
- ✓ approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
- ✓ acquisire le informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente;
- ✓ verificare l'origine del patrimonio e la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;

- ✓ intensificare la frequenza del controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Ai fini della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata il comportamento del professionista deve attenersi ad uno o più dei seguenti suggerimenti:

- prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all'identificazione dei titolari effettivi, all'eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all'interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali;
- adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio.
- verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al soggetto obbligato e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento;
- verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al soggetto obbligato e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio/FDT, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo; consultare fonti aperte e social media.

A tal fine il professionista può avvalersi della consultazione di una o più delle seguenti fonti:

- siti Internet ufficiali dei Paesi di Provenienza;
- database di natura commerciale;
- fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione (Camere di Commercio/Registro delle Imprese, servizio di Telemaco per le visure al registro imprese, servizi Cerved, società di informazioni su aziende italiane/estere che forniscono report specifici e informazioni su proprietà ed eventuali legami societari).

Le “liste” di tutti i soggetti ed entità designati a livello UE sono accessibili sul sito dell’UE. Inoltre, per quanto riguarda i soggetti e le entità designate, il sito web della UIF fornisce indicazioni a riguardo.

Allegati:

0-Linee guida 2019 www.michelinimauro.com/files/file/en/1635492697-1685-1.pdf?_ga=2.138750326.4900089.1635405361-623578184.1630937215

1- allegati linee guida: www.michelinimauro.com/files/file/en/1635496729-1693-1.pdf?_ga=2.138215669.4900089.1635405361-623578184.1630937215

AV.0 – AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (ARTT. 15 e 16 D.LGS. 231/2007)

AV.1 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA

AV.2 – CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE

AV.3 – ISTRUTTORIA CLIENTE

AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

AV.5 – DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007

AV.6 – DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA

AV.7 – PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE

2-forum antiriciclaggio www.michelinimauro.com/files/file/en/1635498045-1694-1.pdf?_ga=2.206449750.4900089.1635405361-623578184.1630937215

3-questionario antiriciclaggio (non disponibile al momento).

4-Quaderni antiriciclaggio UIF_1° semestre 2021
www.michelinimauro.com/files/file/en/1635493504-1692-1.pdf?_ga=2.202393812.4900089.1635405361-623578184.1630937215

2.Le norme antiriciclaggio e il ruolo dell’“Expert-Comptable” in Francia.

Norma professionale relativa agli obblighi della professione d’“expertise comptable” in materia di lotta contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo (5a direttiva LBC-FT)

5. Questa norma ha per oggetto di definire e di spiegare i principi relativi alla messa in opera delle disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo, concernente:

- l’organizzazione della struttura d’esercizio professionale;
- l’identificazione e la valutazione dei rischi;
- gli obblighi di vigilanza all’entrata nelle relazioni d’affari;
- gli obblighi di vigilanza nel corso delle relazioni d’affari;
- gli obblighi di dichiarazione a Tracfin;
- l’autorità di controllo;
- le sanzioni.

Attenendosi ai principi, la presente norma non saprebbe riprendere l’esaustività del contenuto delle disposizioni legislative, concernente.

6.Le modalità di applicazione date ai paragrafi A1 a A58 della presente norma apportano, in caso di bisogno, delle precisazioni sulle esigenze richieste (paragrafi 1 a 60) e forniscono delle spiegazioni sulla maniera di metterle in applicazione. In particolare, esse possono:

- richiamare delle esigenze legali o regolamentari (queste sono riprese sotto una scrittura in italico);
- spiegare più precisamente che cosa significa un'esigenza o che cosa essa è supposta mirare come obiettivo;
- fornire degli esempi di regole e procedure che possono rivelarsi appropriate alla circostanza.

A eccezione delle esigenze legali o regolamentari che appaiono in una scrittura in italico, queste spiegazioni non costituiscono degli obblighi, ma permettono una applicazione pertinente delle domande richieste. Le modalità di applicazione possono ugualmente fornire delle informazioni sugli argomenti abordati in questa norma. All'occorrenza, delle considerazioni specifiche concernenti le piccole strutture sono previste per aiutare la messa in applicazione delle esigenze richieste da questa norma. Tuttavia esse non limitano ne riducono l'obbligo per l'Expert-Comptable e la sua struttura di dover applicare e rispettare le esigenze richieste dalla presente norma.

OBIETTIVO

7. La struttura d'esercizio professionale:

- mette in opera un'organizzazione e delle procedure interne adattate alla natura, alla complessità e al volume delle sue attività, alla sua taglia, al suo modo di funzionamento, alla sua appartenenza o non ad una rete, ai fini di soddisfare agli obblighi legali e regolamentari della lotta contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo;
- si assicura che essa e le persone fisiche che partecipano alla realizzazione del suo oggetto sociale si conformino a questa norma e agli obblighi legali e regolamentari.

DEFINIZIONI

8. I termini utilizzati nella presente norma sono definiti nel "Glossario dei termini e espressioni utilizzate", che fa parte integrante del referenziale normativo.

ESIGENZE RICHIESTE

Organizzazione della struttura d'esercizio professionale

Procedure interne

9. La struttura definisce una organizzazione e delle procedure interne per lottare contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo tenendo conto della valutazione dei rischi, del volume e della natura delle sue attività.

10. Le procedure interne relative alla lotta contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo, messe in opera all'interno della struttura d'esercizio professionale, sono documentate e vertono su:

- i differenti attori e il loro ruolo, la loro formazione e l'aggiornamento delle loro conoscenze;
- l'identificazione e la valutazione dei rischi di riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo, nonché la politica adattata a questi rischi;
- la messa in opera delle misure di vigilanza al momento dell'accettazione e nel corso della missione;
- la conservazione, durante la durata legale, dei documenti relativi all'identificazione del cliente e del beneficiario effettivo;
- le modalità di scambio di informazioni all'interno dei gruppi e delle reti, o per uno stesso cliente;
- il rispetto dell'obbligo di dichiarazione a Tracfin;
- la messa in opera delle procedure di controllo periodico e permanente dei rischi di riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo;
- l'organizzazione della conservazione e della confidenzialità delle dichiarazioni di sospetto depositate.

Responsabile della missione

11. Il responsabile della missione assicura in particolare:

- l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e, all'occorrenza, delle persone che agiscono per suo conto nonché del beneficiario effettivo;
- l'attribuzione di un livello di rischio e di un livello di vigilanza alla relazione di affari;
- l'esame rinforzato delle operazioni particolarmente complesse o di un importo insolitamente elevato o che non appaiono avere una giustificazione economica o un oggetto lecito;
- la raccolta, l'aggiornamento e l'analisi degli elementi di informazione che permettano di conservare una conoscenza appropriata della relazione di affari, nonché la rivalutazione del livello di rischio assegnato alla missione e la decisione del mantenimento o no della missione;
- il deposito della dichiarazione di sospetto se egli è "Expert-Comptable";
- la risposta al diritto di comunicazione di Tracfin se egli è "Expert-Comptable".

Corrispondente TRACFIN

12. la struttura designa un corrispondente al più tardi al momento dell'invio della prima dichiarazione di sospetto, la cui identità è allora comunicata a Tracfin. In seguito, qualunque cambiamento concernente questa persona è portato, senza indugio, alla conoscenza di Tracfin. In mancanza della formalizzazione di questa designazione, il rappresentante legale assumere questa funzione.

13. Il corrispondente TRACFIN è incaricato di:

- rispondere alle domande di Tracfin a eccezione di quelle portanti sulle dichiarazioni di sospetto o di quelle consecutive ad un diritto di comunicazione;
- assicurare la diffusione ai membri interessati del personale della struttura delle informazioni, avvisi o raccomandazioni di carattere generale che emanano da Tracfin o dal Consiglio Superiore dell'Ordine degli "Experts-Comptables".

Responsabile del controllo interno

14. La struttura designa, in funzione della sua taglia e delle sue attività, una persona occupante una posizione gerarchica elevata e possedente una esperienza e una conoscenza sufficiente dell'esposizione della struttura ai rischi di riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo per la messa in opera del dispositivo di lotta contro questi rischi. In assenza di formalizzazione di questa designazione, il rappresentante legale è reputato assumere questa funzione.

15. Il responsabile del controllo interno:

- definisce le procedure da mettere in opera in materia di lotta contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo e ne assicura la sorveglianza della loro messa in opera nonché della loro attualizzazione;
- adotta un sistema di identificazione dei rischi, definisce la politica adattata a questo rischio e ne assicura l'attualizzazione;
- diffonde i supporti e le informazioni relative a queste procedure all'insieme degli effettivi della struttura;
- mette in atto qualunque azione di formazione utile;
- assicura l'informazione regolare del personale della struttura.

Il dispositivo di controllo deve essere adattato alla taglia, alla natura, alla complessità e al volume delle attività della struttura d'esercizio professionale. Questo dispositivo è dotato di mezzi umani sufficienti.

Un controllo periodico ed un controllo permanente sono assicurati e realizzati sotto il coordinamento del responsabile del controllo interno, all'occorrenza con l'ausilio di persone dedicate a questa funzione di controllo.

Conservazione dei documenti

16. La struttura conserva nei suoi dossier, qualunque ne sia il supporto:

- durante cinque anni a contare dalla chiusura delle relazioni di affari, i documenti relativi all'identità del cliente e, all'occorrenza, delle persone che agiscono per suo conto, nonché del o dei beneficiari effettivi;

- le misure di vigilanza messe in opera al momento delle fasi di identificazione e di verifica delle identità;
- durante cinque anni a contare dalla loro esecuzione, i documenti relativi all'oggetto e alla natura della relazione di affari, i documenti e informazioni relativi alle operazioni, e più particolarmente i documenti annotanti le operazioni particolarmente complesse o di un importo insolitamente elevato o che non appaiono avere una giustificazione economica o un oggetto lecito.

Le dichiarazioni di sospetto indirizzate a Tracfin, nonché le risposte al suo diritto di comunicazione, sono ugualmente conservate, al di fuori dei dossier, in ragione del loro carattere confidenziale, per 5 anni a contare dal loro invio.

Questa documentazione permette alla struttura e agli "Experts-Comptables" di giustificare dell'adeguatezza delle misure di vigilanza che essi hanno messo in pratica per prevenire i rischi di riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo.

Formazione e informazione

17. La struttura assicura l'informazione regolare al suo personale e mette in opera qualunque azione di formazione utile in materia di lotta contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo.

Identificazione e valutazione dei rischi

18. La struttura definisce e mette in pratica dei dispositivi di identificazione e di valutazione dei rischi di riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo ai quali essa è esposta, nonché la politica adattata a questi rischi. Questi dispositivi hanno per obiettivo di mettere in pratica gli obblighi di vigilanza in funzione del grado di esposizione a questi rischi e di definire dei principi di relazioni di affari che permettano di assicurare una vigilanza costante.

Per l'identificazione e la valutazione di questi rischi, la struttura tiene conto:

- delle raccomandazioni della Commissione Europea;
- dell'analisi dei rischi effettuata sul piano nazionale francese;
- dell'analisi dei rischi della professione d'"expertise comptable" (ARPEC)
- delle disposizioni della presente norma;
- dei fattori inerenti alle sue attività e alla sua clientela;
- dei fattori geografici decretati dal Ministro dell'Economia.

La struttura documenta l'identificazione e la valutazione di questi rischi classificandoli. Ne assicura anche l'attualizzazione.

19. La classificazione dei rischi della struttura viene effettuata almeno secondo i quattro criteri seguenti:

- le caratteristiche dei clienti;
- l'attività dei clienti;
- la localizzazione dei clienti, prendendo in conto ugualmente il territorio di origine o di destinazione dei fondi;
- le missioni proposte dalla struttura.

20. Per ciascuno dei criteri, è determinato il suo grado di esposizione ai rischi.

21. Il sistema di identificazione e di valutazione dei rischi considera due livelli per la vigilanza applicabile nel corso della relazione di affari:

- una vigilanza standard quando il grado di esposizione ai rischi è debole o medio;
- una vigilanza rinforzata quando il grado di esposizione ai rischi è elevato.

22. Il responsabile della missione attribuisce al cliente, al momento dell'entrata in relazione di affari, un livello di rischio sulla base della classificazione dei rischi predefinita dalla struttura. Egli può in seguito, o nel corso delle relazioni di affari, modulare questo livello di rischio in funzione della conoscenza che egli ha del cliente e delle operazioni realizzate o previste. Egli ne deduce in seguito il livello di vigilanza attribuito al cliente nel corso delle

relazioni di affari. Queste attribuzioni e, all'occorrenza, questa modulazione sono documentate.

23. Il livello di rischio e il livello di vigilanza sono riesaminate di modo da conservare una conoscenza appropriata della relazione di affari. Questo riesame è documentato.

Obblighi di vigilanza all'entrata nelle relazioni di affari

Entrata in relazione di affari

24. Una relazione di affari è allacciata prima della firma delle lettere di missioni, quando la struttura impegna una relazione professionale che è supposta, nel momento in cui il contatto è stabilito, iscriversi in una certa durata.

Principi generali di identificazione del cliente, e all'occorrenza, delle persone che agiscono per suo conto nonché del o dei beneficiari effettivi.

25. Prima della firma della lettera di missione, il responsabile della missione procede a:

- l'identificazione del cliente e, all'occorrenza, delle persone che agiscono per suo conto nonché del o dei beneficiari effettivi;
- la verifica di questi elementi di identificazione su presentazione di qualunque documento scritto a carattere probante.

Quando il rischio di riciclaggio di capitali o di finanziamento del terrorismo sembra debole, la verifica di questi elementi di identificazione può intervenire al più tardi prima di cominciare i lavori.

26a- Prima di entrare in relazione di affari, il responsabile della missione raccoglie e analizza gli elementi di informazione necessari alla conoscenza dell'oggetto e della natura della relazione d'affari.

Queste azioni sono adattate in funzione del livello di vigilanza attribuito al cliente quale risulta dai dispositivi di identificazione e di valutazione del rischio.

26b Il responsabile della missione non ha da eseguire alcuna vigilanza nei riguardi del cliente occasionale, e all'occorrenza, delle persone che agiscono per suo conto e i suoi beneficiari effettivi, alla doppia condizione che:

- l'operazione puntuale o le operazioni collegate puntuali che la struttura di esercizio professionale prepara o realizza o alle quali essa presta assistenza alla preparazione o alla realizzazione, non eccedano 15.000€;
- il responsabile della missione non sospetta che questa o queste operazioni potrebbero partecipare al riciclaggio di capitalo o al finanziamento del terrorismo.

27a-Quando il responsabile della missione non è in misura di realizzare uno degli obblighi previsti al paragrafo 25, egli non esegue nessuna diligenza né alcuna operazione e non stabilisce nessuna relazione di affari.

Se la lettera di missione era già stata redatta, la struttura mette fine alla relazione di affari. Che una lettera di missione sia stata o no firmata, l'”Expert-Comptable” può trasmettere a Tracfin una dichiarazione di sospetto se le condizioni di redazione di una tale dichiarazione sono riunite.

27b-Il responsabile della missione giustifica, su domanda, presso la sua autorità di controllo la messa in opera delle misure di vigilanza all'entrata in relazione di affari e la loro adeguatezza al rischio di riciclaggio di capitali o al finanziamento del terrorismo presentata dalla relazione di affari.

Identificazione e verificaione dell'identità del cliente

28.Quando il cliente è una persona fisica, presente al momento dell'identificazione, è raccolto il suo cognome e nome, nonché la sua data e luogo di nascita. La verificaione della sua identità è effettuata ricorrendo a dei mezzi di identificazione elettronica previsti

dal codice monetario e finanziario o dalla presentazione di un documento ufficiale in corso di validità comportante la sua fotografia di cui è conservato una copia.

29. Quando il cliente è una persona giuridica, il cui rappresentante abilitato è presente al momento dell'identificazione, è raccolta la sua forma giuridica, la sua denominazione, il suo numero di immatricolazione nonché l'indirizzo della sede legale e quello del luogo della direzione effettiva dell'attività, se questa è differente dell'indirizzo della sede legale. La verifica dell'identità di questa persona giuridica è effettuata ottenendo comunicazione dell'originale o della copia di qualunque atto o estratto di registro ufficiale datante di meno di tre mesi o estratto del giornale ufficiale. Questo documento ufficiale permettente la sua identificazione constata la sua denominazione, la sua forma giuridica, l'indirizzo della sede legale, l'identità dei suoi dirigenti e rappresentanti legali o i loro equivalenti in diritto estero, e per le strutture commerciali l'identità dei suoi soci illimitatamente responsabili. La verifica delle identità della persona giuridica può ugualmente essere realizzata ottenendo il documento direttamente presso la cancelleria dei tribunali di commercio o un documento equivalente in diritto estero.

ARPEC

Tavola sinottica delle minacce e delle vulnerabilità

Cliente a rischio elevato	Principali minacce	Principali vulnerabilità
Strutture associative	Origine dei fondi Distrazione di fondi Corruzione Raccolta di fondi per finanziare il terrorismo	Non presa in conto dei criteri di allerta Esiguità degli onorari
Società in difficoltà	Abuso di beni sociali Truffa Distrazione di pegni Bancarotta Frode fiscale e sociale delle	Familiarità Assenza di presa in conto dei criteri di allerta del rischio Riduzione degli interventi

	società effimere	della struttura d'esercizio
Stratificazioni complesse di entità giuridiche (verticali o orizzontali)	Identificazione del beneficiario effettivo Opacità dell'origine dei fondi	Difficoltà a comprendere la finalità economica del montaggio o delle transazioni interne
Società avente sede legale in una società di domiciliazione	Ricerca dell'anonimato Opacità più o meno elevata secondo le missioni della società di domiciliazione	Rilevazione di società effimere Assenza di ragione economica
Persone politicamente esposte	Corruzione Distrazione di fondi pubblici Frode fiscale	Incapacità a identificare le persone politicamente esposte o i loro familiari Familiarità ideologica e prossimità del potere politico Pressione politica o economica
Partiti politici	Origine illecita dei fondi prestatati False fatture	Assenza di analisi dell'origine dei fondi prestatati Assenza di controllo di coerenza delle spese Familiarità ideologica e prossimità del potere politico Pressione politica o economica

1.2 Le società in difficoltà

Le società in difficoltà sono le più inclini della media a commettere dei delitti, quali l'abuso di beni sociali, la truffa, la distrazione di pegni o la bancarotta, al fine di evitare una situazione di amministrazione controllata o di liquidazione giudiziaria. E per conseguenza, a praticare il riciclaggio di questi delitti.

Le società effimere, il cui obiettivo è di chiudere la loro attività prima dei primi controlli fiscali o sui contributi sociali, costituiscono anche un terreno fertile per i delitti (e di conseguenza il loro riciclaggio) evocati precedentemente. Questa tecnica della società effimera mira a sfuggire al pagamento dell'imposta (carosello di TVA in particolare) e dei contributi sociali.

Gli Experts-Comptables sono suscettibili d'essere confrontati a degli abusi di beni sociali, di distrazione di fondi o di bancherotte da parte di dirigenti preoccupati di organizzarsi un avvenire o di salvare una parte dei loro apporti personali, e dunque al riciclaggio potenziale di queste infrazioni. L'esistenza di legami di familiarità stretta tra l'Expert-Comptable e il suo cliente necessariamente rinforzati in ragione di questo periodo tormentato, può alterare il suo giudizio professionale.

L'Expert-Comptable avrà tante più difficoltà a scoprire delle operazioni dubbie in quanto egli riduce generalmente i suoi interventi nel corso di questo periodo, per il fatto di un arretrato frequente nel pagamento degli onorari.

Ora un Expert-Comptable amplificherebbe la sua vulnerabilità se egli non elevasse il suo livello di vigilanza in presenza dei criteri seguenti, restando inteso che la maggior parte di questi criteri presi separatamente non bastano a caratterizzare un rischio elevato.

Attività (fonte ANR)	Cliente o beneficiario effettivo	Anzianità della società
BTP Telefonia Informatica Formazione Custodia	Dirigente/beneficiario effettivo Cittadino di paesi o territori a rischio Stesso beneficiario effettivo	Meno di 18 mesi

	di uno o più partners commerciali Dirigente di paglia (testa di legno) Interdizione di gestire	
--	--	--

1.3 Le stratificazioni complesse di entità giuridiche

Estratto dell'ANR

Trattandosi di società di capitali, l'identificazione precisa degli azionisti può talvolta essere difficile da acquisire. In effetti la pubblicità non è richiesta per le cessioni di azioni e la modifica dello statuto non è necessaria nel caso di cambiamento nella ripartizione del capitale.

Certi montaggi permettono inoltre di complicare l'identificazione del beneficiario effettivo: -il montaggio di "fiducies" in serie, legale in Francia, potrebbe teoricamente complicare il lavoro di inchiesta di identificazione del beneficiario finale; i trusts esteri clienti di uno stabilimento finanziario francese presentano delle vulnerabilità accresciute: la dissociazione del diritto di proprietà può essere utilizzata al fine di occultare l'identità del beneficiario effettivo. Delle catene di controllo internazionali possono aggravare queste vulnerabilità.

1.4 Le società aventi la loro sede legale presso una società di domiciliazione

Una società di domiciliazione è un tipo di entità che propone una sede giuridica e fiscale che permette a un'impresa che non dispone di locali una domiciliazione in Francia. Questa permette in pratica l'accesso alla personalità giuridica via l'immatricolazione al registro del commercio e delle società (che permette in particolare di aprire un conto bancario). La Francia conta circa 3.000 società di domiciliazione.

Le società di domiciliazione sono assoggettate al dispositivo LBC/FT.

Le società francesi che impiegano dei dipendenti e che domiciliano la loro sede legale in una società di domiciliazione possono ricercare un certo anonimato, perfino favorire l'esistenza di una società effimera. Ugualmente per le società estere che domiciliano la loro succursale in Francia (senza dipendenti) in una società di domiciliazione.

Se a ciò si aggiunge che i mandati sociali, il segretariato giuridico di questa società, perfino la contabilità, sono assicurati dalla società di domiciliazione, l'opacità si accresce.

Un esempio contrario invece potrebbe essere quello delle società del settore della moda o del lusso dove un indirizzo di prestigio come Parigi può essere ricercato.

2. L'attività dei clienti

Il settore di attività è un criterio di peso concernente la valutazione della minaccia che può presentare un cliente in termini di esposizione al riciclaggio di capitali o al finanziamento del terrorismo. Possiamo identificare 4 categorie principali di settori a rischio elevato:

- i settori che permettono una circolazione importante di contante;
- i settori che permettono di investire (e dunque di riciclare) i fondi provenienti da attività illecite;
- i settori dell'e-commerce;
- i settori poco presenti tra i clienti degli Experts-Comptables ma che possono presentare nondimeno rischi e vulnerabilità.

Tabella sinottica delle minacce e delle vulnerabilità

Attività a rischio elevato	Principali minacce	Principali vulnerabilità
Di costruzioni e lavori pubblici (BTP)	Frode fiscale (entrate di contanti) Lavoro dissimulato Impiego illegale di manodopera straniera Corruzione False fatture	Assenza di presa in conto dei criteri di rischio
Vendita di veicoli d'occasione	Frode alla TVA e alle tasse doganali Acquisti e rivendite in	Cattiva gestione degli obblighi fiscali Complessità delle

	contanti con l'estero	legislazioni fiscali Giustificativi in lingua estera Scarsa conoscenza del passato del cliente in materia di controllo fiscale e doganale
Attività legate ai giochi d'azzardo	Negoziazione di biglietti vincenti	Impossibile conoscenza dei clienti
Altre attività che incassano le entrate in contanti (hotels-caffè-ristoranti, commerci di prossimità o su un mercato, depositi di automobili incidentate, taxis, sfasciacarrozze.)	Frode fiscale (entrate in contanti) Entrate fittizie Lavoro dissimulato Finanziamento del terrorismo	Entrate che per natura non sono contabilizzate Assenza di presa in conto dei criteri di rischio
Immobiliare (investimento immobiliare e promozione immobiliare)	Origine dei fondi Sottovalutazione degli importi delle transazioni Frode fiscale	Assenza di presa in conto dei criteri di rischio, tanto più che questi sono particolarmente numerosi
Antiquari, rigattieri e gallerie d'arte	Conversione di contanti in oggetti d'arte Finanziamento del terrorismo (riciclaggio di fondi provenienti dal saccheggio di siti archeologici) Vendite su internet o transfrontaliere	Assenza di verifica del rispetto dei suoi obblighi legali da parte del cliente Assenza di presa in conto dei criteri di rischio

Settore della bigiotteria, dei metalli preziosi, delle pietre preziose e dell'orologeria	Conversione di contanti in oggetti preziosi Finanziamento del terrorismo	Difficoltà a identificare i veri beneficiari effettivi di questi commerci
Settore dell'e-commerce	Frode fiscale (TVA, entrate incassate all'estero) Rivendita di oggetti rubati Opacizzazioni dell'origine dei fondi Finanziamento del terrorismo (utilizzo di mezzi di pagamento opachi)	Conoscenza insufficiente del modello di business del cliente
Settori di attività poco presenti tra i clienti degli Experts Comptables (per memoria)		

Di per sé, le entrate in contanti, che non transitano ovviamente dalla contabilità, non sono conosciute dagli Experts-Comptables.

Un Expert-Comptable amplificherebbe tuttavia la sua vulnerabilità se egli non elevasse il suo livello di vigilanza in presenza dei criteri seguenti:

- variazione inspiegata del margine, del risultato da un esercizio all'altro;
- ratios del margine o della redditività non coerenti con i benchmarks del settore, senza spiegazioni;
- assenza di un registratore di cassa certificato;
- ratio salari/volume di affari non coerente con i benchmarks del settore, senza spiegazioni;
- movimenti molto significativi nei conti di cassa o saldo molto elevato, senza spiegazioni;
- movimenti inspiegati nel conto del titolare o nel conto finanziamento soci del dirigente;
- beneficiario effettivo avente già conosciuto dei fallimenti o delle interdizioni di gestire;

- società create recentemente con un dirigente che non ha esperienza nel settore di attività facendo planare l'idea che sia un dirigente, testa di legno, di una potenziale società effimera;
- tenore di vita del dirigente non compatibile con i risultati dell'impresa, senza spiegazioni;
- localizzazione in un settore notoriamente conosciuto per la sua forte criminalità.

3.3 La localizzazione delle transazioni

Dei trasferimenti di fondi da e verso l'estero, che si effettuano da o verso dei paesi conosciuti per non avere un dispositivo efficiente di LBC/FT sono suscettibili di mascherare un'attività più o meno fittizia e di partecipare al riciclaggio di capitali.

Anche se questo non è limitato ai paesi a rischio, le società "taxi" possono permettere di organizzare del riciclaggio di capitali utilizzando un'attività più o meno fittizia e dei trasferimenti di fondi internazionali in paesi che sorvegliano poco la provenienza dei fondi e la loro realtà economica. Le società operative di tali schemi lavorano in generale in Francia in settori di attività che raccolgono dei contanti. L'organizzazione criminale potrà versare dei contanti acquisiti fraudolentemente nelle società operative, sia perché esse le integrino nel loro giro d'affari (attività fittizie) sia perché esse possano remunerare i loro dipendenti non dichiarati (lavoro dissimulato). In contropartita, queste società regoleranno, via dei bonifici bancari, delle fatture potenzialmente fittizie redatte dalla società "taxi".

I trasferimenti di fondi internazionali che non transitano da una banca dell'Unione Europea o assoggettata ad un dispositivo LBC/FT equivalente, presentano una esposizione al rischio di LBC/FT elevata. D'altronde, le transazioni con certi paesi non cooperativi a dei fini fiscali o a fiscalità privilegiata sono suscettibili di favorire la frode fiscale e un eventuale riciclaggio di questa frode fiscale.

4 Le missioni proposte dalla struttura

In complemento delle loro prerogative esclusive d'esercizio, gli Experts-Comptables possono fornire una larga gamma di servizi.

Questi servizi espongono più o meno, secondo la loro natura, i professionisti francesi al rischio di riciclaggio di capitali, mentre l'esposizione al rischio di finanziamento del terrorismo è debole.

Tavola sinottica delle minacce e delle vulnerabilità (non esaustiva)

Missioni	Livello di rischio	Principali minacce	Principali vulnerabilità
Tenuta della contabilità, redazione dei conti e delle dichiarazioni fiscali connesse	Medio	Occultamento di frode fiscale o di operazioni illecite	Scarsa conoscenza del dispositivo LBC/FT da parte dei collaboratori Livello di vigilanza inadatto a riguardo dei rischi: caratteristiche del cliente, attività e localizzazione Livello elevato di flussi Eccesso di fiducia
Paghe e redazione delle dichiarazioni connesse	Debole	Lavoro dissimulato Impiego fittizio Frode ai contributi sociali	Difficoltà a individuare il lavoro dissimulato, per essenza nascosto Assenza di padronanza della legislazione sull'impiego della manodopera straniera

Dichiarazioni fiscali personali dei dirigenti e dei principali soci/beneficiari effettivi	Medio	Frode fiscale per compressione dei redditi e delle basi imponibili	Non conoscenza dei redditi e del patrimonio Assenza di padronanza della fiscalità internazionale
Creazione e ripresa di entità a vocazione economica o finanziaria	Elevato	Origine illecita dei fondi (apporti in capitale o in finanziamento soci, prestiti.) Caratteristiche del beneficiario effettivo Opacizzazione dell'identità del vero beneficiario effettivo	Difficoltà a apprezzare la liceità dei fondi apportati o prestati
Evoluzioni giuridiche e capitalistiche delle società (operazione portante direttamente o indirettamente sul capitale	Elevato	Origine illecita dei fondi (apporti in capitale o in finanziamento soci, prestiti.) Caratteristiche del beneficiario effettivo Opacizzazione dell'identità del vero beneficiario effettivo	Difficoltà a apprezzare la liceità dei fondi apportati o prestati Familiarità con il cliente/beneficiario effettivo

Consulenza e montaggi fiscali	Elevato	Frode fiscale	Difficile demarcazione tra l'ottimizzazione fiscale e la frode fiscale Assenza di padronanza dei meccanismi della fiscalità internazionale
Consulenza in gestione del patrimonio	Elevato	Frode fiscale Origine dei fondi investiti Investimenti che favoriscono l'anonimato Complessità dei montaggi	Importanza del cliente per l'Expert- Comptable Familiarità con il cliente/beneficiario effettivo
Consulenza in ricerche di finanziamento o gestione della tesoreria	Elevato	Origine dei fondi	Cliente occasionale Importanza degli onorari complementari agli onorari delle diligenze
Mandato di pagamento dei debiti e recupero amichevole dei crediti	Elevato	Pagare o incassare una operazione di BC/FT soggetta a congelamento delle somme nella UE o a sanzioni economiche	Nuova missione dell'Expert- Comptable Cambiamento di paradigma dell'Expert-Cmptable

			in rapporto alla LBC/FT Gestione dei casi di congelamento delle somme nella UE o a sanzioni economiche
Conti di campagna	Elevato	Origine dei fondi False fatture	Regolamentazione puntigliosa, ma imprecisa Termini brevi e budget di onorari serrati

Esistono poi dei rischi legati alle operazioni atipiche. L'Expert-Comptable deve effettuare un esame rinforzato di ogni operazione particolarmente complessa o di un importo insolitamente elevato o che non appaia avere una giustificazione economica o un oggetto lecito.

A titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito alcune casistiche:

- Operazioni commerciali senza materialità evidente, ad esempio presentazione di false fatture accompagnate da falsi contratti di vendita, ivi compreso sovra fatturazioni o sotto fatturazioni o fatturazioni multiple dello stesso bene o servizio senza giustificazione economica.
- Vendite in perdita, operazioni non redditizie.
- Attività episodica dell'impresa senza giustificazione economica.
- Forti variazioni del margine dell'impresa.
- Fatturazioni significative a dei clienti sconosciuti.
- Prestazioni immateriali ingiustificate (commissioni di intermediazione, onorari per consulenze).
- Apporti finanziari senza necessità.

- Moltiplicazione dei conti e dei circuiti bancari.
- Importante utilizzazione di contante senza rapporto con l'attività dell'impresa.

Identificazione e verifica delle persone che agiscono per conto del cliente

30.L'identificazione delle persone che agiscono per conto del cliente e la verifica della loro identità viene effettuata nelle stesse condizioni che quelle previste al paragrafo 28. I loro poteri sono ugualmente verificati.

Identificazione e verifica del o dei beneficiari effettivi

31.a L'identificazione di un beneficiario effettivo necessita di raccogliere i suoi cognomi e nomi nonché la sua data e luogo di nascita.

Quando il cliente è una società o una entità stabilita in Francia e immatricolata al registro del commercio e delle società, la verifica dell'identità del o dei beneficiari effettivi s'effettua con la consultazione del registro dei beneficiari effettivi. Se le informazioni contenute in questo registro non lo permettono, o per ogni altra persona giuridica, la verifica degli elementi di identificazione deve essere realizzata con misure adattate al rischio di riciclaggio di capitali o al finanziamento del terrorismo.

La struttura d'esercizio professionale giustifica, su domanda, presso la sua attività di controllo:

- la messa in opera delle misure di identificazione e di verifica dell'identità del o dei beneficiari effettivi;
- l'adeguatezza delle misure al rischio di riciclaggio di capitali o al finanziamento del terrorismo;
- la conformità alle disposizioni regolamentari della determinazione dei beneficiari effettivi.

31b Quando il cliente è una società o una entità stabilita in Francia e immatricolata al registro del commercio e delle società, il responsabile della missione consulta obbligatoriamente il registro dei beneficiari effettivi, anche se egli ha verificato l'identità del o dei beneficiari effettivi per altra via. La consultazione del registro dei beneficiari effettivi si effettua presso l'Istituto nazionale della proprietà intellettuale (INPI). La struttura d'esercizio conserva le informazioni raccolte presso l'INPI allo stesso titolo che gli elementi di identificazione dei beneficiari effettivi.

Misure di identificazione di vigilanza semplificate

32 In assenza di sospetto di riciclaggio di capitali o al finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente non è obbligatoria, se il cliente è:

- una società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato in Francia o in un altro stato membro dell'UE o dell'EEE;
- un'autorità pubblica o un organismo pubblico, designato come tale in virtù del trattato dell'UE, a determinate condizioni.

Misure di identificazione e di vigilanza complementari

34 Quando il cliente o il suo rappresentante debitamente abilitato non è fisicamente presente ai fini dell'identificazione al momento dell'entrata della relazione di affari, due delle misure di identificazione previste dal codice monetario e finanziario sono da mettere in opera, prima dell'entrata in relazione di affari.

35 Quando il cliente o il suo beneficiario effettivo è una persona politicamente esposta, la decisione di allacciare la relazione di affari con questa persona è presa da un membro dell'organo esecutivo della struttura o da qualunque persona abilitata a questo effetto dall'organo esecutivo. La raccolta prima dell'entrata in relazione di affari delle informazioni relative all'oggetto e alla natura di questa relazione è completata, per l'apprezzamento del rischio di riciclaggio di capitali e del finanziamento al terrorismo,

dalla ricerca sull'origine del patrimonio e dei fondi implicati nelle relazioni di affari o della transazione.

37 L'equipe dedicata alla missione mette in opera le diligenze definite dalle disposizioni legali e regolamentari, in particolare le norme professionali applicabili a questa missione. Essa non ha a realizzare, nel quadro delle prestazioni che essa effettua presso il cliente, delle investigazioni specifiche aventi per obiettivo di ricercare delle operazioni suscettibili di comportare un rischio di riciclaggio di capitali o al finanziamento del terrorismo.

38 Durante tutta la relazione di affari, l'equipe dedicata alla missione esercita, nel limite dei suoi diritti e dei suoi obblighi, una vigilanza costante e pratica un esame attento delle operazioni vegliando a che esse siano coerenti con la conoscenza attualizzata che essa ha della sua relazione di affari, nonché con le attività professionali del cliente, il profilo di rischio determinato per il cliente, e se necessario, secondo l'apprezzamento del rischio, dell'origine e la destinazione dei fondi oggetto delle operazioni.

39 L'equipe dedicata alla missione raccoglie, aggiorna e analizza gli elementi di informazione che permettono di conservare una conoscenza appropriata e attualizzata della sua relazione di affari.

Gli elementi di informazione suscettibili di essere raccolti durante tutta la durata della relazione di affari ai fini della valutazione dei rischi di riciclaggio di capitali o al finanziamento del terrorismo possono essere:

1° In merito alla conoscenza della relazione di affari:

- l'importo e la natura delle operazioni previste (a titolo di esempi, il giro di affari, gli investimenti);
- la provenienza dei fondi (in particolare quelli che transitano per il patrimonio netto o i conti dei finanziamenti soci);
- la destinazione dei fondi;
- la giustificazione economica dichiarata dal cliente.

2° in merito alla conoscenza della situazione professionale, economica e finanziaria del cliente e, all'occorrenza, del beneficiario effettivo:

a. per le persone fisiche:

- la giustificazione dell'indirizzo del domicilio aggiornato al momento in cui gli elementi sono raccolti;
- le attività professionali attualmente esercitate;
- i redditi o qualsiasi altro elemento che permetta di stimare le altre risorse;
- qualsiasi elemento che permetta di apprezzare il patrimonio;
- trattandosi delle persone politicamente esposte, le funzioni o qualunque altro elemento che permetta di apprezzare la natura dei legami esistenti tra queste persone;

b. per le persone giuridiche:

- la giustificazione dell'indirizzo della sede legale;
- lo statuto;
- i mandati e i poteri;
- nonché qualsiasi altro elemento che permetta di apprezzare la situazione finanziaria.

A40 Il controllo può essere operato annualmente, per esempio a partire da una dichiarazione della direzione.

A42 Gli indicatori della presenza di un'operazione particolarmente complessa o di una costruzione insolitamente elevata o che non appaia avere una giustificazione economica o un oggetto lecito sono multipli. Essi possono essere relativi alle strutture delle entità, alle attività delle entità, alle operazioni, ai flussi di tesoreria, e particolarmente ai flussi inabituali che sono oggetto di una sorveglianza attenta..... L'analisi dei rischi della professione d'"expertise-comptable", presenta le situazioni e i casi più frequentemente incontrati.

A45.3 I flussi non concernono unicamente le operazioni di cassa o le operazioni finanziarie che transitano per dei conti bancari o altri organismi finanziari. Essi riguardano anche i giroconti da conto a conto registrati all'interno della contabilità dell'entità.

A45.4 Un flusso futuro può costituire l'espressione di un tentativo di riciclaggio di capitali o al finanziamento del terrorismo. Così, per esempio, gli impegni fuori bilancio ricevuti o dati, nonostante che non intaccano i conti dell'impresa, materializzano dei diritti e degli obblighi potenziali a beneficio o a detrimento dell'entità. Essi possono nascondere un'operazione futura di riciclaggio di capitali o al finanziamento del terrorismo che conviene allora dichiarare.

Sanzioni

A58 L'importo e il tipo di sanzione inflitta in caso di mancanza alle disposizioni di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo sono fissate tenendo conto, in particolare:

- della gravità e della durata delle mancanze;
- del grado di responsabilità dell'autore delle mancanze;
- della sua situazione finanziaria, dell'importanza dei guadagni che egli ha ottenuto o delle perdite che egli ha evitate, del suo grado di cooperazione al momento del controllo e della procedura così come delle mancanze che egli ha precedentemente commesso;
- se essi possono essere determinati, dei pregiudizi subiti da terzi del fatto delle mancanze.

40 Quando l'equipe dedicata alla missione ha delle buone ragioni di pensare che gli elementi di identificazione del cliente, e all'occorrenza del suo o dei suoi beneficiari effettivi, non sono più esatti o pertinenti, essa procede di nuovo all'identificazione e alla verifica della loro identità. Se essa non è più in misura di identificare il cliente, e all'occorrenza, il suo beneficiario effettivo, la struttura mette fine alla relazione di affari e

l'Expert-Comptable può trasmettere a Tracfin una dichiarazione di sospetto se le condizioni di redazione di una tale dichiarazione sono riunite.

41 Quando il rischio di riciclaggio di capitali o al finanziamento del terrorismo presentato da una relazione di affari è elevato, o quando il cliente, e all'occorrenza, il suo beneficiario effettivo è una persona politicamente esposta, l'equipe dedicata alla missione applica delle misure di vigilanza rinforzate.

43 Nel quadro dell'analisi delle operazioni atipiche e conformemente al principio d'approccio per i rischi, l'equipe dedicata alla missione può tenere conto di una soglia di significazione determinata dal responsabile della missione. Questa soglia di significazione può definirsi come l'importo a partire dal quale il responsabile della missione considera il flusso o la somma come significativo, a riguardo dei criteri che egli avrà preliminarmente definiti. Tuttavia la soglia di significazione non esonera l'Expert-Comptable dal dichiarare delle somme più modeste se gli elementi identificati mostrano che queste operazioni si inscrivono nel quadro di una frode più vasta mettendo in opera dei meccanismi complessi, o se queste operazioni presentano un carattere ripetitivo.

44 Il responsabile della missione giustifica, su domanda, presso la sua attività di controllo, la messa in opera di misure che permettano di assicurarsi della coerenza delle operazioni, con la conoscenza della relazione di affari attualizzata, e la loro adeguatezza al rischio di riciclaggio di capitali e del finanziamento al terrorismo presente nella relazione di affari.

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE TRACFIN

Campo di applicazione.

45 Salvo eccezione prevista all'ultimo comma di questo paragrafo, l'obbligo di dichiarazione concerne l'insieme delle missioni realizzate dall'Expert-Comptable. Egli deve depositare una dichiarazione a TRACFIN portante su:

- le operazioni fatte dal cliente o di cui l'Expert-Comptable avrebbe avuto conoscenza attraverso delle missioni realizzate alla domanda e per conto del cliente che mettono in gioco delle somme di cui egli sa, sospetta o ha delle buone ragioni di sospettare che esse provengano da una infrazione passibile di una pena privativa della libertà superiore a un anno o partecipano al finanziamento del terrorismo;
- le somme e le operazioni fatte dal cliente o di cui l'Expert-Comptable avrebbe avuto conoscenza attraverso delle missioni realizzate alla domanda e per conto del cliente che mettano in gioco delle somme di cui egli sa, sospetta o ha delle buone ragioni di sospettare che esse provengano da una frode fiscale, quando egli è in presenza di almeno un criterio definito all'articolo D.561-32-1 del codice monetario e finanziario.

I tentativi portanti su tali operazioni fanno ugualmente l'oggetto di una dichiarazione di sospetto.

Le somme e operazioni sopra descritte suppongono la constatazione di un flusso passato, presente o a venire e escludono i costi e i ricavi calcolati.

Qualunque informazione di natura a infirmare, confortare o modificare gli elementi contenuti nella dichiarazione è portata, senza indugio, alla conoscenza di TRACFIN.

A45.1. Non appartiene al responsabile della missione di qualificare l'infrazione iniziale che ha potuto procurare i fondi.

A45.2 I criteri menzionati all'articolo D.561-32-1 del codice monetario e finanziario (frode fiscale) sono i seguenti:

“1° L'utilizzazione di società fittizie, la cui attività non è coerente con l'oggetto sociale o avente la loro sede legale in uno Stato o un territorio che non ha aderito alla norma relativa allo scambio di informazioni su domanda a dei fini fiscali, o all'indirizzo privato di uno dei

beneficiari dell'operazione sospetta o presso un domiciliatario ai sensi dell'articolo L.123-11 del codice di commercio;

“2° La realizzazione di operazioni finanziarie da parte di società nelle quali sono intervenuti dei cambiamenti statutari frequenti non giustificati dalla situazione economica dell'impresa;

“3° il ricorso all'interposizione di persone fisiche non intervenendo che in apparenza per conto di società o di privati implicati nelle operazioni finanziarie;

“4° La realizzazione di operazioni finanziarie incoerenti a riguardo delle attività abituali dell'impresa o di operazioni sospette nei settori sensibili alle frodi alla TVA di tipo carosello, quali i settori dell'informatica, della telefonia, del materiale elettrico, del materiale elettrodomestico, dell'hi-fi e dei video;

“5° La progressione forte e inesplicata, su un breve periodo, delle somme accreditate sui conti recentemente aperti o fino a quel momento poco attivi o inattivi, legata all'occorrenza a un aumento importante del numero e del volume delle operazioni o al ricorso a delle società dormienti o poco attive nelle quali sono intervenuti dei cambiamenti statutari recenti;

“6° La constatazione di anomalie nelle fatture o negli ordini quando sono presentate come giustificazione delle operazioni finanziarie, quali l'assenza del numero di immatricolazione al registro del commercio e delle società, del numero SIREN, del numero di TVA, del numero di fattura, di indirizzo o di data;

“7° Il ricorso non chiaro a dei conti utilizzati come dei conti di passaggio o per i quali transitano multiple operazioni tanto a debito che a credito, allorquando i saldi dei conti sono spesso vicino allo zero;

“8° Il ritiro frequente di contanti da un conto professionale o il loro deposito su un tale conto non giustificato dal livello o la natura dell'attività economica;

“9° La difficoltà di identificare i beneficiari effetti ed i legami tra l'origine e la destinazione dei fondi in ragione dell'utilizzazione di conti intermediari o di conti di professionisti non finanziari come conti di passaggio, o del ricorso a delle strutture societarie complesse e a delle costruzioni giuridiche e finanziarie che rendono poco trasparenti i meccanismi di gestione e amministrazione;

“10° Le operazioni finanziarie internazionali senza causa giuridica o economica apparente che si limitano il più sovente a dei semplici transiti di fondi in provenienza o a destinazione dell'estero, in particolare quando essi sono realizzati con degli Stati o dei territori di cui al 1°;

“11° Il rifiuto del cliente di produrre dei documenti giustificativi quanto alla provenienza dei fondi ricevuti o quanto ai motivi avanzati nei pagamenti, o l'impossibilità di produrre questi documenti;

“12° Il trasferimento di fondi verso un paese straniero seguito dal loro rimpatrio sotto la forma di prestito;

“13° L'organizzazione dell'insolvenza mediante la vendita rapida di attivi a delle persone fisiche o giuridiche collegate o a delle condizioni che traducono un disequilibrio manifesto e ingiustificato dei termini della vendita;

“14° L'utilizzazione corrente da parte di persone fisiche domiciliate e aventi una attività in Francia, di conti detenuti da società estere;

“15° Il deposito da parte di un privato di fondi senza rapporto con la sua attività o la sua situazione patrimoniale conosciuta;

“16° La realizzazione di una transazione immobiliare ad un prezzo manifestamente sottovalutato.

Gli “Experts-Comptables” sono soprattutto confrontati alla frode fiscale, alla frode dei contributi sociali, agli abusi di beni sociali, alla falsa fatturazione.

ARPEC (Analisi dei Rischi della Professione di “expertise comptable”)

2.1 Frode fiscale

Il delitto di frode fiscale è definito dall'articolo 1741 del codice generale delle imposte: “chiunque si è fraudolentemente sottratto o ha tentato di sottrarsi fraudolentemente alla redazione o al pagamento totale o parziale delle imposte”. Questo delitto implica dunque di infrangere coscientemente la regolamentazione e non potrebbe confondersi con la ottimizzazione fiscale.

L'articolo D.561-32-1 del CMF sopracitato fornisce i criteri che permettono di apprendere la frode fiscale.

L'ANR (Analisi Nazionale dei Rischi): la frode fiscale può innanzitutto essere legata alle frodi delle società commerciali, principalmente centrate sulla TVA, l'imposta sulle società e l'imposta sulle plusvalenze. I settori automobile, finanziario e assicurativo, della costruzione e le attività specializzate, scientifiche e tecniche sono particolarmente interessati dalla frode fiscale.

ARPEC

La regolamentazione francese LBC-FT non fissa alcuna soglia per redigere una dichiarazione di sospetto di un delitto di riciclaggio di frode fiscale. Il delitto primario di frode fiscale deve tuttavia corrispondere a uno dei 16 criteri richiamati all'articolo D561-32-1 del CMF. Tuttavia, l'articolo L.228 del libro delle procedure fiscali dispone che l'amministrazione è tenuta ad informare il procuratore della Repubblica dal momento che la frode verte su dei diritti di un importo superiore a 100.000 € e che le maggiorazioni di almeno il 40% sono state applicate. Quando l'importo è inferiore a 100.000 €, la denuncia non potrà essere depositata che dopo avviso favorevole della commissione delle infrazioni fiscali.

2.2 La frode dei contributi sociali

La frode ai contributi sociali designa tutti i comportamenti e le azioni di frode alla sicurezza sociale, che ricopre sostanzialmente due nozioni: la frode ai contributi sociali, che corrisponde principalmente al lavoro illegale (definito dall'articolo L.8211-1 del codice del lavoro) e la frode alle prestazioni sociali (percezione non dovuta di prestazioni sociali).

ANR

La frode ai contributi sociali consiste, per un imprenditore o un professionista, a non adempiere al versamento dei contributi sociali, mediante diversi artifici (false dichiarazioni o omissioni, lavoro dissimulato, distrazione di contributi sociali). La frode alle prestazioni sociali, concerne le prestazioni di malattia, le prestazioni familiari e le prestazioni

pensionistiche. Essa può essere anche il fatto degli assicurati, via delle false dichiarazioni, delle dichiarazioni fraudolente, della frode documentaria o della dissimulazione di risorse, ma ugualmente dei professionisti della sanità nei casi di frode alle prestazioni di malattia mediante delle fatturazioni fittizie o delle frodi alla nomenclatura (fatturazione degli atti senza prescrizione medica)... la frode alle prestazioni sociali costituisce dunque un obiettivo debole in termini di riciclaggio di capitali, tanto più che il prodotto della frode è generalmente direttamente speso dai frodatori, essa può tuttavia presentare una delle modalità di micro finanziamento del terrorismo.

ARPEC

2.3 Abusi di beni sociali

L'abuso di beni sociali è definito agli articoli L.241-3 e L.242-6 del codice di commercio, come il fatto, per i dirigenti, di fare, in malafede, dei beni o del credito della società, un uso che essi fanno contrario all'interesse di quest'ultima, a dei fini personali o per favorire un'altra società o impresa nella quale essi sono interessati direttamente o indirettamente.

Gli Experts-Comptables possono essere in presenza di minacce d'abuso di beni sociali, in particolare quando sono in corso delle procedure legate alla ristrutturazione e al trattamento dell'insolvenza di una società.

I criteri d'allerta possono essere anche l'esistenza di conti finanziamento soci in dare dei dirigenti di certe società commerciali, la dissimulazione di attivi all'estero durante una procedura di salvaguardia, o degli anticipi consentiti tra società sorelle nel corso di procedure collettive, contrarie all'interesse sociale di queste ultime.

2.4. False fatture

L'emissione di false fatture è sanzionata dal delitto penale di falso (articolo 441-1 del codice penale).

Essa costituisce un mezzo di eludere l'imposta (TVA, imposta sugli utili, diritti di dogana, ...) e può allora cadere sotto l'egida dell'articolo 1743 del codice generale delle imposte (delitto contabile che consiste nel passare delle scritture inesatte fittizie). Essa permette

anche la giustificazione ingannevole dell'origine di redditi, constatando dei ricavi fittizi che supportano di fatto l'imposta.

Inadempimento di una operazione

46 Quando l'Expert-Comptable sa, sospetta o ha delle buone ragioni di sospettare che una operazione, che egli si appresta a eseguire, in particolare un pagamento o un recupero nel quadro di una missione di mandato di pagamento dei debiti e di una missione di recupero amichevole dei crediti, porta su delle somme provenienti da una infrazione passibile di una pena privativa di libertà superiore a un anno o sono legate al finanziamento del terrorismo, egli procede immediatamente alla redazione di una dichiarazione di sospetto e si astiene dall'effettuare la detta operazione sospetta. Egli non potrà proseguire nel rispetto delle sue obbligazioni deontologiche che, se, TRACFIN non ha notificato una opposizione, o se al termine della scadenza d'opposizione notificata da TRACFIN, nessuna decisione del Presidente del Tribunale Giudiziario di Parigi, gli è arrivata.

Quando un'operazione, dovendo fare l'oggetto della dichiarazione di sospetto, è già stata realizzata, sia perché è stato impossibile soprassedere alla sua esecuzione, sia perché il suo riporto avrebbe potuto fare ostacolo a delle investigazioni portanti su una operazione sospetta di riciclaggio di capitali o al finanziamento del terrorismo, sia perché è apparso posteriormente alla sua realizzazione, che essa era soggetta a questa dichiarazione, l'Expert-Comptable ne informa senza indugio TRACFIN, a mezzo di una dichiarazione di sospetto.

Modalità di dichiarazione

47 La dichiarazione di sospetto è effettuata dall'Expert-Comptable in carico della missione.

48 La dichiarazione di sospetto è redatta per iscritto.

Essa è effettuata:

- sia per via elettronica sulla piattaforma Hermes accessibile a partire dal sito internet di TRACFIN;
- sia mediante un formulario da scaricare sul sito.

In casi eccezionali, essa potrà essere raccolta verbalmente da un agente di TRACFIN in presenza di un Expert-Comptable.

Diritto di comunicazione di TRACFIN

50 L'Expert-Comptable è tenuto a rispondere a TRACFIN nei termini fissati da quest'ultimo, per ogni domanda di documenti, informazioni o dati, qualunque sia il supporto utilizzato, dal momento che egli li ha raccolti o redatti, che questa domanda sia o meno consecutiva ad una dichiarazione di sospetto che egli ha prodotto.

Riservatezza del segreto professionale

51a-È vietato, sanzionato da un'ammenda di 22.500 € ai sensi dell'Art. L574-1 del codice monetario e finanziario, di portare alla conoscenza di chiunque, all'eccezione del comitato LBC-FT del CSOEC, l'esistenza ed il contenuto di una dichiarazione di sospetto o di un diritto di comunicazione di TRACFIN o l'esistenza di una opposizione messa in opera da TRACFIN.

52 La dichiarazione di sospetto, nella sua esistenza e nel suo contenuto, non è accessibile all'autorità giudiziaria, che su requisizione presso TRACFIN, nel solo caso in cui essa sia necessaria alla messa in opera della responsabilità dell'Expert-Comptable, della sua struttura d'esercizio professionale, dei dirigenti o preposti di questa struttura e quando l'inchiesta giudiziaria fa apparire che essi possano essere implicati nel meccanismo di riciclaggio di capitali o al finanziamento del terrorismo che essi hanno rivelato.

Essa può invece essere prodotta nel quadro di una procedura disciplinare dall'Expert-Comptable, la sua struttura d'esercizio professionale, i dirigenti o i preposti di questa struttura, come mezzo di difesa nel caso di messa sotto accusa della loro responsabilità.

53 Nessun procedimento penale fondato sulla rottura del segreto professionale, nessuna azione in responsabilità civile, né alcuna azione disciplinare possono essere intentati contro un Expert-Comptable, o la sua struttura d'esercizio professionale, i suoi dirigenti e preposti, quando essi avranno di buona fede fatto una dichiarazione di sospetto o risposto a una domanda di comunicazione emanante da TRACFIN, o quando essi avranno di buona fede segnalato una divergenza in rapporto con il registro dei beneficiari effettivi alla cancelleria del tribunale di commercio.

Autorità di controllo

54 Il controllo del rispetto degli obblighi per gli Experts-Comptables e la loro struttura d'esercizio professionale delle disposizioni legali e regolamentari in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali o al finanziamento del terrorismo, è stato delegato dalla legge all'OEC, e più particolarmente al suo comitato LBC-FT.

57 Nel caso di inadempimento agli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali o al finanziamento del terrorismo da parte di un Expert-Comptable o di una struttura di esercizio professionale, l'OEC può ingaggiare nei loro confronti una procedura di sanzioni e il CMF fa obbligo di avvisare il procuratore della Repubblica.

Allegati:

1-linee guida OEC www.michelinimauro.com/files/file/en/1635493048-1687-1.pdf?_ga=2.2040308.4900089.1635405361-623578184.1630937215

2- linee guida ARPEC www.michelinimauro.com/files/file/en/1635493240-1688-1.pdf?_ga=2.244712512.4900089.1635405361-623578184.1630937215

3- linee guida ANR www.michelinimauro.com/files/file/en/1635493332-1689-1.pdf?_ga=2.206449750.4900089.1635405361-623578184.1630937215

4-questionario LAB www.michelinimauro.com/files/file/en/1635493403-1690-1.pdf?_ga=2.206449750.4900089.1635405361-623578184.1630937215

5- esempio di scheda LAB www.michelinimauro.com/files/file/en/1635493473-1691-1.pdf?_ga=2.177737056.4900089.1635405361-623578184.1630937215

Il Manuale di organizzazione dello studio www.michelinimauro.it/lorganizzazione-ed-il-funzionamento-dello-studio/manuale-di-organizzazione-dello-studio-31-768-0.html

3.L'attività di contrasto alle forme di evasione fiscale seriale in Italia.

3.0. Sequestro e confisca tra il diritto penale, le misure di prevenzione patrimoniali e il diritto penale tributario.

I reati di riciclaggio e autoriciclaggio sono previsti rispettivamente dagli articoli 648 bis e 648 ter 1 del codice penale.

Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Commento:

In parole più semplici, realizza il reato di riciclaggio colui che, non essendo l'autore del reato presupposto, ricicla le disponibilità finanziarie illecite, cercando poi di impiegarle in attività economiche al fine di nascondere la provenienza.

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Commento:

In parole più semplici, realizza il reato di autoriciclaggio colui che, essendo l'autore di (o avendo concorso in) un reato presupposto, che ha prodotto disponibilità finanziarie illecite, cerca poi di impiegarle in attività economiche, al fine di nascondere la provenienza.

La fattispecie presenta quindi due reati, quello principale che genera la disponibilità finanziaria illecita, e quello subordinato (il riciclaggio), che la nasconde.

L'auto-riciclaggio si realizza quindi quando l'autore di entrambi i reati è la medesima persona.

Il concetto interessa anche la generalità dei contribuenti, perché si applica anche al diritto penale tributario, nel caso in cui il contribuente cerchi di nascondere le disponibilità finanziarie che derivino da evasione fiscale.

Vedremo poi, successivamente, la trattazione della disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo⁷⁴ del 2000.

Art. 648-quater c. p. Confisca.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale (patteggiamento), per uno dei delitti previsti dagli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la

disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Commento:

La confisca per equivalente è sempre obbligatoria ex art.648 quater nei confronti della società schermo utilizzata per riciclare somme provenienti dal reato di riciclaggio in altre attività.

Di seguito vengono, invece, presentati i vari articoli che disciplinano il sequestro e la confisca nell'ambito del codice penale, rispetto a quelli che disciplinano il sequestro e la confisca nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniali (-combinati disposto degli articoli 1, 4,16,20, 24 e 25 del CAM).

La confisca nell'ambito penale, segue il percorso processuale del procedimento/processo penale, mentre la confisca nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniali, prescinde dall'accertamento dei reati, basandosi unicamente sulla base di passati, presenti e/o futuri comportamenti criminosi.

Il procedimento/processo penale tende quindi all'accertamento della responsabilità penale in capo al soggetto, mentre la misura di prevenzione patrimoniale, può essere disposta anche a prescindere o prima del riconoscimento processuale della responsabilità penale del soggetto. Può anche non essere mai intrapreso l'accertamento di reati in sede penale.

Art. 29. Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale (CAM).

L'azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

“In termini generali, l'articolo 29 del CAM ha codificato il principio di autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale. Esso comporta una differente funzione e struttura nonché una diversa modalità di formazione della prova nei rispettivi giudizi: nel primo caso, la pericolosità è espressa mediante condotte che non necessariamente

costituiscono reato e che sono localizzate attraverso il concetto di “dimora” della persona, e altresì verificate in un procedimento che, pur se giurisdizionalizzato, vede quali titolari dell’azione di prevenzione soggetti diversi; nel secondo caso, a seguito dell’esercizio dell’azione penale, la responsabilità è ricollegata a un determinato fatto-reato oggetto di verifica nel processo. Sebbene tale “diversità”, non possa costituire un alibi per la degradazione delle garanzie processuali, il principio dell’autonomia postula che, anche in assenza di un giudizio positivo circa la responsabilità penale, il giudice della prevenzione possa comunque pervenire a una dichiarazione di pericolosità che può determinare l’emanazione di una misura patrimoniale. Invero, seppure il giudice della misura di prevenzione possa ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici anche in assenza di procedimento penale, egli è tuttavia vincolato a recepire l’eventuale esito assolutorio non dipendente dall’applicazione di cause estintive, tranne che per i fatti storicamente accertati che rivestano carattere di rilievo.

Di recente i giudici di legittimità, ampliando le ipotesi di valorizzazione dei mezzi probatori derivanti da un procedimento penale, hanno affermato che, in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l’autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad una affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lettera b del CAM, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche, a seguito di sentenza di assoluzione..., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti-nel merito o per preclusioni processuali- per una condanna penale, ben possano essere posti alla base di un giudizio di pericolosità”. Sistema Penale. Fascicolo 9/2020 pagine 49,50.

“Parimenti, poiché normalmente e logicamente l’illecito arricchimento è un effetto della pericolosità (intesa quale capacità di generare reddito illecito tramite delitti), è assolutamente conforme alla finalità dell’istituto procedere all’ablazione di beni acquisiti dopo la cessazione formale della pericolosità, quando si sia provato che la provvista

finanziaria si sia formata proprio nel periodo in cui sono state compiute le attività criminali”. Sistema Penale. Fascicolo 9/2020 pagina 39.

In materia poi di confisca di prevenzione dobbiamo distinguere tra la cosiddetta pericolosità qualificata e la cosiddetta pericolosità comune.

Di entrambe, l'appartenenza a l'una o l'altra categoria di pericolosità, va desunta esclusivamente sulla base di elementi fattuali.

Della pericolosità comune si dirà più oltre in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Qui basti ricordare che trattasi di persone che sono solite realizzare condotte delittuose, e non punite con semplici contravvenzioni, seppure non tali da integrare estremi di reato (art. 4 lett. c) e art. 1 lettera a) e b) del CAM).

“Di diversa natura la cosiddetta pericolosità “qualificata” rappresentata dalle persone indiziate di partecipazione ad associazione mafiosa o della commissione di gravi delitti (articolo 4 lettera a) e b) del CAM).

Il termine indiziato sta a indicare “la qualificata probabilità” di commissione del reato, solo in parte assimilabile ai gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione della misura cautelare. Se occorre la certezza della commissione dei reati indicati (esistenza di un'associazione di tipo mafioso, con le caratteristiche previste dall'art. 416-bis c.p., o degli altri reati elencati), secondo il tipico standard penalistico, la diversità tra procedimento penale e di prevenzione rileva sotto il profilo del grado e del tipo di prova circa il dato della partecipazione del soggetto all'associazione criminale ovvero di commissione del reato: nel procedimento di prevenzione, a differenza di quello penale, non si richiedono elementi tali da indurre a un convincimento di certezza, essendo sufficienti circostanze di fatto, oggettivamente valutabili e controllabili, che conducano a un giudizio di ragionevole probabilità circa l'appartenenza del soggetto al sodalizio criminoso o la commissione dei reati previsti”, Francesco Menditto. Diritto Penale Contemporaneo. Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità “da profitto” (mafie, corruzione, evasione fiscale). Appunti a margine di alcune proposte di modifica normativa, pagine 4 e 5.

La confisca nel codice penale

“Il procedimento penale è la sede nella quale si accerta la responsabilità penale di un soggetto, ossia l’ascrivibilità allo stesso di una condotta identificata dalla Legge (codice penale, leggi speciali, ecc. ecc.) come reato, sia dal punto di vista materiale ed oggettivo che soggettivo.

.....

La materia della prevenzione è fuori dall’orbita del diritto penale, non si occupa della responsabilità penale del soggetto, perché è preordinata all’accertamento di requisiti soggettivi (pericolosità sociale al momento dell’accumulazione patrimoniale) ed oggettivi (sproporzione o indici di illecita derivazione) dai quali possa evincersi l’illegittima disponibilità diretta o indiretta di beni, in modo che sia realizzata l’esigenza preventiva in senso stretto, consistente nell’impedire che capitali di origine illecita vengano immessi nel circuito legale dell’economia”, (Stefania Di Buccio Il circolo della legalità. L’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati: esigenza comune, diversi strumenti. Sequestri e confische nel procedimento penale e nel procedimento di prevenzione. Bononia University Press, 2019, pagine 16 e 17).

La confisca diretta

La confisca delle cose che servono a commettere il reato o che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo nasce dal convincimento che il permanere di tali cose o il loro risultato possa conservare un rischio di pericolosità intrinseca.

Art. 240 Codice Penale

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

....

È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

“La confisca, misura di sicurezza patrimoniale, consiste nell’espropriazione delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato ovvero che ne rappresentano il prodotto,

il profitto o

il prezzo.

Essa configura inoltre l'unica misura di sicurezza “reale” prevista dal codice penale, in quanto relativa a cose, mobili o immobili, ed è applicabile sia in via facoltativa, che obbligatoria, a seconda del tipo di relazione intercorrente tra le cose stesse ed il reato.

Difatti, mentre per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per le cose che ne rappresentano il prodotto od il profitto la confisca dipende dalla discrezionalità del giudice, per le cose che ne costituiscono il prezzo o la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, oppure per gli strumenti informatici utilizzati per commettere reati informatici, la confisca è invece prevista come obbligatoria.

Pertanto, mentre per le cose oggetto di confisca obbligatoria il legislatore presume la pericolosità, per le cose oggetto di confisca facoltativa il giudice deve accertare la sussistenza di un nesso eziologico diretto ed essenziale tra esse ed il fatto di reato, onde valutarne il pericolo scaturente dalla libera disponibilità delle stesse.

In generale, la confisca tende a prevenire la commissione di nuovi reati, mediante l'espropriazione di cose che, provenendo da reati o comunque strettamente collegate alla loro esecuzione, mantengono viva l'idea e l'attrattiva del reato.

A differenza delle altre misure di sicurezza, la confisca prescinde dalla pericolosità sociale dell'autore del reato e rappresenta un provvedimento irrevocabile ad effetti istantanei e permanenti, dato che non viene applicata la norma di cui all'art. 207.

Ad ogni modo, per prodotto del reato va intesa la cosa materiale che trae origine dal reato stesso (ad es. le banconote false); per profitto il guadagno od il vantaggio economico derivato dall'illecito penale (ad es. il denaro frutto della rapina), mentre per prezzo deve intendersi la somma o l'utilità conseguita al fine di commettere il reato (ad es. il denaro ricevuto in cambio della commissione di un omicidio”).

La confisca indiretta:

a. per equivalente o di valore

Art.322-ter.c.p.. Confisca

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale (patteggiamento), per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Commento:

La confisca è una misura di sicurezza patrimoniale disciplinata dall'art. 240 c.p. che, ponendo un vincolo di indisponibilità sui beni del reo, si realizza con l'espropriazione a favore dello Stato di ciò che è servito a commettere il reato (prezzo del reato), ovvero che dal reato è derivato, costituendone il prodotto (ciò che scaturisce dal reato) o il profitto (il vantaggio che ne deriva).

La confisca per equivalente rappresenta quindi una fattispecie di confisca disciplinata dall'art. 322 ter c.p., per la quale, nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

b. per sproporzione

La confisca “per sproporzione” o “allargata”:

Art. 240-bis c. p. (Confisca in casi particolari).

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale (patteggiamento), per taluno dei delitti previsti dall'....., 648-bis, 648-ter e 648-ter.1,..... è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge.....

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Commento:

Vediamo quindi che, nel caso di condanna, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo per i delitti di riciclaggio (art.648 bis c.p.) e autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.),quando il soggetto ne risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito.

Ecco quindi che si introduce la nozione di sproporzione tra disponibilità finanziarie e altro, e reddito dichiarato. Il reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito —diventa così la pietra miliare, il bench mark di riferimento in materia penale per l'applicazione dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio.

“Da un lato, la confisca di cui all’articolo 240-bis c.p., misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all’affine confisca di prevenzione, presuppone

l'accertamento giudiziale della commissione di un reato tipico in grado di generare ricchezza; dall'altro, la confisca di prevenzione prescinde da tale accertamento e, per di più, prevede l'ipotesi (assente nel primo caso) che la sproporzionata ricchezza che si presume illegale (e della quale non sia stata data legittima giustificazione) sia frutto di attività illecite oppure ne costituisca il reimpiego.

La confisca cosiddetta allargata è caratterizzata, per un verso, da una funzione special-preventiva (tipica di ogni misura di sicurezza patrimoniale) e, per altro verso, da una funzione di prevenzione diretta a evitare il perpetuarsi di ricchezza illecita". Sistema Penale. Fascicolo 9/2020 pagina 56.

La confisca "di prevenzione":

LIBRO I (CAM).

Le misure di prevenzione.

Titolo I. LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI.

Capo I. Le misure di prevenzione personali applicate dal questore.

Art. 1. Soggetti destinatari.

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

Capo II. Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria. Sezione I. Il procedimento applicativo.

Art. 4. Soggetti destinatari.

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

....

c) ai soggetti di cui all'articolo 1;

.....

N.B. La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della lettera c, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a).

Rileva la corte:

“Con riferimento, in particolare, alle “fattispecie di pericolosità generica” disciplinate dall'art. 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011 i loro elementi costitutivi sono stati dalla Corte di cassazione precisati nei termini seguenti.

L'aggettivo «delittuoso», che compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso che l'attività del proposto debba caratterizzarsi in termini di “delitto” e non di un qualsiasi illecito....., sì da escludere, ad esempio, che «il mero status di evasore fiscale» sia sufficiente a fondare la misura, ben potendo l'evasione tributaria consistere anche in meri illeciti amministrativi

L'avverbio «abituale», che pure compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto....., in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate....., talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia

consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi.....

Il termine «traffici» delittuosi, di cui alla lettera a) del medesimo articolo, è stato in un caso definito come «qualsiasi attività delittuosa che comporti illeciti arricchimenti, anche senza ricorso a mezzi negoziali o fraudolenti [...]», risultandovi così comprese anche attività «che si caratterizzano per la spoliazione, l'approfittamento o l'alterazione di un meccanismo negoziale o dei rapporti economici, sociali o civili» In altra pronuncia, il termine è stato invece inteso come «commercio illecito di beni tanto materiali (in via meramente esemplificativa: di stupefacenti, di armi, di materiale pedopornografico, di denaro contraffatto, di beni con marchi o segni distintivi contraffatti, di documenti contraffatti impiegabili a fini fiscali, di proventi di delitti in tutte le ipotesi di riciclaggio) quanto immateriali (di influenze illecite, di notizie riservate, di dati protetti dalla disciplina in tema di privacy, etc.), o addirittura concernente esseri viventi (umani, con riferimento ai delitti, ed animali, con riferimento alla normativa di tutela di particolari specie), nonché a condotte lato sensu negoziali ed intrinsecamente illecite (usura, corruzione), ma comunque evitando che essa si confonda con la mera nozione di delitto [...] da cui sia derivato una qualche forma di provento»

Il riferimento ai «proventi» di attività delittuose, di cui alla lettera b) della disposizione censurata, viene poi interpretato nel senso di richiedere la «realizzazione di attività delittuose che [...] siano produttive di reddito illecito» e dalle quale sia scaturita un'effettiva derivazione di profitti illeciti

Nell'ambito di questa interpretazione "tassativizzante", la Corte di cassazione – in sede di interpretazione del requisito normativo, che compare tanto nella lettera a) quanto nella lettera b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, degli «elementi di fatto» su cui l'applicazione della misura deve basarsi – fa infine confluire anche considerazioni attinenti alle modalità di accertamento in giudizio di tali elementi della fattispecie. Pur muovendo dal presupposto che «il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione – anche in assenza di procedimento penale correlato – in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione»....., si è precisato: che non sono sufficienti meri indizi, perché la

locuzione utilizzata va considerata volutamente diversa e più rigorosa di quella utilizzata dall'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 per l'individuazione delle categorie di cosiddetta pericolosità qualificata, dove si parla di «indiziati» (Cass., n. 43826 del 2018 e n. 53003 del 2017); che l'esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato fatto impedisce, alla luce anche del disposto dell'art. 28, comma 1, lett. b), che esso possa essere assunto a fondamento della misura, salvo alcune ipotesi eccezionali; che occorre un pregresso accertamento in sede penale, che può discendere da una sentenza di condanna oppure da una sentenza di proscioglimento per prescrizione, amnistia o indulto che contenga in motivazione un accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte di quel soggetto

12.– Le odierne questioni di legittimità costituzionale devono, allora, assumere a proprio oggetto le disposizioni censurate nella lettura fornite dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, al fine di verificare se tale interpretazione – sviluppatasi in epoca in larga misura successiva alla sentenza della Corte EDU de Tommaso – ne garantisca ora un'applicazione prevedibile da parte dei consociati.

....

Non sono, dunque, conferenti in questa sede i pur significativi sforzi della giurisprudenza – nella perdurante e totale assenza, nella legislazione vigente, di indicazioni vincolanti in proposito per il giudice della prevenzione – di selezionare le tipologie di evidenze (genericamente indicate nelle disposizioni in questione quali «elementi di fatto») suscettibili di essere utilizzate come fonti di prova dei requisiti sostanziali delle “fattispecie di pericolosità generica” descritte dalle disposizioni in questa sede censurate: requisiti consistenti – con riferimento alle ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 – nell'essere i soggetti proposti «abituamente dediti a traffici delittuosi» e – con riferimento alla lettera b) – nel vivere essi «abituamente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose».

12.2.– Questa Corte ritiene che, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza de Tommaso, risulti oggi possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi all'art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali «casi» – oltre

che in quali «modi» – essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione....., nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca.

La locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche “categorie” di reato.

.....

Le “categorie di delitto” che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito – da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) – per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito.

.....

Quanto, invece, alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, i requisiti poc’anzi enucleati dovranno – in conformità all’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di cui si è poc’anzi dato conto, essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l’illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare. Dal momento che, secondo quanto autorevolmente affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, la necessità della correlazione temporale in parola «discende dall’apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecite», l’ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente

rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare.

12.3.– L'altra fattispecie..... di cui all'art. 1, lettera a), del d.lgs. n. 159 del 2011, appare invece affetta da radicale imprecisione, non emendata dalla giurisprudenza successiva alla sentenza de Tommaso.

Alla giurisprudenza, infatti, non è stato possibile riempire di significato certo, e ragionevolmente prevedibile ex ante per l'interessato, il disposto normativo in esame.

Invero, come poc'anzi evidenziato, sul punto convivono tutt'oggi due contrapposti indirizzi interpretativi, che definiscono in modo differente il concetto di «traffici delittuosi». Da un lato, ad esempio, la sentenza della Corte di cassazione, n. 11846 del 2018, fa riferimento a «qualsiasi attività delittuosa che comporti illeciti arricchimenti, anche senza ricorso a mezzi negoziali o fraudolenti [...]», ricomprendendovi anche attività «che si caratterizzano per la spoliazione, l'approfittamento o l'alterazione di un meccanismo negoziale o dei rapporti economici, sociali o civili». Dall'altro, e sempre a guisa d'esempio, la pronuncia della Corte di cassazione, n. 53003 del 2017, si riferisce al «commercio illecito di beni tanto materiali [...] quanto immateriali [...] o addirittura concernente esseri viventi (umani [...] ed animali [...]), nonché a condotte lato sensu negoziali ed intrinsecamente illecite [...], ma comunque evitando che essa si confonda con la mera nozione di delitto [...] da cui sia derivato una qualche forma di provento», osservando ulteriormente che «nel senso comune della lingua italiana [...] trafficare significa in primo luogo commerciare, poi anche darsi da fare, affaccendarsi, occuparsi in una serie di operazioni, di lavori, in modo affannoso, disordinato, talvolta inutile, e infine, in ambito marinarresco, maneggiare, ma non può fondatamente estendersi al significato di delinquere con finalità di arricchimento».

Simili genericissime (e tra loro tutt'altro che congruenti) definizioni di un termine geneticamente vago come quello di «traffici delittuosi», non ulteriormente specificato dal legislatore, non appaiono in grado di selezionare, nemmeno con riferimento alla concretezza del caso esaminato dal giudice, i delitti la cui commissione possa costituire il ragionevole presupposto per un giudizio di pericolosità del potenziale destinatario della misura: esigenza, questa, sul cui rispetto ha richiamato non solo la Corte EDU nella

sentenza de Tommaso, ma anche – e assai prima – questa stessa Corte nella sentenza n. 177 del 1980.

Né siffatte nozioni di «traffici delittuosi», dichiaratamente non circoscritte a delitti produttivi di profitto, potrebbero mai legittimare dal punto di vista costituzionale misure ablativo di beni posseduti dal soggetto che risulti avere commesso in passato tali delitti, difettando in tal caso il fondamento stesso di quella presunzione di ragionevole origine criminosa dei beni, che si è visto costituire la ratio di tali misure.

Pertanto, la descrizione normativa in questione, anche se considerata alla luce della giurisprudenza che ha tentato sinora di precisarne l'ambito applicativo, non soddisfa le esigenze di precisioneimposte dall'art. 42 Cost. e, in riferimento all'art. 117, comma primo, Cost., dall'art. 1 del Prot. addiz. CEDU per ciò che concerne le misure patrimoniali del sequestro e della confisca.

13.– Da ciò consegue l'illegittimità costituzionale, in ragione del loro contrasto con i parametri appena indicati, del sequestro e della confisca, ai soggetti indicati..... nell'art. 1, lettera a), del d.lgs. n. 159 del 2011 («coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi»)". La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della lettera c, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a).

“Il percorso prevenzionale ...ha l'obiettivo di consentire al soggetto di prendere consapevolezza circa le conseguenze cui si espone, nel caso decida di continuare il cammino di adesione alle regole di vita criminali accrescendo la propria pericolosità. Senza trascurare il fatto che il sistema di prevenzione italiano non risulta isolato nel panorama giuridico mondiale: ipotesi di confisca senza condanna sono presenti in Irlanda, regno Unito, USA, Sud Africa e Canada. Per di più, di recente, la Corte di Giustizia dell'UE ha stabilito che il diritto dell'Unione non osta a una normativa nazionale che autorizzi il giudice a disporre la confisca di beni acquisiti illecitamente, senza che tale procedimento sia subordinato alla constatazione di un reato o alla condanna dei presunti autori dell'illecito penale. In precedenza, la stessa Corte EDU aveva affermato la coerenza della

confisca di prevenzione con lo Statuto convenzionale”. Sistema Penale. Fascicolo 9/2020 pagina 62.

Titolo II. Le misure di prevenzione patrimoniali.

Capo I. Il procedimento applicativo.

La confisca “di prevenzione” dei beni sequestrati alla persona nei cui confronti è instaurato il procedimento delle misure di prevenzione patrimoniali, richiede l'accertamento di presupposti soggettivi e oggettivi nei confronti del soggetto (oggetto della proposta); tra i presupposti soggettivi, per quello che qui ci interessa, troviamo:

-la cosiddetta pericolosità comune, persone che vivono abitualmente, anche se solo in parte, di traffici delittuosi e dei proventi di delitti (art. 4 lett. c) e art. 1 lettera a) e b) del CAM), che con continuità sono abituate a realizzare condotte riferibili a delitti, seppur non tali da integrare estremi di reato, ovvero che si sostengano per condotta abitudinaria, anche solo in parte, con il ricavato di attività provenienti da delitto. Tale pericolosità, va desunta esclusivamente da elementi di fatto, vale a dire da circostanze obiettivamente identificabili, controllabili, con esclusione quindi di elementi privi di riscontri concreti, quali meri sospetti, illazioni e congetture.

-la cosiddetta pericolosità sociale comprendente l'accertata predisposizione al delitto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita e del suo comportamento illecito e antisociale, persistente nel tempo, tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza. La valutazione va sempre compiuta sulla base di elementi di fatto, che siano sintomatici e rivelatori di tale pericolosità.

-l'attualità della pericolosità, non potenziale, ma concreta e specifica, desunta da comportamenti in atto nel momento in cui la misura di prevenzione deve essere applicata.

Accertati i presupposti soggettivi, per poter procedere prima al sequestro (art. 20 CAM) e poi alla confisca (art. 24 CAM), devono essere presenti i seguenti due presupposti oggettivi:

-la disponibilità diretta o indiretta del bene da parte del proposto (il proposto è il soggetto, oggetto della misura di prevenzione personale e/o patrimoniale, nell'ambito della procedura di prevenzione stessa, mentre il prevenuto, è il soggetto, oggetto della procedura nell'ambito del procedimento/ processo penale).

La disponibilità del bene va intesa in senso sostanziale, e di essa ne va data la prova. La disponibilità può anche essere indiretta, a condizione che il proposto ne determini la destinazione e l'impiego, al di là della sua formale intestazione.

-l'esistenza di sufficienti indizi, primo tra tutti la sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, o l'attività svolta, tale da far ritenere che i beni siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego. Per la dimostrazione dell'esistenza di tale requisito, non sarà necessario raggiungere il livello della prova, ma sarà sufficiente la riunione di quegli indizi che possano portare alla dimostrazione dell'origine illecita dei beni o del loro reimpiego.

In passato si è molto discusso sul nesso che doveva esistere tra le misure di prevenzione personali e patrimoniali, collegando la confisca direttamente alla pericolosità della persona. Le nuove linee di politica criminale d'intervento sui patrimoni illecitamente accumulati si spostano da quelle incentrate sulla pericolosità del soggetto a quelle fondate sull'acquisizione illecita del bene da parte di persona pericolosa, o che era pericolosa, e sul rischio di inquinamento che la circolazione di tali beni nel circuito dell'economia legale possa produrre.

Oggi, la stessa Corte di Cassazione, separa le misure di prevenzione personali dalle misure di prevenzione patrimoniali; pertanto il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere avviato a prescindere da qualsiasi proposta relativa all'adozione di misure di prevenzione personali (vedi articolo 18 che segue).

Art. 16. Soggetti destinatari.

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:

a) ai soggetti di cui all'articolo 4.

Art. 18. Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto.

1- Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.

2- Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso....

....

Art. 20. Sequestro.

1. Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.....

3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.

4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.

Commento:

L'articolo 19 del CAM prevede che il titolare della proposta (tra gli altri, il Procuratore della Repubblica, il Procuratore nazionale antimafia, la DIA, il Questore) proceda anche a mezzo della GdF o della PG, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie, e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16...nonché ad indagini sull'attività economica facenti capo agli stessi soggetti allo scopo di individuare anche le fonti di reddito, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri.

Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, il Tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute.

Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il titolare della proposta (il proposto), nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società e quant'altro, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Art. 24. Confisca.

1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti (articolo 34: L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende; articolo 34-bis: controllo giudiziario delle aziende).

Art. 25. Sequestro e confisca per equivalente.

1-Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona,

In sintesi, le misure di prevenzione patrimoniali intervengono:

1-sui soggetti socialmente pericolosi e sui suoi beni, anche cessata la situazione di pericolosità (art. 18 CAM), in quanto il soggetto potrebbe continuare a fruire del godimento di questi beni.

2-anche disgiuntamente (sempre l'art. 18 CAM) rispetto alle misure di prevenzione personali, o se esse sono cessate.

3-e con la confisca, per sottrarli al circuito economico viziato e destinarli allo stato e tramite quest'ultimo nuovamente in fruizione alla collettività (circolo della legalità).

Inoltre, in forza di quanto previsto dall'articolo 29 del CAM, l'azione di prevenzione, può essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale nei confronti del soggetto.

| L'evasore fiscale e contributivo seriale rientra perfettamente nella categoria di pericolosità di cui alla lettera (a) e b) dell'articolo 1 del CAM, richiamato dalla lettera c) dell'articolo 4, in quanto il soggetto vive abitualmente di traffici delittuosi ovvero vive, anche se solo in parte, con i proventi di attività delittuose, consistenti in entrate derivanti da evasione fiscale o dal mancato pagamento dei contributi previdenziali, pur se derivanti da attività economiche apparentemente lecite. L'evasore fiscale è seriale con riferimento alla identità, sistematicità e continuità della sua attività criminale, che permeano il suo stile di vita a tutto tondo.

Tale soggetto mantiene tale profilo nel tempo, evidenziando così un particolare stile di vista delittuoso, soprattutto allorquando le singole condotte assumono rilevanza penale al superamento delle soglie previste dal decreto legislativo. n° 74 del 2000(vedi più oltre).

I reati di natura penale tributaria vengono comunque quasi sempre commessi in parallelo con i reati di natura fallimentare, quali bancarotta fraudolenta, oltre che con i reati contro il patrimonio, quali truffa, appropriazione indebita, insolvenza fraudolenta, corredate dall'associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei suddetti reati.

“Non dissimile per tipologia di attività delittuosa è il caso di cui si è occupata la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Chieti. Il collegio ha accolto l'impostazione “innovativa” della richiesta della Procura di Lanciano che, nel perimetro dei presupposti soggettivi previsti per le misure di prevenzione, inserisce una nuova figura di proposto, quella dell’”evasore fiscale socialmente pericoloso.” (Fabiana Rapino, Diritto Penale contemporaneo: La modernizzazione delle misure di prevenzione. Riflessioni a margine dell'applicazione di misure personali e patrimoniali all’”evasore fiscale socialmente pericoloso” pagina 3).

“Il proposto era a capo di un complesso sistema criminale che consentiva di ottenere ingentissimi profitti mediante l'evasione dell'IVA, e che prevedeva la costituzione di una serie di cooperative di lavoro riunite in consorzi interconnessi, le quali emettevano fatture per operazioni inesistenti finalizzate ad operare una fittizia compensazione dell'IVA a debito accumulata con le attività di prestazioni di servizio effettivamente svolte. Tali cooperative, intestate a dei prestanome, avevano durata limitata e venivano subito sostituite per ostacolare i controlli. Il Tribunale ripercorre la ricostruzione che la pubblica accusa fornisce del modus operandi del proposto, e risulta opportuno farne cenno per meglio cogliere la sistematicità ed il grado di organizzazione raggiunto per accumulare patrimoni illeciti. Il meccanismo fraudolento era organizzato su tre livelli: un primo livello composto da cooperative apparentemente regolari, destinate all'assunzione del personale, riunite in consorzi, interdipendenti, per la prestazione di servizi a società clienti; un secondo livello composto da società cooperative “filtro” che dovevano emettere fatture per operazioni inesistenti nei confronti di cooperative di primo livello, al solo scopo di intralciare la ricostruzione dei flussi finanziari; un terzo livello dato dalle cooperative “cartiere”, prive di

struttura, sedi, dipendenti, aventi l'unico fine dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti verso le cooperative del secondo livello, così compensando l'IVA a debito di queste ultime e realizzando un profitto pari all'IVA evasa". (Fabiana Rapino, Diritto Penale contemporaneo: La modernizzazione delle misure di prevenzione. Riflessioni a margine dell'applicazione di misure personali e patrimoniali all'"evasore fiscale socialmente pericoloso" pagina 2).

Anche in questo caso, è lo stile di vita criminale del prevenuto a decretarne la pericolosità sociale: condotte delittuose orbitanti nelle fattispecie penali di evasione fiscale, attuate con sistematicità e abitudine e rappresentanti l'attività principale del proposto, la "professione" dalla quale trarre sostentamento" (Fabiana Rapino, Diritto Penale contemporaneo: La modernizzazione delle misure di prevenzione. Riflessioni a margine dell'applicazione di misure personali e patrimoniali all'"evasore fiscale socialmente pericoloso" pagina 3).

L'applicabilità disgiunta delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, consente di applicare all'evasore fiscale e contributivo seriale (proposto), il sequestro e la confisca dei beni, nella disponibilità diretta o indiretta, di provenienza illecita, di cui agli articoli 20 e 24 del CAM. anche disgiuntamente, rispetto alle misure di prevenzione personali, purché in presenza della pericolosità sociale ai cui al combinato disposto degli articoli 16, 4 lett. c), 1 lettere (a) e b), a condizione che venga posta in essere in maniera non occasionale, nonché della sproporzione di cui all'articolo 24, tra il valore dei beni comunque riconducibili alla disponibilità del proposto, rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla sua attività economica.

La ricorrenza dei presupposti soggettivi, vale a dire la riconducibilità della persona a una delle categorie soggettive che consentano l'applicabilità della misura preventiva, caratterizzanti la figura dell'evasore fiscale socialmente pericoloso, non può essere desunta da condotte isolate, ma deve essere il frutto di un comportamento illecito ripetuto e/o seriale, idoneo a configurare uno dei reati previsti dal D. Lgs. 74/2000, pur se non accertati. Rileva la GdF nel corpo della circolare 1/2018 che occorre:

“una condotta abitudinaria, non occasionale, reiterata nel tempo, tale da far ritenere che il soggetto sia pericoloso e, pertanto, assoggettabile a forme di controllo finalizzate a prevenire la commissione di futuri illeciti, soprattutto mediante la sottrazione dei beni illecitamente acquisiti nella manifestazione di tale pericolosità. In aggiunta, le condotte illecite devono riguardare, come nel caso dei reati fiscali, diversi periodi d'imposta, anche se segnalate in seno a un'unica comunicazione di notizia di reato”.

L'accertamento della pericolosità implica quindi un giudizio globale sulla personalità del proposto, alla cui formazione concorrono i precedenti penali e fiscali, specie se confluiti in provvedimenti giudiziali o di accertamento e riscossione, ma anche tutta una serie di ulteriori comportamenti (anche penalmente irrilevanti), purtuttavia sintomatici, unitamente ad altri elementi e opportuni riscontri, della pericolosità sociale del soggetto.

Il Comando Generale della GdF detta ai propri reparti precise indicazioni: la formulazione di una richiesta di applicazione di misura patrimoniale preventiva nei confronti di un evasore fiscale deve essere strutturata:

“su un quadro indiziario compendiante ogni notizia o elemento utile a dimostrare, sotto il profilo soggettivo, con un giudizio prognostico, la tendenza delinquenziale del soggetto proposto preordinata a commettere gravi condotte illecite quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per consistenti importi o la presentazione di dichiarazioni fiscali fraudolente/infedeli, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'indebita sottrazione di beni alla pretesa erariale, delitti contro il patrimonio e in materia di diritto fallimentare, l'utilizzo di schemi societari fondati sul ricorso a soggetti giuridici sottoposti a giurisdizioni off-shore, violazioni in materia di lavoro e di contribuzione, fattispecie di riciclaggio e di circolazione di attività finanziarie, anche mediante l'appartenenza ad associazioni per delinquere finalizzate alla commissione di reati”, dimostrando inoltre, la sproporzione patrimonio/reddito o, in alternativa, la presenza di sufficienti indizi tali da ritenere che il patrimonio sia frutto o reimpiego di attività illecite.

L'irrelevanza dell'esistenza di redditi non dichiarati al fine di escludere l'operatività delle misure preventive poggia oramai sulla giurisprudenza., secondo cui:

- l'evasione fiscale, indipendentemente dai suoi riflessi penali, è sempre un'attività illecita;
- i redditi non dichiarati, pur se prodotti a seguito dello svolgimento di attività legali, non possono mai essere presi in considerazione ai fini della dimostrazione della coerenza del patrimonio posseduto;
- la provvista finanziaria formatasi per effetto della mancata denuncia all'Erario costituisce sempre un provento ottenuto illegalmente.

La circolare n.1/2018 della GdF ha ricordato che l'orientamento giurisprudenziale formatosi nel tempo circa l'irrelevanza dell'esistenza di redditi non dichiarati al Fisco, ai fini dell'esclusione delle misure preventive, ha trovato formale ingresso normativo nell'articolo 24, del CAM:

“in ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale”.

Cerchiamo a questo punto di allargare l'analisi sulle compatibilità tra la confisca di prevenzione patrimoniale e i diversi istituti deflattivi del contenzioso tributario, tra i quali, in particolare, l'accertamento con adesione e il ravvedimento operoso cosiddetto “allargato”.

In primo luogo, ricordiamo che, in base all'articolo 12 bis Decreto Legislativo 74/2000:

2. “La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.”

Anche se la restituzione di tutto o parte delle somme evase, avvenute nell'ambito di un procedimento/processo penale, secondo il Tribunale di Milano, non comporta una sostanziale modifica sulla pericolosità sociale dell'evasore fiscale seriale in quanto:

“le condotte collaborative/riparatorie non risultano dirimenti nel giudizio di pericolosità sociale, sia perché ai fini dell’applicazione della confisca è sufficiente accertare la cosiddetta pericolosità sociale storica, che ben può esistere solo in un periodo della vita di una persona, sia perché la tempistica di tali scelte porta a ritenerle frutto di una strategia difensiva certamente legittima, ma non valorizzabile anche quale segno di sincero distacco dal precedente operato”.

Sulla base della circolare n. 1/2018, la GdF delinea così il possibile percorso operativo, del tutto indicativo, nell’esecuzione degli accertamenti economico-patrimoniali finalizzati all’eventuale proposta di applicazione di una misura preventiva patrimoniale.

“I militari procedono preliminarmente alla ricostruzione del profilo soggettivo e oggettivo dell’indiziato.

Profilo soggettivo: Profilazione anagrafica, ricognizione dei precedenti penali e di polizia, acquisizione di ulteriori elementi di contesto, anche da fonti aperte.

Profilo oggettivo: Redditi dichiarati, attività economiche esercitate, partecipazioni e incarichi societari, cointeressenze, proprietà immobiliari e mobiliari.

Successivamente, verrà verificato il requisito della sperequazione economica ovvero quello del reimpiego.

Per la ricostruzione del profilo soggettivo dell’indiziato, i militari potranno, a titolo esemplificativo: – eseguire accertamenti anagrafici nei confronti del proposto, dei familiari e dei conviventi nell’ultimo quinquennio, estendendola anche agli altri familiari non conviventi (padre, madre, fratelli e sorelle); – acquisire i precedenti penali e di Polizia, mediante la consultazione del casellario giudiziale, dell’archivio dei carichi pendenti e dello schedario del Reparto, nonché mediante l’interrogazione delle diverse banche dati disponibili.

L’obiettivo principale dell’indagine è, infatti, quello di far emergere la pericolosità sociale dell’indiziato, intesa quale attitudine a commettere illeciti, “che si esprime con

comportamenti di varia natura, non definiti tassativamente, ma che inducano a ritenere come probabile la futura commissione di reati”.

Il manuale sui controlli rileva che significativi saranno

“gli accertamenti sui precedenti fiscali, penali e di polizia, anche se i procedimenti penali nei quali l’indiziato sia stato coinvolto si fossero conclusi con assoluzioni (non nel merito) o con pronunce di non punibilità, ad esempio: in ragione dell’intervenuta prescrizione, posto che l’applicazione delle misure di prevenzione non richiede, come detto, la necessità di una condanna.”

Per delineare il profilo oggettivo dell’indiziato, invece, i militari procedono, in via esemplificativa:

- “– a rilevare il profilo reddituale, mediante la consultazione delle banche dati;
- ad acquisire le informazioni sulle attività economiche esercitate, sulle cointeressenze societarie, sulla titolarità di licenze e sui ruoli societari ricoperti dal proposto e dai propri familiari e/o conviventi, incrociando i dati estrapolati dalle banche dati Anagrafe Tributaria, Serpico Profilato e Telemaco;
- a censire le informazioni di natura finanziaria;
- a individuare il patrimonio immobiliare;
- a ricostruire il patrimonio mobiliare registrato.

Ulteriormente, al fine di verificare l’eventuale incoerenza tra redditi e patrimonio in capo al proposto, possono essere acquisiti dati concernenti la capacità di spesa riportati nel c.d. “spesometro” e potrà essere rilevato il c.d. “consumo medio mensile” (alimentari e non alimentari) di una famiglia italiana (relativo all’arco temporale oggetto di indagine).”

Osserva ancora la GdF che,

“l’obiettivo delle indagini patrimoniali non va perseguito mediante il ricorso esclusivo alle banche dati, pur di indubbia utilità ma, deve essere espressione di una più ampia attività estensibile anche ad acquisizioni documentali presso terzi, ad assunzioni testimoniali ed al

sequestro delegato di quanto ritenuto utile a dimostrare la sproporzione fra patrimonio e redditi/attività dichiarate.

L'insieme di tutte le informazioni raccolte deve essere utilizzato per la redazione del "prospetto della coerenza/incoerenza patrimoniale", al fine di verificare, alternativamente:

- l'eventuale sperequazione economica esistente fra i redditi lecitamente dichiarati dal proposto, dai membri del proprio nucleo familiare (conviventi dell'ultimo quinquennio) e da terzi (di cui il proposto abbia la titolarità per interposta persona) rispetto agli investimenti effettuati;
- il ricorrere di sufficienti indizi per desumere che essi siano frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego."

Art. 79. Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a carico delle persone nei cui confronti sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 67.

5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.

6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici utilizzano:

2) I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52; 3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;

Articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte utilizzano:

2) I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché' non risultino dalle scritture

contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale (1);

“.....Viene ora in esame il tema peculiare della pericolosità (generica) dell’evasore fiscale. Non è dato, in realtà, ricavare l’esistenza di tale ipotetica preclusione in alcuno degli articoli del ...CAM ed in particolare del suo articolo 79....

La prima di dette previsioni si limita, infatti, a contemplare la possibilità di esperire accertamenti di carattere fiscale, economico e patrimoniale a carico dei soggetti nei cui confronti, sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, nei casi in cui ciò si renda evidentemente necessario e vale a dire quando la misura stessa(in ipotesi di natura ablatoria) non abbia già comportato l’effettuazione di quelle stesse verifiche; la seconda impone a sua volta di ricomprendere nel reddito imponibile i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, facendo salvi quelli già sottoposti a sequestro o confisca penale per la semplice ragione che è illogico sottoporre a prelievo fiscale redditi già acquisiti al patrimonio dello Stato (confiscati) o anche solo gravati da vincolo d’indisponibilità in vista di quella destinazione (sequestro).” Cassazione Penale, Sez. VI, 21 novembre 2017 (ud. 21 settembre 2018), n. 53003 Presidente Conti, Relatore Villoni

Commento:

Quindi viene confermata la possibilità di esperire accertamenti di natura fiscale, fatti salvi quei redditi già colpiti da sequestro e/o confisca.

“Di conseguenza, potrebbe validamente affermarsi che l’art. 79, Decreto Legislativo 159 del 2011(CAM) attribuisca in capo alla Guardia di Finanza non solo una funzione di controllo della posizione fiscale dei soggetti sottoposti a prevenzione, ma anche un vero e

proprio potere di accertamento, in autonomia e indipendenza rispetto all'Agenzia delle Entrate".

...

In questa chiave non sarebbe ammissibile che, in sede di prevenzione, si precedesse ad accertamento ai sensi dell'art. 79, del decreto legislativo. n. 159 del 2011(CAM) del provento dell'illecito tributario. Il provento dell'illecito fiscale, infatti, non può ritenersi un reddito tassabile; al massimo può rappresentare un provento confiscabile al ricorrere delle condizioni di cui al decreto legislativo. n. 74 del 2000.

Piuttosto, l'inapplicabilità della confisca di prevenzione va sostenuta sul fondamentale rilievo che proprio l'art. 79 istituisce un apposito procedimento di accertamento dei tributi, con l'obiettivo di sottoporre ad imposizione quei redditi imponibili che non sono stati dichiarati all'Erario da parte del proposto. Di conseguenza, a mezzo del procedimento di accertamento enucleato dall'articolo 79, si dovrebbe giungere all'eliminazione del provento dell'illecito fiscale, elidendo in radice la necessità della confisca di prevenzione.

In altre parole, nei casi in cui, l'attività illecita non assuma connotati riconducibili- a grandi linee-alla sfera penale, in cui, quindi, non sia già stata sottoposta a confisca penale, l'attività illecita dovrebbe essere ordinariamente sottoposta alla sola tassazione. (Stefano Maria Ronco, Diritto Penale Contemporaneo. Il contribuente fiscalmente pericoloso. Profili di interrelazione tra il diritto tributario e la giurisprudenza in materia di confisca di prevenzione, pagina 11)

...

Commento:

In realtà i poteri che vengono attribuiti alla GdF non sono dei poteri autonomi e non rappresentano un ulteriore e diversa modalità di accertamento delle imposte sui redditi e sull'IVA, diversa da quanto previsto dal D.P.R. 600/'73 e dal D.P.R.633/'72.

Rappresentano semplicemente un ampliamento dei poteri in materia di investigazione ed il 6° comma precisa semplicemente che anche qualora dovesse decadere la misura di prevenzione, gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti disposti sulla base del 1° comma dell'articolo 79, rimarrebbero e verrebbero utilizzati ai fini fiscali.

Sottintendendo, a mio parere, dall'Agenzia delle Entrate, sulla base dei sopra citati DP.R.

Sicuramente c'è un problema di collegamento, da chiarire, nel senso che, se questi proventi, non già soggetti a sequestro e/o confisca, in sede di accertamento da parte della GdF in base all'articolo 79, devono seguire la via ordinaria e quindi essere accertati dall'A.E. o invece, potendo, essere soggetti a confisca in sede di misura di prevenzione patrimoniale.

A mio parere c'è inoltre una confusione lessicale. È l'A. delle E. che accerta; la GdF, accerta nel senso letterale, cioè verifica.

Rapporto tra sanzione amministrativa, reato e misura di prevenzione patrimoniale:

“È possibile l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale sul presupposto di pericolosità sociale(generica)ricorrente in caso di sistematica evasione delle imposte, purché la sottrazione all'adempimento tributario assuma caratteri delittuosi, e quindi sia accertato che tale condotta, oltre ad essere abituale, configuri un delitto. La mera abitualità nella condotta di sottrazione agli adempimenti tributari che non abbiano rilevanza come delitto, bensì come illecito amministrativo o come contravvenzione, viceversa, non costituisce valido presupposto per l'applicazione della misura.” CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA, 9 febbraio 2017 (c.c. 6 dicembre 2016) – FUMO, *Presidente* – SCARLINI, *Relatore* – LAY, P.G. (diff.) – Malara,ricorrente. La decisione:

Commento:

La mancata emersione nella dichiarazione dei redditi /IVA di proventi di attività lecite, ma non dichiarati al fisco, non costituisce una giustificazione sufficiente della provenienza del patrimonio, al fine di escludere l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale.

Di conseguenza, l'illecito fiscale sanzionato in via amministrativa non può giustificare la provenienza del patrimonio, ma non costituisce, di per sé, presupposto per l'applicazione della misura di prevenzione.

Diverso è il caso ove si riconosca all'evasore fiscale lo *status* di "soggetto abitualmente dedito a traffici delittuosi".

Si tratta di una manifestazione di pericolosità generica, non qualificata dall'appartenenza ad una consorteia criminale, bensì ancorata all'accertamento semplificato della provenienza delittuosa del patrimonio.

L'evasione fiscale può avere rilevanza penale laddove sia realizzata mediante frode, ovvero per l'omesso versamento delle imposte oltre determinate soglie, come previsto dal D. Lgs. n. 74 del 2000.

Ciò posto, la giurisprudenza recente ha aperto la strada all'ammissibilità del sequestro e della confisca dei patrimoni illecitamente accumulati a seguito di sistematica evasione fiscale, poiché anch'essa rientrerebbe nelle attività "delittuose" di cui al combinato disposto dell'art 1 e dell'art. 4, del CAM

La sentenza ha ritenuto che l'ablazione dei beni del proposto possa basarsi anche solo sull'accertata pericolosità "patrimoniale" di un soggetto che si sottragga sistematicamente al pagamento (totale o parziale) delle imposte, purché tale comportamento sia riconducibile ad attività delittuose. L'art. 1 del codice antimafia è norma di stretta applicazione, pertanto esula dalla finalità di essa e dalle intenzioni del legislatore l'estensione delle misure di prevenzione al di fuori del contesto di gravi reati, costituenti necessariamente delitti.

Quindi non è sufficiente una sistematica violazione di norme tributarie per l'applicazione della misura, ma è necessario che le condotte assumano rilevanza penale qualificata, dovendosi necessariamente versare in ipotesi delittuose circostanziate e connotate da elevata gravità. È necessario quindi riscontrare in concreto la pericolosità del proposto.

Di conseguenza l'evasione fiscale e contributiva seriale diffusa, di cui parleremo successivamente, rientra a pieno titolo nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniali, a condizione che il soggetto versi in ipotesi delittuose circostanziate; sia quindi socialmente pericoloso.

Che cosa succede se, nel frattempo, l'evasore fiscale e contributivo seriale, ha ad esempio effettuato e pagato, un ravvedimento operoso, oppure un accertamento divenuto definitivo, o conciliato un PVC?

La sentenza 13438/2018 della Suprema Corte ribadisce che lo status di evasore, non è di per sé condizione sufficiente ai fini dell'applicazione della confisca di prevenzione.

“Non può prescindersi, nel giudizio da compiersi per valutare se l'evasore fiscale seriale, nei termini variegati in cui la nozione può essere declinata, possa ritenersi **vivere abitualmente**, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, dalla considerazione dell'adesione a meccanismi di recupero dell'imposta evasa. [...] in tal caso, occorre verificare in fatto se a seguito della procedura amministrativa, l'imposta evasa o il suo importo equivalente siano stati effettivamente recuperati dall'amministrazione finanziaria ovvero, a dispetto dell'esito formale del procedimento, siano stati reimpiegati in acquisti di beni o depositati in conti correnti, non sussistendo, in tale ultima ipotesi, ostacolo concettuale alla possibilità di ritenere l'evasore fiscale seriale socialmente pericoloso ai sensi dell'art.1, lett. b), D. Lgs. n. 159/2011.”

“L'evasore seriale è “graziato” dalla confisca di prevenzione sui suoi beni, qualora il Fisco non sia in grado di dimostrare che l'accusato viva con le somme che ha sottratto al pagamento delle imposte. Ugualmente, il recupero dell'imposta evasa a seguito di procedure di sanatoria, determina il venir meno dello stato di “soggetto socialmente pericoloso” dell'evasore (salvo dimostrazione di un reinvestimento della quota parte di imposta indebitamente trattenuta).

La Corte d'Appello, nel caso di specie, aveva ritenuto sussistente la pericolosità generica del proposto, sulla base di un solo precedente penale (per i delitti di tentata estorsione e

danneggiamento aggravato). I Giudici della Corte di Cassazione hanno però espresso parere opposto.” (Il quotidiano giuridico).

Commento:

Di conseguenza assume fondamentale importanza, da un lato la verifica sulla pericolosità sociale generica del soggetto, comprovata da elementi di fatto, che possano far pensare che lo stesso viva abitualmente (se non esclusivamente, come spesso di fatto succede) con i proventi di attività delittuose, ma dall'altro la verifica delle soglie di punibilità di cui al decreto legislativo 74 del 2000 e da ultimo la verifica se il soggetto abbia aderito o meno a dei meccanismi di recupero dell'imposta evasa come suggerisce la Suprema Corte.

Sforzo inutile quando siamo di fronte ad un evasore fiscale e contributivo seriale e diffuso; le soglie di punibilità di cui al decreto legislativo 74 del 2000, sono abbondantemente polverizzate nel giro di pochi mesi, se non dal primo mese. La verifica se il soggetto abbia aderito o meno a dei meccanismi di recupero dell'imposta evasa come suggerisce la Suprema Corte, è pura utopia. Non esiste un evasore fiscale e contributivo seriale e diffuso che faccia questo. Per poter fare anche solo un ravvedimento operoso per l'IVA o per le imposte dirette, occorre avere preliminarmente presentato la dichiarazione dei redditi o dell'IVA nei termini. Ma questo non succede quasi mai. Il soggetto cessa prima l'attività.

I soggetti per cui questo potrebbe essere possibile, sono soggetti che sono sì dediti a traffici delittuosi e che vivono abitualmente (se non esclusivamente) con i proventi di attività delittuose, ma normalmente la loro è una attività di reimpiego e quindi di durata nel tempo. Anche se poi, per salvaguardare i loro assets, si trovano costretti ad un certo momento o ad un altro, a svuotare la società, con tutti gli artifici che ben conosciamo.

Qui, invece, siamo di fronte a “servizi” rapidi, che hanno bisogno di un involucro societario, da bruciare rapidamente.

“2.3. Tanto premesso è, invece, utile tentare di dare un significato più concreto alla nozione di evasore fiscale seriale rilevante a fini di prevenzione, nozione invero di per sé generica

atteso che il fenomeno della sottrazione agli adempimenti tributari è indubbiamente illecito in tutte le sue forme ma dà luogo a risposte differenziate da parte dell'ordinamento, che affianca ipotesi di illecito di carattere penale, in genere di natura delittuosa ancorché punite con la sola multa (come ad es. in gran parte dei delitti di cui al d.P.R. n. 43 del 1973 T.U. leggi doganali o al d.lgs. n. 504 del 1995 in materia di accise) - e che per quanto d'interesse soddisfano evidentemente il requisito posto dall'art. 1, lett. a) e b), del Codice del 2011 - ad altre di natura amministrativa (si pensi per rimanere al solo d.lgs. n. 74 del 2000 ai casi di mancato superamento delle soglie di rilevanza quantitativa contemplati in pressoché tutte le ipotesi di reato, art. 4, comma 1, lett. a) e b], e comma 1-ter; art. 5, commi 1 e 1-bis; art. 10-bis; art. 10-ter; art. 10-quater; art. 11).

Inoltre, anche a voler considerare soltanto le ipotesi delittuose di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, esse risultano di struttura molto variegata, costituendo espressioni di devianza penale sensibilmente diversi:

L'art. 2 contempla ad es. il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, mentre l'art. 3 quello di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Le condotte fraudolente ivi previste possono in effetti costituire (e sovente lo sono) la manifestazione di gravi perturbamenti e/o alterazioni del mercato dei beni e dei servizi; è noto ad esempio che con le truffe in materia di IVA che avvengono nel commercio intracomunitario (cosiddette frodi carosello), i soggetti coinvolti si “arricchiscono” non solo con il mancato versamento dell'imposta, ma anche con i maggiori ricavi derivanti dalla possibilità di vendere i beni, a dei prezzi più bassi dei concorrenti.

Ebbene, positivi accertamenti dell'avvenuta reiterazione di tali condotte, possono in linea astratta e sempre in relazione alla specificità della fattispecie, far ritenere che il soggetto responsabile viva abitualmente dei relativi proventi, complessivamente considerati, determinandosi quella sorta di tendenziale confusione tra patrimonio di origine lecita e incrementi derivanti da condotte illecite di evasione tributaria che sta alla base del principio

affermato da Sez. un., sent. n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci e altri, Rv. 260244 nonché, per l'evasione contributiva, da Sez. 1, sent. n. 32032 del 10 giugno 2013, De Angelis, Rv. 256450.

Di diversa natura, sono, invece, i fenomeni che stanno alla base di altre figure di reato.

L'art. 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, contempla la dichiarazione infedele, ma non fraudolenta, che vuol dire che, il reddito prodotto dall'autore del reato, è e rimane di origine lecita, mentre è l'autoliquidazione delle imposte ad essere infedele; tale figura di illecito penale pone, quindi, la necessità di focalizzare l'attenzione su temi molto rilevanti quali i rapporti intercorrenti tra frazione lecita del patrimonio e importo dell'imposta evasa e l'incidenza dei meccanismi conciliativi con l'amministrazione fiscale, che finiscono inevitabilmente per scalfire la solidità dell'argomento della confusione tra patrimonio lecito ed incrementi di origine illecita.

Trattasi di temi di riflessione che ricorrono, inoltre, anche con riferimento ad altre figure di reato contemplate nel decreto n. 74 del 2000 come quella di cui all'art. 5 (omessa dichiarazione in misura superiore alla soglia di reddito ivi prevista), all'art. 10-bis (omesso versamento di ritenute dovute o certificate), all'art. 10-ter (omesso versamento di IVA), all'art. 10-quater (indebita compensazione), all'art. 11 (sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte) in cui la determinazione dell'imposta è già avvenuta, e l'autore del reato attua le condotte nell'imminenza o, a procedura di riscossione coattiva in corso, o durante quella di transazione fiscale.” Sempre Corte di cassazione, Sezione VI penale, Sentenza 21 settembre 2017, n. 53003, Presidente: Conti - Estensore: Villoni.

Commento:

Sempre che si arrivi in questa fase di risoluzione.

“Discorso diverso vale, invece, per i cosiddetti reati ostacolo rappresentati dall'art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e dall'art. 10

(occultamento o distruzione di documenti contabili), che in quanto commessi reiteratamente, professionalmente e comunque dietro remunerazione, possono dar luogo, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione da pericolosità generica, a considerazioni analoghe a quelle condotte per i delitti a struttura fraudolenta (artt. 2 e 4).

Gli esempi fatti servono per ribadire che i reati di natura tributaria possono certamente fungere da presupposto di operatività della cosiddetta pericolosità generica, a condizione, tuttavia, che vi sia consapevolezza dei problemi che il relativo accertamento comporta.

Come sopra accennato, un elemento da considerare necessariamente al fine di stabilire se l'evasore fiscale seriale, nei termini variegati in cui la nozione può essere declinata, possa ritenersi vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose è ad esempio l'intervenuta o meno sua adesione nei periodi di tempo considerati a meccanismi di conciliazione con l'amministrazione fiscale.

Si deve, infatti, tenere nel debito conto il fatto che, l'eventuale recupero della imposta evasa, sottrae per definizione all'evasore la frazione illecita di redditi con cui ha arricchito il suo patrimonio e salva la dimostrazione di un reinvestimento della quota parte di imposta evasa comunque indebitamente trattenuta (ne parla espressamente la citata n. 32032/2013, De Angelis), diventa problematico sostenere che anche il residuo reddito, ove lecitamente prodotto, finisca per risultare contaminato dalla condotta (certamente) illecita di sottrazione alla tassazione.

Il problema consiste, semmai, nel verificare se, in occasione del procedimento penale o a seguito della procedura conciliativa, l'imposta evasa o il suo importo equivalente siano stati comunque (sequestro preventivo e confisca, versamento volontario, eccetera), effettivamente recuperati, in caso negativo, non ricorrendo perciò tale ostacolo concettuale alla possibilità di ritenere l'evasore fiscale seriale socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011.

Conserva, dunque, validità la non cospicua giurisprudenza della Corte di legittimità formatasi sul tema di cui è espressione Sez. 5, sent. n. 6067 del 6 dicembre 2016, dep. 2017, Malara, Rv. 269026 («in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il mero status di evasore fiscale non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca, considerato che i requisiti di stretta interpretazione necessari per l'assoggettabilità a tale misura sono indicati dagli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, e concernono i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili all'evasore fiscale, in sé e per sé considerato»), pur dovendo essere necessariamente integrata con le precisazioni sopra indicate.

3. Per il complesso delle argomentazioni svolte, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio; risultano assorbite tutte le altre censure mosse al provvedimento.” Sempre Corte di cassazione Sezione VI penale, Sentenza 21 settembre 2017, n. 53003, Presidente: Conti - Estensore: Villoni.

Commento:

ho voluto riportare larga parte di questa sentenza perché può essere anche indicativa del modo fuorviante con cui certe indagini vengono portate avanti e che sollevano poi dubbi sulla normativa, peraltro ancora in movimento, ma essenziale per la lotta agli evasori fiscali e contributivi seriali diffusi.

Pur non avendo le carte a disposizione, il malcapitato notaio è stato ritenuto un evasore fiscale seriale per il solo fatto di avere costituito una società di “service”; quanti professionisti, soprattutto Commercialisti, non hanno il proprio CED, che fattura al proprio studio? Probabilmente tali fatture comprendevano anche il costo di parte del personale, della struttura, niente di nuovo insomma.

Tanto che l'accusa di fatture per operazioni inesistenti decade. Idem per quanto riguarda le trasmissioni patrimoniali.

L'evasore fiscale e contributivo seriale diffuso, invece, vive abitualmente e quasi esclusivamente, con i proventi di attività delittuose. La sua unica attività è quella di proporre "servizi" reali, anche se spesso illegali, quali la somministrazione di manodopera, a fronte dei quali saranno emesse fatture, sulle quali l'IVA e i contributi non saranno mai versati.

Non è particolarmente interessato alla distinzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 74 del 2000 tra dichiarazione infedele o fraudolenta; lui le dichiarazioni proprio non le fa; apre e chiude la/e società in un lasso di tempo di un anno, un anno e mezzo.

Così come per i bilanci, non li deposita (vedi più oltre).

Vediamo qui di seguito, più in dettaglio, le soglie oltre le quali non siamo più in presenza di una sanzione amministrativa, ma di un reato punibile penalmente.

La legge n. 244 del 24/12/2007 (precisamente all'art. 1, co. 143), sancisce che il giudice può punire i colpevoli di reati fiscali, anche con la confisca di beni per equivalenza, come prevista dall'art. 322-ter del codice penale (già citato). Il suddetto articolo infatti, prevede la confisca di quei beni che rappresentano il prezzo o il profitto del reato e, in assenza di questi, la confisca di beni o denaro per un valore equivalente.

Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 1, co. 143:

Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.

Articolo 2

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 3

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione tre a otto anni⁽¹⁾ chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Articolo 4

Dichiarazione infedele.

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Articolo 5

Omessa dichiarazione.

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Articolo 8

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Fatture soggettivamente o oggettivamente inesistenti

Art.1. D. Legislativo. 74/2000:

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

Commento:

La fattura è soggettivamente inesistente, quando la cessione di beni o la prestazione di servizi è reale, ma uno od entrambi i soggetti descritti in fattura non sono quelli effettivi; la fattura è oggettivamente inesistente, quando la cessione di beni o la prestazione di servizi descritte in fattura, non si è verificata.

Sullo specifico punto, la distinzione tra fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti assume fondamentale importanza in quanto, qualora non venga provata la consapevolezza di prendere parte ad una frode, da parte dell'acquirente, nel caso di fatture soggettivamente inesistenti, il costo dell'acquisto del bene o del servizio potrebbe addirittura essere riconosciuto deducibile dal reddito d'impresa qualora ricorrano i requisiti generali di deducibilità dei costi previsti dall'articolo 109 Tuir (la competenza, l'inerenza, la certezza e l'obiettiva determinabilità delle spese sostenute).

Tuttavia, l'acquirente in buona fede, ha comunque l'onere di verificare che l'emittente della fattura sia realmente in grado di fornire quei determinati beni o servizi, sgombrando il campo da eventuali dubbi che facciano sospettare l'esistenza di irregolarità o, in casi

estremi, di evasione fiscale; egli dovrà provare di aver svolto le trattative commerciali in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente. In concreto, l'acquirente potrà dimostrare la propria buona fede, ad esempio, conservando traccia sia di quei riscontri – effettuati presso la Camera di Commercio – che confermino la regolare esistenza del fornitore, che dell'identità degli interlocutori con cui sono state condotte le trattative commerciali, nonché la loro riconducibilità al soggetto cedente indicato nella fattura emessa.

Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, in particolare, l'Amministrazione Finanziaria deve provare in base ad elementi oggettivi che il contribuente al momento in cui ha acquistato il bene o i servizi o sapeva, o avrebbe dovuto sapere con l'uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva, con l'emissione della fattura, evaso l'imposta o partecipato ad una frode. Deve cioè provare che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale sospetto e a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto o mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente.

Nel caso di fatturazione per operazione inesistente di tipo triangolare, caratterizzata dall'interposizione di un soggetto italiano – fittizio nell'acquisto di beni tra un soggetto comunitario (reale cedente) ed un altro soggetto italiano (reale acquirente) – il detto onere probatorio da parte dell'Amministrazione Finanziaria può ben esaurirsi nella prova che l'interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione fatturata.

Il contribuente dovrà invece provare, di non essersi trovato nella situazione giuridica di oggettiva conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente e il fatturante in ordine al bene ceduto. Oppure, di non essere stato in grado di superare l'ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti. In sostanza deve dimostrare che, sulla base della normale diligenza esigibile dall'operatore economico e sulla base delle circostanze di fatto, non si è accorto o non avrebbe potuto accorgersi dell'illiceità dell'operazione.

Nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, all'amministrazione finanziaria spetta l'onere della prova che l'operazione commerciale oggetto della fattura non è mai stata posta in essere. Devono comunque essere indicati gli elementi anche indiziari su cui si fonda la contestazione.

Tale onere della prova da parte dell'amministrazione finanziaria può essere assolto anche tramite presunzioni semplici; ad esempio provando o che l'operazione fatturata non sia mai stata effettuata (ad esempio provando che la società emittente la fattura sia una "cartiera" per mancanza di sede, mancanza di iscrizione, omesso versamento delle imposte).

La prova contraria del contribuente non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale della tenuta delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, dato che sono elementi che solitamente vengono utilizzati proprio con lo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia

Egli dovrà invece dimostrare che la cessione del bene o la prestazione del servizio sia effettivamente avvenuta, tramite documentazione a sostegno o tramite altri mezzi di prova. L'amministrazione finanziaria potrà quindi negare la detrazione Iva, solo qualora venga provata, sotto il profilo oggettivo, la consapevolezza dell'acquirente, di prendere parte ad una frode fiscale.

Articolo 10 bis

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate.

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Articolo 10 ter

Omesso versamento di IVA.

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

Articolo 10 quater

Indebita compensazione.

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

“Orbene, dall'ordinanza oggetto di gravame si ricava che le indagini nei confronti del C. si sono avviate a seguito della trasmissione alla Procura della Repubblica nissena degli atti del procedimento penale n.7754/2019 R.G.N.R., iscritto presso la Procura della Repubblica di Bergamo a carico di C. N. - legale rappresentante della società E. s.r.l.s. con sede legale ad Antegnate (BG) - indagata per aver tenuto condotte riconducibili al reato di indebita compensazione avvalendosi di un intermediario, che risultava essere l'odierno ricorrente, il quale emergeva aver trasmesso il modello F24 contenente le indebite compensazioni in vece della legale rappresentante della società summenzionata. Prendeva così avvio una prima fase di indagini a carico del C.: in esito agli accertamenti disposti dagli inquirenti, la P.G. segnalava molteplici condotte potenzialmente delittuose ai sensi dell'art. 10 quater D.Igs. 74/2000 poste in essere da vari soggetti economici e persone fisiche, sparsi sull'intero il territorio nazionale, avvalendosi proprio dell'apporto professionale del C.. In data 11.09.2020, il G.I.P. di Caltanissetta disponeva dunque un primo sequestro preventivo, confermato sia in sede di riesame, con ordinanza del 1.10.2020, che di legittimità, con

sentenza del 5.2.21. Le emergenze investigative della prima fase delle indagini davano impulso ad una seconda fase di investigazioni che, avendo consentito di scoprire nuove operazioni fiscali fraudolente riferibili al C. (oltre che ad altri soggetti fino a quel momento rimasti estranei ai fatti), culminava nella disposizione da parte del G.I.P. in data 29.04.21 di un nuovo sequestro preventivo, questa volta congiunto alla misura cautelare interdittiva in danno dell'odierno ricorrente. Tali misure sono state confermate rispettivamente in sede di riesame e di appello cautelare dal Tribunale di Caltanissetta.

4. Venendo ora all'esame delle doglianze formulate dal difensore del C. in ordine al provvedimento del 3.06.21 con cui il Tribunale di Caltanissetta ha confermato la misura interdittiva emessa nei confronti dell'odierno ricorrente, quanto al primo motivo di ricorso si rileva quanto segue.

4.1. Il ricorrente si duole perché il giudice estensore del provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente motivato sul rilievo difensivo per il quale il C., in qualità di intermediario autorizzato alla trasmissione dei modelli F24 nell'interesse dei propri clienti, pur essendo a conoscenza dell'inesistenza dei crediti portati in compensazione, avrebbe tuttavia dato prova della propria buona fede provvedendo successivamente al ricalcolo delle somme da versare ovvero alla modifica del codice tributo erariale originariamente indicato, nel rispetto del cd. meccanismo CIVIS previsto dalla legge.

Invero, dalla piana lettura dell'ordinanza gravata emerge chiaramente che, contrariamente a questo sostenuto dalla difesa, il giudice estensore ha esaminato in modo completo tale doglianza difensiva, concernente in sintesi l'assenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, fornendo al riguardo una motivazione logica ed in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità. Ed infatti, il giudice collegiale della cautela ha ben argomentato i motivi per i quali ha ritenuto priva di fondamento la tesi difensiva secondo cui il C., portando in compensazione crediti inesistenti per poi procedere al ricalcolo delle somme da versare ovvero alla modifica del codice tributo erariale originariamente indicato, lungi dall'aver agito al fine di consentire ai propri clienti di evadere le imposte, avrebbe voluto solo consentire loro di ritardare i pagamenti dovuti.

A tal riguardo, il Tribunale di Caltanissetta nella gravata ordinanza ha correttamente sottolineato che la doglianza è priva di pregio in quanto, quand'anche fosse rispondente al

vero, non consentirebbe comunque all'indagato di andare esente da responsabilità penale per il reato contestato: sotto il profilo dell'elemento soggettivo, infatti, il reato di indebita compensazione costituisce pacificamente una fattispecie a dolo generico per la cui configurazione dunque non è richiesta la finalità specifica di evasione essendo sufficiente che il soggetto agente ometta il versamento delle somme dovute utilizzando in compensazione crediti che sa non essere spettanti, rappresentandosi, altresì, il superamento della soglia di euro 50.000 annui (p.7-8 dell'ordinanza impugnata). Tale valutazione giudiziale appare pienamente condivisibile trovando riscontro, oltre che nella lettera della norma incriminatrice, che non fa riferimento alcuno ad un fine specifico della condotta tenuta dall'agente, anche - come rilevato anche dal giudice del provvedimento impugnato - nella giurisprudenza di legittimità (Cfr. Sez.3, n.26236 del 12/04/2018 - dep.8/06/2018, Annarelli, §2 del Considerato in diritto).

4.2. Il giudice collegiale della cautela, inoltre, ha correttamente chiarito che il ricorrente ha posto in essere un utilizzo del tutto distorto e non legittimo del CIVIS, posto che tale meccanismo è «previsto dalla normativa tributaria per la correzione di eventuali errori commessi nella redazione degli F24 e non già quale sistema per dichiarare intenzionalmente crediti non esistenti, con la riserva di operare una preordinata modifica successiva» (p.7 dell'ordinanza impugnata); del resto - ha proseguito il giudice - quand'anche si volesse affermare ciò che è difficile credere, ossia che il professionista abbia erroneamente ritenuto lecito tale meccanismo di compensazione, ciò si configurerebbe come un errore inescusabile specialmente alla luce dell'attività professionalmente svolta dal ricorrente (p.8 della gravata ordinanza).

Anche tale valutazione giudiziale si ritiene pienamente condivisibile: è infatti insegnamento costante della Corte di Cassazione quello per cui il "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, è particolarmente rigoroso per coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali dunque rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica (S.U., n.854 del 10/06/1994 - dep. 18/07/1994, P.G. in proc. Calzetta, Rv.197885). Correttamente, dunque, nella gravata ordinanza il giudicante ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico

dell'odierno ricorrente, posto che - come ben spiegato nel provvedimento gravato - non residua dubbio alcuno circa la piena conoscenza da parte del C. dell'inesistenza dei crediti portati in compensazione. Tale circostanza, infatti, oltre ad essere emersa chiaramente dalle conversazioni intercettate del 23.06.2020 e 12.07.2020 - valorizzate nel provvedimento che ha disposto il primo sequestro preventivo - e dalla circostanza, evidenziata dalla stessa difesa, che il C. disponeva dell'intera documentazione contabile e fiscale di alcune delle imprese clienti, è stata ammessa dallo stesso ricorrente nel corso del suo interrogatorio.

4.3. Del resto, non può non rilevarsi che il giudice della cautela, con una motivazione priva di profili di manifesta illogicità, ha ben chiarito anche come nel caso di specie sia invero emersa in tutta evidenza la finalità fraudolenta del ricorrente.

Ed infatti, le articolate indagini disposte dal PM - ha spiegato il Tribunale di Caltanissetta - hanno dimostrato che proprio il ricorso al meccanismo del CIVIS ha costituito la pietra angolare di quello che gli inquirenti hanno denominato "metodo C.", volto a mascherare da "errore" la compensazione indebita eseguita; più in particolare, proprio dalle indagini è emerso che il meccanismo consegnato dal ricorrente «prevedeva la correzione dei modelli F24 già inoltrati mediante l'improprio ricorso all'istituto del CIVIS, ovvero mediante l'inserimento nei Modelli inerenti all'anno di imposta successivo di un debito IRPEF O IRES di importo pari a quello illecitamente compensato, facendo leva sulla circostanza che quest'ultimo, comunque, non sarebbe mai stato pagato, in ragione del meccanismo tecnico del c.d. controllo formale della dichiarazione dei redditi (c.d. liquidazione automatizzata), che, non trovando alcuna corrispondenza tra le somme indicate nei righe RN20 e RN37 e quelle effettivamente utilizzate in compensazione negli F24 con codici tributo IRES/IRPEF, li riduce (in caso di rinvenimento parziale) ovvero li azzerava» (p.9 della gravata ordinanza, che, per una spiegazione maggiormente dettagliata del complesso meccanismo, rinvia alle CNR della Guardia di Finanza, alla richiesta del PM e al parere tecnico reso in data 14/08/2020 dal dott. G.C., funzionario della Direzione Provinciale dell'Agenzia dell'Entrate di Caltanissetta).

4.4. Il giudice dell'appello cautelare, inoltre, ha accuratamente sottolineato gli elementi indiziari che lo hanno portato a ritenere che la finalità fraudolenta sia stata perseguita dal ricorrente in piena consapevolezza.

Al riguardo egli ha valorizzato i seguenti elementi: a) le conversazioni telefoniche intercettate - di cui viene riportato anche uno stralcio in provvedimento - nel corso delle quali il C. ammette apertamente l'inesistenza dei crediti portati in compensazione nonché la natura illecita delle operazioni effettuate e spiega apertamente ad uno dei propri interlocutori il meccanismo ideato per consentire ai propri clienti di evadere le imposte mettendosi al contempo al riparo da possibili verifiche fiscali; b) la corrispondenza via email intercorsa tra il ricorrente ed i propri clienti, nella quale si rinvencono riferimenti espliciti del C. alle indebite compensazioni eseguite; c) il compenso percepito dal ricorrente per le operazioni illecite compiute (p.6-7 dell'ordinanza impugnata). Per quanto sopra detto, l'ordinanza oggetto dell'odierno gravame non appare affetta dai denunciati vizi. Del resto, la difesa non ha allegato al presente ricorso alcun elemento idoneo a destrutturare la tenuta logica del provvedimento gravato, limitandosi, piuttosto, a riferirsi, assai genericamente, ad una conversazione telefonica e ad una certa documentazione, asseritamente non vagliata dall'autorità giudiziaria, che sarebbero idonee a dimostrare l'avvenuta correzione dei modelli F24 da parte del C., profilo, questo, che tuttavia - come ben spiegato dal giudice dell'appello cautelare - non esclude la rilevanza penale della condotta tenuta dal ricorrente costituendone, piuttosto, l'elemento caratterizzante.

5. Anche il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità poiché, ancora una volta, il ricorrente omette di confrontarsi con le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata in ordine, stavolta, alle esigenze cautelari.

Risulta infatti priva di qualsivoglia riscontro l'asserzione difensiva concernente l'assenza di fatti-reato successivi alle emergenze indiziarie già valutate ai fini dell'emissione del primo sequestro preventivo. Al contrario, il giudice collegiale della cautela ha ampiamente dato conto del fatto che, contestualmente all'esecuzione del primo sequestro preventivo, è stata disposta una perquisizione presso lo studio del C. che ha portato al sequestro di documentazione fiscale dalla cui analisi è emersa una lunga serie di ulteriori compensazioni indebite riferibili all'attività del ricorrente, oltre che di altri soggetti (p.3 dell'ordinanza gravata). Ciò posto, la motivazione fornita dal giudice dell'appello cautelare in punto di pericolo di reiterazione criminosa si presenta del tutto immune dai denunciati vizi: sposando la motivazione già fornita dal giudice di prime cure, infatti, il Tribunale di Caltanissetta, in via

del tutto logica, ha ritenuto che la sistematicità delle condotte criminose poste in essere dal C., la loro persistenza nel tempo nonché il grave pregiudizio economico causato all'Erario, giustificano l'applicazione nei suoi confronti della misura interdittiva nella durata massima di 12 mesi (p.8 della gravata ordinanza).

5.1. A quanto sopra, poi, non può non aggiungersi un'ulteriore considerazione. Come è noto, le misure personali possono essere legittimamente applicate soltanto quando sussista almeno una delle esigenze cautelari indicate tassativamente dall'art. 274 c.p.p.: a) pericolo di inquinamento della prova; b) pericolo di fuga; c) pericolo di commissione di determinati reati, tra cui reati della stessa specie di quello per il quale si procede. Ebbene, dalla lettura del provvedimento impugnato si ricava chiaramente che l'interdizione dall'esercizio della professione è stata disposta nei confronti del Casa les non solo in ragione del ravvisato pericolo di reiterazione del reato, genericamente contestato dal ricorrente, bensì anche in ragione della diversa ed ulteriore esigenza cautelare consistente nel ravvisato pericolo di inquinamento probatorio. Il giudice collegiale della cautela, infatti, ha ben spiegato che la sussistenza di tale pericolo era già emersa nel corso della prima fase delle indagini, in particolare per via dell'abitudine dell'indagato di inviare ulteriori dichiarazioni di redditi al fine di rettificare, con l'improprio ricorso al meccanismo CIVIS, le pregresse indebite compensazioni. Tali condotte - ha chiarito il giudice dell'appello cautelare - si sono protratte anche dopo l'esecuzione del primo sequestro preventivo allorché il C., venuto a conoscenza delle indagini in corso nei propri confronti, ha cercato di sviarle mediante l'indicazione di inesistenti debiti IRES o IRPEF nei modelli F24 e la richiesta di annullamento delle precedenti dichiarazioni, nel tentativo di preconstituirsì così una giustificazione con l'Erario (pag. 9 dell'ordinanza gravata).

5.2. In forza di tali rilievi il giudice dell'appello cautelare, ravvisata la sussistenza di due distinte esigenze cautelari, ha confermato la misura interdittiva nei confronti del C..

Ed invero, il pericolo di inquinamento probatorio non è stato ritenuto cessato dal Tribunale di Caltanissetta, il quale, sul punto, ha motivato a pagg. 9-10 dell'ordinanza oggetto di ricorso valorizzando, in particolare, le condotte poste in essere dal C. in seguito all'esecuzione del primo sequestro preventivo (consistenti nell'indicazione di debiti IRES o IRPEF nei modelli F24 e nella richiesta di annullamento di precedenti dichiarazioni),

opportunamente segnalate dal PM come un'attività di inquinamento probatorio posta in essere dall'indagato nel tentativo di preconstituirsì una giustificazione con l'Erario. A sostegno della sussistenza di tale pericolo il giudice della cautela ha valorizzato anche l'intercettazione di una conversazione intercorsa tra il C. e la sua assistente di studio in data 14/7/2020: si tratta di una conversazione che, seppure temporalmente riferibile alla prima fase di indagini, il giudice ha ritenuto ancora oggi di notevole pregnanza indiziarla in quanto indicativa del fatto che il C. ha architettato un sistema particolarmente complesso, fino al punto di preconstituire una strategia difensiva cui ricorrere in caso di controlli da parte dell'Autorità.

Il Tribunale di Caltanissetta ha dunque affermato che la necessità di applicare la misura cautelare personale congiuntamente a quella reale si ricava «non soltanto dalla emersione di un quadro indiziarlo maggiormente completo e grave, ma, soprattutto, dalla valutazione delle condotte poste in essere dal C. una volta venuto a conoscenza delle indagini in atto nei suoi confronti, che l'indagato ha cercato di sviare, mediante la realizzazione delle condotte sopra descritte».

Ai fini del giudizio di legittimità in ordine alla gravata ordinanza, appare dunque quanto mai significativo che l'odierno ricorrente non abbia mosso alcuna censura ai rilievi svolti dell'Autorità giudiziaria circa la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, posto che, accertata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, tale esigenza cautelare sarebbe stata anche da sola idonea a giustificare il provvedimento cautelare personale emesso a carico del ricorrente. Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti. (Nella specie, l'ordinanza impugnata aveva motivato il permanere delle esigenze cautelari richiamando il pericolo di fuga ed il pericolo di reiterazione dei reati, quest'ultima non investita con il ricorso per cassazione: Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011 - dep. 27/07/2011, Rv. 250972 - 01).

In conclusione, la motivazione fornita dal Tribunale di Caltanissetta in ordine alle esigenze cautelari individuate nel caso di specie, ed in particolare sia in ordine al pericolo di reiterazione criminosa contestato dal ricorrente che in ordine al pericolo di inquinamento

probatorio, non appare affetta dai denunciati vizi, mostrandosi, al contrario, particolarmente dettagliata oltre che del tutto logica e dunque insindacabile in sede di legittimità.

.....

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.” CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 novembre 2021, n. 43620. Reati tributari - Professionista - Intermediario - Presentazione modello F24 per conto dei clienti - Indebito utilizzo di crediti in compensazione - Interdizione dall'attività di trasmissione telematica degli F24

Commento:

Questa sentenza della Cassazione contiene tutti gli ingredienti che sono alla base del presente lavoro:

1. Una società di “servizi” basata nella provincia di Bergamo che estende le sue attività su tutto il territorio nazionale.
2. Un professionista alle spalle che gestisce tutto il back office in maniera assolutamente “professionale”.

Non solo effettua indebite compensazioni per mascherare il mancato pagamento delle imposte, ma si inventa anche un complesso sistema per oscurare e allontanare nel tempo i controlli automatici previsti dai D.P.R. 600/73 e dal D.P.R. 633/72.

Sfrutta così uno strumento come il CIVIS, messo a disposizione dei contribuenti, per correggere eventuali errori negli F-24 presentati, inserendovi debiti inesistenti, al solo fine di controbilanciare i crediti inesistenti utilizzati per compensare le imposte effettivamente dovute, e così via in un meccanismo “in crescendo” infernale, di correzioni e di inoltro di dichiarazioni rettificate, spostando il tutto da un anno all’altro e via di seguito in avanti al fine di sfuggire ai controlli.

Mi preme anche sottolineare quanto citato nella suddetta sentenza:

“E’ infatti insegnamento costante della Corte di Cassazione quello per cui il "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, è particolarmente rigoroso per coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali dunque rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica.”

Merita particolare attenzione come un quotidiano importante, se non il più importante, della categoria dei Commercialisti, segua questo genere di avvenimenti: da Eutekne Info. Il quotidiano del Commercialista del 27 novembre 2021 vengono riportate le sentenze della Corte di Cassazione né 43620 e 43621, senza alcun commento.....

Articolo 11

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La confisca (in materia di reati tributari) articolo:12 bis Decreto Legislativo 74/2000:

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente

decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

“Si è visto nei paragrafi precedenti come il modello della prevenzione debba essere tenuto distinto, per i suoi caratteri di autonomia e peculiarità, sia dall'alveo del diritto penale che dal campo del diritto tributario.

In specie, per quanto concerne il versante penal-tributario, la disciplina della confisca di prevenzione non deve venire confusa ed assimilata agli strumenti ablatori che maggiormente possono trovare applicazione relativamente ad illeciti a rilevanza penale riferibili a violazioni della disciplina tributaria, quali l'istituto della confisca enucleato nel novellato articolo 12 bis del decreto legislativo 74 del 2000 e la previsione della confisca prevista all'articolo 648 quater del codice penale nell'ambito della nuova fattispecie criminosa dell'autoriciclaggio.” Stefano Maria Ronco. Diritto Penale Contemporaneo. Il contribuente fiscalmente pericoloso. Profili di interrelazione tra il diritto tributario e la giurisprudenza in materia di confisca di prevenzione, pagina 13.

Anche nei confronti dell'Ente si applica la confisca diretta del profitto (articolo 9) o per equivalente (articolo 19), vedasi qui di seguito:

Decreto legislativo 231 del 2001.

Art. 9. Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

.....

c) la confisca;

Art. 19. Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In realtà la confisca ai danni dell'Ente per i reati tributari commessi da legale rappresentante, è di scarso valore, in quanto si applica solo nel caso in cui l'Ente sia privo di autonomia e rappresenti semplicemente uno schermo mediante il quale il soggetto agisce dietro quale beneficiario effettivo.

Per un'ampia disamina sulle misure di contrasto all'evasione fiscale seriale e sulle misure di prevenzione patrimoniali, si veda il bollettino mensile GdF:

<https://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2021/ottobre/confisca-in-materia-di-misure-di-prevenzione-patrimoniali-nei-confronti-del-clan-dei-casalesi>

3.1. Il ruolo del dottore commercialista nelle attività di contrasto alle forme di evasione fiscale seriale

Si riportano i punti principali del manifesto dei commercialisti, presentato recentemente via webinar (giugno 2021), per la riforma del sistema fiscale.:

- Istituzione del "codice tributario" e statuto in Costituzione
- Abrogazione dell'IRAP
- Ripristino equità orizzontale e verticale dell'IRPEF
- Eliminazione doppio binario per i redditi d'impresa
- Rilancio delle aggregazioni professionali
- Riscossione più efficiente e meno costosa
- Rapporto fisco-contribuenti più equilibrato

- Giustizia tributaria più specializzata

Come si può ben vedere, nessuna traccia della lotta all'evasione fiscale.

In materia di misure di prevenzione patrimoniali, l'unico documento del CNDCEC e della Fondazione Nazionale Commercialisti, datato 01.07.2020, fa riferimento agli orientamenti interpretativi in materia di misure di prevenzione patrimoniali non ablativi.....in sostanza facendo unico riferimento agli articoli 34 e 34 bis del CAM, in materia rispettivamente di amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende e di controllo giudiziario delle aziende.

Nulla, a mia conoscenza, è stato detto o scritto in materia di misure di prevenzione patrimoniali ablativi, né in materia di misure penali tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 74/2000 come precedentemente declinato.

Ma nel frattempo la responsabilità del commercialista è aumentata, in sede di concorso nella commissione del reato, vedi più oltre la norma di disciplina dell'articolo 13 bis del decreto legislativo n° 74 del 2000 e la sentenza della Corte di Cassazione del 26 novembre 2021 n° 43620 citata precedentemente. Questo significa che nessun commercialista dovrebbe adottare attitudini borderline tali da poterlo attrarre nella rete messa a protezione di una attività professionale indipendente e proba, così come è prescritto dal Codice Deontologico della professione:

L'articolo 5 comma 1 prevede che I commercialisti e gli esperti contabili hanno il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione (avendo quindi riguardo agli interessi legittimi dei clienti e degli altri stakeholders e di tutti coloro che fanno affidamento sull'obiettività ed integrità sottesa alle funzioni del professionista) (fonte ODCEC di Roma).

L'articolo 6 comma 1 prevede che Il professionista, inoltre, ha il dovere di rispettare e osservare leggi, norme e regolamenti e di agire con integrità, correttezza e onestà materiale ed intellettuale in tutte le sue attività e relazioni sia di natura professionale, sia di natura

personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, etnia, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale.

Per comparazione, il nuovo iscritto, all'OEC francese, nei 6 mesi dalla sua iscrizione, deve prestare il seguente giuramento:

La formula è la seguente : « Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux ». Giuro di esercitare la mia professione con coscienza e probità, di rispettare e di fare rispettare le leggi nei miei lavori.

A nessuno sfuggirà l'inciso che l'E-C deve rispettare e fare rispettare le leggi nei suoi lavori.

L'articolo 7 comma 3 prevede che i commercialisti e gli esperti contabili devono fornire i loro pareri senza essere influenzati dalle aspettative del cliente e devono pronunciarsi con sincerità, in totale obiettività, evidenziando, se del caso, le riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte.

Art. 13 bis Legge sui reati tributari D. Lgs 74/2000

3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

La giurisprudenza sul concorso del consulente fiscale negli illeciti tributari del cliente.

Vediamo quindi la giurisprudenza sviluppata dalla Corte di cassazione, con riguardo alla partecipazione penalmente rilevante del consulente fiscale negli illeciti tributari commessi in via principale dal suo assistito. La legge sui reati tributari ha qualificato il concorso del consulente, quale aggravante (art. 13 bis, 3° comma Decreto Legislativo 74/2000). A riguardo dell'elemento soggettivo del reato, è richiesta in capo al commercialista la

coscienza e la volontà di partecipare al reato dell'assistito (Cass. n. 1999/2018). Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che anche la forma "eventuale" del dolo (conoscenza e accettazione di un rischio di realizzazione del reato) sia sufficiente ad integrare la responsabilità del consulente, soprattutto in presenza di anomalie nella contabilità del cliente che, appunto, dovrebbero ingenerare nel commercialista la consapevolezza del rischio di commissione di illeciti tributari (Cass. n. 28158/2019). In relazione all'attività materiale richiesta – sebbene la Corte si sia recentemente espressa in maniera stringente, rilevando come, al fine di fondare una responsabilità concorsuale, il contributo dato alla commissione dell'illecito da parte del consulente debba essere "concreto, consapevole, seriale e ripetitivo", e tale da renderlo "consapevole e cosciente ispiratore della frode" (Cass. n. 36461/2019) – la giurisprudenza formatasi sul punto ha più volte ribadito come il commercialista possa concorrere nel reato tributario anche laddove il beneficio dell'attività fraudolenta sia percepito dal solo assistito e l'attività del consulente – sebbene in stretta collaborazione con il cliente – sia limitata ad offrire il mezzo tecnico attraverso cui commettere il reato (si veda, in tema di emissione di: fatture false – Cass. n. 28341/2001; indebita compensazione – Cass. n. 1999/2017, n. 24166/2011; dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti – Cass. n. 7384/2018, n. 39873/2013).

Personalmente credo che limitarsi alla concorrenza nel reato alla sola elaborazione o alla commercializzazione di modelli di evasione fiscale, sia limitativa del ruolo effettivo del professionista e spesso in questa veste del "Commercialista", nella commissione del reato. E vediamo quindi perché:

I modelli di evasione fiscali sono stati tipizzati da parte di certi istituti di credito, soprattutto oltreconfine; trattasi di modalità operative che riguardano certamente alcune banche, ma soprattutto certi studi internazionali spesso basati in paesi borderline o addirittura in veri e propri paradisi fiscali. Se distinguiamo nell'ambito dell'unicum dell'elusione-evasione fiscale, 3 gradini, da quello meno pericoloso fiscalmente, che può essere quello della semplice elusione fiscale, a quello intermedio della vera e propria ottimizzazione fiscale a quello più elevato della vera e propria evasione-frode fiscale, certi studi internazionali adescano i loro clienti potenziali a partire dall'ottimizzazione fiscale per condurli e/o

assecondarli nei terreni che più a loro e ai loro clienti sono propri, che sono quelli della vera e propria evasione fiscale modellizzata.

Detto questo, dobbiamo anche distinguere tra “Commercialista” e “Commercialista”; troppo spesso si accomuna a questa categoria protetta, descritta nella sezione A Commercialisti e nella sezione B Esperti contabili, tutti iscritti all’ODCEC ed in possesso di una laurea o di un diploma e aventi tutti superato un esame di stato di abilitazione professionale, tutta una pletora di soggetti che con la nostra categoria hanno ben poco a che fare. Trattasi sovente di ex impiegati tutto fare, ex direttori o responsabili amministrativi, ex dipendenti della pubblica amministrazione che millantano le loro conoscenze, consulenti amministrativi, fiscali e finanziari di ogni genere.

Purtroppo in questo l’ODCEC (e per esso il CNDCEC) può fare ben poco. La stessa attribuzione del numero di partita IVA in Italia, dato lo scarso numero di attività protette, e la mia non vuole essere assolutamente una critica, ma semplicemente una constatazione, è accessibile a chiunque. Ci sono i codici riservati alla nostra categoria di iscritti all’ODCEC o a quella dei Revisori legali e codici riservati a consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi. Nel dettaglio possiamo avere i codici: 69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti 69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali 69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.

Questa distinzione a mio avviso obsoleta, non è fatta, né per distinguere le competenze professionali, ad esempio non si sa se un dottore commercialista o un ragioniere e perito commerciale, pur in possesso di un numero di partita IVA, sia iscritto o meno all’ODCEC, salvo verificarlo direttamente sui siti degli ODCEC, e soprattutto, e questo vale principalmente per i ragionieri e periti commerciali, se questo soggetto sia iscritto nella sezione A o B, salvo verificarlo direttamente sui siti degli ODCEC. né per distinguere le attività. È fatta semplicemente per distinguere principalmente dei titoli accademici, nei primi due casi, mentre nel terzo caso viene fatto tutto un “melange” tra soggetti in possesso

di un'abilitazione professionale quali i Revisori contabili (oggi Revisori legali) e tutto un coacervo di altri soggetti e di altre attività, che nulla hanno a che fare con i primi, quali periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.

Sfido chiunque in possesso del codice ATECO 2007 del proprio professionista a capirne la differenza tra titoli accademici, abilitazione professionale ed effettivo esercizio dell'attività.

Detto questo, l'ODCEC (e per esso il CNDCEC), forse dovrebbe/ro fare una campagna pubblicitaria a difesa della professione e del suo brand. Questo non in senso corporativo, ma semplicemente a tutela del buon nome della professione e dei suoi iscritti.

Quando un'indagine giudiziaria collegata a delle misure di prevenzione patrimoniali finisce sulle prime pagine dei giornali, è molto più appetibile se a fianco dei soggetti sottoposti a delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, vengono affiancati dei cosiddetti "Commercialisti".

Questo non significa che in effetti, sempre più spesso, professionisti iscritti all'Ordine, non vengano attratti anche loro dalle sirene del facile guadagno.

In questo l'Ordine potrebbe giocare un ruolo importante; la probità ed il rispetto delle leggi, di cui si parlava precedentemente, non sempre emerge in queste occasioni. E tuttavia il professionista ha tutti gli elementi in mano per stabilire se il suo cliente sia un evasore fiscale e contributivo seriale o no.

È colui che:

1- normalmente predispone il progetto di atto costitutivo e di statuto; nonostante che l'atto costitutivo e lo statuto, siano un atto pubblico, e quindi firmati davanti al notaio, nella pratica è al Commercialista che appartiene l'onere di procedere alla sua redazione, almeno nei suoi elementi essenziali, quali il capitale sociale, i soci e la sede legale. Quindi questo professionista è in grado di identificare perfettamente il beneficiario effettivo ed i suoi eventuali accoliti, se esistenti, così come l'origine dei fondi, Se poi si presta a fornirgli la

sede legale, diventandone anche il soggetto depositario delle scritture contabili, bé a questo punto il cerchio si chiude.

Egli sarà informato in tempo reale di ogni modifica a livello statutario e non potrà quindi non sapere se ci sono state variazioni nella compagine societaria o nella governance, perché spesso sarà proprio lui a predisporle, così come eventuali variazioni nella sede legale che avranno certamente un impatto sul soggetto depositario delle scritture contabili. Perché, se il soggetto depositario delle scritture contabili non cambia o peggio ancora rimane addirittura lo stesso studio professionale, bé allora non potrà disconoscere di essere a conoscenza che il trasferimento della sede legale è fatto ad arte per poter prendere tempo e/o rifugiarsi nell'ambito di un Tribunale sovraccarico o meno efficiente.

2-redige i bilanci delle società, le sue dichiarazioni IVA periodiche e le sue dichiarazioni delle imposte sui redditi; atteniamoci semplicemente ai bilanci. Normalmente l'evasore fiscale e contributivo seriale, non è qualcuno di particolarmente strutturato, dal punto di vista amministrativo. È strutturato nel poter offrire sul mercato i suoi "servizi" o nel somministrare (illegalmente) la sua manodopera. Ma non dispone di un ufficio amministrativo adeguato. Tuttalpiù avrà una persona in amministrazione che gli predisporrà le fatture e si occuperà delle operazioni bancarie. Questa persona dovrà essere generalmente accondiscendente, perché su di lei transiteranno i documenti contabili e le transazioni finanziarie. Difficile che questa persona, pur non essendo talvolta sperimentata, non si accorga di tutti gli illeciti sottostanti. Ad esempio non si accorga che tutti gli F-24 presentati per il suo pagamento, vengono compensati da un'unica IVA a monte, di importo rilevante, e per di più, maturata spesso da un'unica fattura, che è stata asseverata da qualche professionista colluso, o che gli F-24 non vengano affatto presentati per il suo pagamento e vengano messi in un cassetto. O che l'IVA stessa, incassata sulle fatture emesse, venga mensilmente compensata da un'IVA a monte di dubbia provenienza, o comunque non pagata. O che molte transazioni finanziarie, vere o fasulle, transitino tutte per cassa.

Questa persona rappresenterà, nella maggior parte dei casi, il vero hub, il punto di raccolta e di invio di tutta la documentazione al Commercialista. Il quale non può non vedere.

Se tutte le compensazioni provengono da una o poche fatture iniziali, è evidente che su queste il Commercialista dovrebbe attrarre la sua attenzione; anche perché trattasi sovente di importi significativi e per attività anomale o sproporzionate rispetto alla società neo costituita. E soprattutto perché sarà lui a fare l'asseverazione.

Anche se normalmente non è lo stesso studio che si occupa della consulenza del lavoro e quindi delle buste paga, l'accumulo di F-24 per contributi previdenziali, non pagati, dovrebbe attrarre parimenti l'attenzione; così come l'accumulo di F-24 non pagati per IVA.

Altri poi sono gli strumenti attraverso i quali un professionista accorto e perbene può scovare delle anomalie rilevanti; basti pensare ai frequenti pagamenti per cassa, anche se di piccolo importo, alle troppe movimentazioni del conto finanziamento soci, all'emissione di fatture strane per entità e motivazione create ad arte al solo fine di riciclare denaro, magari di un'altra società dei suoi accoliti.

Tante sono poi le tracce che permettono di identificare immediatamente la natura esatta della società. A nulla vale la difesa che lo studio sia in ritardo nell'aggiornamento delle contabilità, o che lo stesso cliente sia stato in ritardo nella trasmissione dei suoi documenti. Prima o poi si arriverà a redigere non dico un bilancio, ma una bozza semestrale e da questa bozza poterne trarre rapidamente delle conclusioni. Questo anche perché, se il Commercialista non ha visionato direttamente il bilancio, o la sua bozza semestrale, lo avrà fatto certamente la sua collaboratrice od il suo collaboratore. E se questi ultimi sono stati correttamente formati (e informati) in materia di riciclaggio e di autoriciclaggio, spetterà a loro di allertare debitamente il titolare dello studio.

Insomma, è a mio avviso impensabile che, pur nella breve vita di queste società, il Commercialista non ne intraveda i veri fini e non ne prenda le contromisure necessarie.

3- dovrebbe normalmente depositare il bilancio d'esercizio presso la locale Camera di Commercio; ma questo non avviene quasi mai per questi tipi di società, e anche questo è un campanello di allarme in più per il Commercialista.

4- si occupa delle cessioni delle quote sociali, del cambio di Amministratore, del trasferimento della sede legale della società, e da ultimo, se possibile, della sua radiazione presso la locale Camera di Commercio, o in alternativa, della creazione, per la messa in sicurezza degli eventuali assets presenti all'interno della società, di strumenti per esfiltrarli, quali contratti di affitto di azienda o altro.

5-si occupa della creazione della nuova società, in sostituzione della/e precedente/i, ormai bruciata/e, e quindi non può non sapere il perché questa volta la società avrà un'altra sede legale, magari in un'altra provincia, meno esposta a questo genere di reati, avrà un diverso Amministratore Unico e magari altri soci. Non si porrà mai la domanda inoltre se, gli uni e gli altri, sono all'altezza della carica che ricoprono.

6- Tacerà se, in presenza di minacce sui dipendenti, questi ultimi non avranno avuto il coraggio di opporsi; così come se gli sarà giunto all'orecchio di notizie di estorsioni, usura, esfiltrazioni di assets.

Il Commercialista sarà sempre presente; parteciperà a questa messe di costituzioni e di chiusure di società, alle loro "contabilità", magari allargando il giro di conoscenze tra gli accoliti del suo cliente.

Questa analisi impietosa non vuole essere un" j'accuse" nei confronti di una categoria, ma nei confronti di un Ordine professionale e del suo organo supremo, il CNDCEC, questo sì. Questo per non avere fatto nulla a difesa della dignità e del decoro della professione e contro questi professionisti devianti. Anzi accusandone, in certe occasioni, quasi il colpo con disagio, senza colpo ferire.

Una professione che non si autotutela, finirà per essere messa sotto tutela da parte dei giudici. Si comincerà con il fatto che le segnalazioni di operazioni sospette, sono troppo poche e si andrà avanti così.

In Francia questo è quello che è accaduto; oggi anche i Revisori Legali francesi (CAC) sono di fatto commissariati dall'H3C.

Se non si toglie ai Commercialisti quell'aureola di facilitatori o di complici, dalla più elementare delle evasioni fiscali a quelle più complesse fino alle vere e proprie frodi fiscali, questo è il futuro che ci aspetta.

3.2.Gli alerts sui fornitori: il caso zero.

I casi di studio rappresentano un campionamento di una realtà economica che possiamo situare tra le province di Brescia e di Bergamo; con questo non si vuole assolutamente trarre delle conclusioni immediate e superficiali sul grado di rispetto della legalità in queste aree; semplicemente, per il tipo di attività svolte e cioè attività connesse all'edilizia in tutte le sue accezioni, carpenteria, eccetera, ,ma anche trasporti per le suddette attività e facchinaggio, somministrazione del personale, questa zona si prestava bene per essere osservata sulle dinamiche che intercorrono tra i vari soggetti economici, prodromiche ad avvenimenti che possono poi sfociare in misure di prevenzione personali e/o patrimoniali, che è il caso che a me più interessa e che rappresenta anche il caso più difficile da sradicare dal tessuto economico illegale.

Il caso trattato, che d'ora innanzi chiameremo il caso zero, così come tutti i casi che seguono, è scevro da quei comportamenti tipici dell'aggravante mafiosa, quali l'intimidazione e la violenza personale o l'usura; anzi direi che non siamo in presenza di alcuna intimidazione, ma di relazioni economiche che si intessono su delle conoscenze personali, anche di lunga data, e che, con il passa-parola, finiscono per diventare una rete di interessi ed una ragnatela inestricabile da cui non si scorge in prima battuta il lato illegale del rapporto. E vediamo perché.

Difatti non sempre siamo di fronte a delle vere e proprie cartiere; anzi, direi quasi mai. Siamo piuttosto di fronte a degli evasori fiscali e contributivi seriali, fai da te. Nel dettaglio vedremo come questa gestione dell'illecito penale-tributario permea tutti gli alerts che l'imprenditore deve attenzionare, dal capitale sociale, alla proprietà, alla governance, con gli strumenti che ha a sua disposizione, forniti dalle Camere di Commercio, dal VIES, dal DURC, ma soprattutto deve mettere in conto l'installazione, così come la sua continuità nel

tempo, dell'impianto di controllo interno, nonché la frequenza dei suoi test, che dovranno subire una continua accelerazione, stante la rapidità di adattamento e la volatilità dell'evasore fiscale e contributivo seriale, che dimostra una capacità di innovazione e di adattamento sorprendenti.

Questo perché il nostro evasore fiscale e contributivo seriale, non è più il tipico mafioso con la coppola, ma è una persona di cultura media, se non superiore, ben introdotto nel tessuto sociale, di cui ci si può apparentemente fidare, che proviene spesso dal settore, per avervi gestito delle attività, poi rivelatesi fallimentari, o per avere, da un certo momento in poi, preferito far evolvere la sua attività verso ambiti più lucrosi.

Oramai siamo di fronte a delle società che nascono e muoiono nel giro al massimo di poco più di un anno. Quindi, se non attivamente attenzionate, si rischia che un controllo semestrale non sia assolutamente sufficiente. Il tempo di venire in contatto con questo evasore fiscale e contributivo seriale e questi avrà già posto la sua società in liquidazione, se non addirittura risulterà già chiusa presso la locale Camera di Commercio.

Insisto sul concetto di evasore (fiscale e) contributivo; questo perché l'analisi della dottrina, della giurisprudenza e delle forze dell'ordine, spesso si appunta prevalentemente sull'aspetto fiscale. In realtà, nell'ambito delle attività dissimulate, è l'evasione contributiva quella che riesce a fare maggiormente la differenza; differenza ovviamente tra un costo reale della manodopera ed un costo relativo ad una attività simulata. Non che l'attività spesso sia solo simulata e non venga effettivamente svolta, pensiamo semplicemente al facchinaggio, o alla somministrazione (illegale) di manodopera, semplicemente essa non viene effettuata a condizioni normali di mercato, in quanto non vengono pagati affatto i contributi previdenziali. Basti pensare che il risparmio contributivo è perfino superiore al costo effettivamente sostenuto del personale. Una manna. Tutto ciò, o non depositando e quindi non pagando l'F24, o viceversa, depositando l'F24, ma compensandolo con dell'IVA a credito, sopraggiunta da una società compiacente del gruppo. IVA evidentemente non acquisita lecitamente, ma solo attraverso artifici contabili.

Se dovessi fare una tabella per importanza quantitativa, tra le seguenti imposte e contributi, IRES/IRAP, IVA e contributi previdenziali, nell'ottica dell'interesse da parte dell'evasore fiscale e contributivo seriale, direi che le prime due, IRES/IRAP, non sono affatto prese in considerazione, in quanto poco lucrative. L'IVA è prevalentemente utilizzata per fare cassa e per fare dumping commerciale, mentre il vero business è legato all'evasione contributiva e al mancato versamento delle ritenute d'acconto IRPEF sugli stipendi e sui salari. Basti pensare che, la somma di queste due voci, è pari a circa il 60-70 % dell'intera massa salariale netta.

D'altronde basterebbe vedere le statistiche annuali pubblicate dall'Agenzia delle Entrate, per rendersi conto che già a livello di macro gruppo, le SRL, che sono le entità maggiormente utilizzate dall'evasore fiscale e contributivo seriale (un capitolo a parte occorrerebbe fare per le ditte individuali utilizzate soprattutto dai cinesi ed in certe aree geografiche dell'Italia) non sono, di per sé, tra i maggiori pagatori di imposte dirette (IRES/IRAP) in Italia.....

L'evasione in materia di IVA, ha quindi una duplice veste: o viene utilizzata per fare del dumping sul mercato, o viene utilizzata per fare cassa. In entrambi i casi, sono tutte attività illecite che si estendono in un breve lasso di tempo.

La classica evasione in materia di IVA, diretta a fare del dumping sul mercato, attraverso una concorrenza sleale basata sul mancato pagamento dell'IVA stessa, è propria delle frodi carosello, soprattutto di quelle che, per l'entità e la durata, sono le più proprie ad aggirare i meccanismi di controllo, basandosi sulla rapidità delle operazioni coinvolte. Una frode carosello non può estendersi sulla durata. Le società a monte devono nascere e morire in un lasso di tempo ristretto di un anno, al massimo di un anno e mezzo. La società utilizzatrice (dell'IVA a credito inesistente) invece, può durare il tempo necessario per il compimento delle sue operazioni, prima di essere abbandonata al suo destino.

Lo stesso discorso vale anche per chi trattiene l’IVA senza versarla, per poi reimpiegarla, in nuove attività, mandando in default la società, previo cambiamento della compagine societaria e dell’Amministratore. Anche in questo caso la durata della vita utile della società sarà breve e generalmente la stessa si arresterà prima della dichiarazione annuale IVA dell’anno che segue le operazioni incriminate.

Oggi quindi, lo sport principale di questi finti imprenditori è quello di non pagare l’F24 dei contributi previdenziali e delle ritenute d’acconto IRPEF sugli stipendi e sui salari, e l’IVA è funzionale a questo progetto. D’altronde i contributi previdenziali (e le ritenute d’acconto IRPEF sugli stipendi e sui salari, che vi sono collegate), rappresentano una somma superiore alla massa salariale stessa.

Fatto 1.000.000€ di massa salariale netta, l’entità dei contributi previdenziali e delle ritenute d’acconto IRPEF, che gravano su questa stessa massa salariale, sarà pari a, mediamente, 600.000€.

Questo è il vero interesse dell’evasore fiscale e contributivo seriale, piuttosto che il risparmio sulle imposte dirette e sull’IVA.

Schematizzando, direi che siamo di fronte a 3 livelli di evasione fiscale e contributiva seriale:

1-Un primo livello che è quello nel quale la componente criminale in senso mafioso o comunque di organizzazione criminale è prevalente;

2- un secondo livello che è quello delle cartiere; finita l’epoca della “cartierizzazione” di massa, spesso legata all’utilizzo delle società svizzere, ausiliarie o di domiciliazione, a bassa, se non a nulla fiscalità in Svizzera, spesso usate per defiscalizzare le Società italiane nei periodi di utili abbondanti, e ora abbandonate, vuoi perché non siamo più di fronte a

quei periodi di vacche grasse, vuoi per l'introduzione recente degli scambi di informazione tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell'UE.

Questo secondo livello funziona oggi prevalentemente a circuito chiuso, nel senso che a beneficiarne sono principalmente le società appartenenti allo stesso circuito del beneficiario effettivo.

3- un terzo livello, che è quello dell'evasione fiscale e contributiva seriale diffusa composto da aziende che propongono dei "servizi" reali a dei prezzi al di sotto di quelli di mercato. Sono gestite da soggetti che si sono specializzati nel disporre di manodopera, spesso a buon mercato (sovente stranieri), da utilizzare in somministrazione occulta, per le diverse attività edilizie, di trasporto e di facchinaggio. Si tratta spesso, se non prevalentemente, di soggetti provenienti dallo stesso settore, spesso incapaci di stare a galla e affrontare le regole della sana e libera concorrenza, e che trovano più facile e più conveniente riciclarsi in questi traffici.

Essendo poi nel tempo, adusi esclusivamente a questi traffici, il loro mantenimento, nel circuito che va dalla costituzione della Società, alla sua durata di vita utile, di un anno, che normalmente non supera i due, al suo scioglimento o al suo fallimento, comporta il compimento di tutta una serie di reati di natura fallimentare o di tipo penale tributario che vanno appunto dal fallimento, alla emissione di false fatture, al mancato pagamento dell'IVA, dei contributi previdenziali ed ovviamente delle imposte dirette.

Questo terzo livello è il più difficile da individuare, sia per l'imprenditore, non dotato di un adeguato sistema di controllo interno, sia per gli organi repressivi, data la sua permeabilità e diffusione su tutto il territorio nazionale.

Gli utilizzatori di questi "servizi" sono spesso società che utilizzano la scorciatoia dei bassi costi, soprattutto della manodopera, perché incapaci di creare nuovo valore aggiunto. È il punto di arrivo della "deregulation" del mercato del lavoro iniziata a metà degli anni '90

con i vari contratti fittizi di associazione in partecipazione, di collaborazione coordinata e continuativa, con le finte cooperative. È la versione “imprenditoriale” e strutturata della “deregulation”.

È talmente diffusa da rendersi talvolta invisibile agli occhi degli utilizzatori finali; non tutti sono complici, spesso l'utilizzatore finale ne ha una necessità immediata di questa manodopera somministrata, per finire un cantiere, per sostituire del personale venuto improvvisamente a mancare, per ovviare a dei distacchi che non sono più possibili, avendo superato i limiti di legge. L'utilizzatore finale non ha il tempo di fare tutte le opportune verifiche, chiede a qualcuno di sua conoscenza se conosce qualcun altro che disponga di questi servizi.

Nessuno è a conoscenza di che cosa significhi la certificazione di qualità Asse.co.; tuttalpiù ci si accontenta di verificare il DURC, ma il DURC è spesso in regola a causa della compensazione illecita IVA/ contributi previdenziali.

Tutto avviene ad una velocità assoluta. Occorre rispettare il “just in time” e quindi non ci sono i tempi per riflettere. Involontariamente si entra in un ingranaggio. Se il fornitore di “servizi” cambia vorticosamente società, non ci si pone spesso troppe domande, non si analizzano a fondo gli alerts che andrebbero analizzati, ci si accontenta di vedere che apparentemente il DURC è regolare e non espone anomalie, in quanto la società ha spesso fatto delle compensazioni con altre imposte inesistenti, o perché si è giocato su altri elementi quali il mantenimento di personale in nero, o assunto fittiziamente a tempo parziale.

Quali sono le ragioni che spingono degli imprenditori ad avvalersi dei “servizi” di questi soggetti? Quali sono le giustificazioni che vengono addotte a loro difesa?

Partiamo innanzitutto dal settore; il settore è particolarmente frammentato; è principalmente costituito da piccole e medie aziende, spesso artigiane, di piccole e medie dimensioni, con un massimo di 30-40 dipendenti. Accanto a queste piccole e medie aziende, esercitano la

loro attività tutta una pletora di ditte individuali spesso costituite dal solo titolare, e da coadiutori o magari con 1-2 apprendisti.

Il settore risente quindi di una elevata parcellizzazione e specializzazione, il che non è di per sé negativo. Visto dalla Francia, questa rete di imprese di piccole e medie dimensioni, strettamente interconnesse tra loro, è vista come una squadra efficiente, in grado di competere con i gruppi di maggiore dimensione. Questo per la sua rapidità di adattamento, per la sua facilità nella ricerca di partners del settore affini, e la sua efficacia nella soluzione dei problemi.

Tutto questo non sarebbe quindi possibile se fossimo in presenza di aziende fortemente strutturate e con una struttura di controllo interno fortemente verticalizzata. Il caso zero è stato studiato partendo proprio da questo contesto, studiando una Branch francese, che si avvaleva di imprese tutte provenienti dall'Italia, e tutte da questo stesso territorio. Il caso zero è tanto più significativo perché ha potuto essere comparato con tante aziende italiane che operavano in Francia, che provenivano dallo stesso territorio italiano e che si avvalevano di subappaltatori sussistenti sulla stessa area geografica.

Questo caso zero, con attività quasi tutta effettuata sul territorio francese, ma con fornitori quasi tutti appartenenti alla rete italiana, ha permesso di fare un'analisi del fenomeno, con un campionamento sufficientemente significativo.

Quali sono quindi le attività economiche che , nell'ambito dei cantieri, subiscono fortemente questo condizionamento: non già gli appalti pubblici, anche se la catena di subappalto, non essendo sufficientemente controllata, potrebbe essere inquinata da questi fenomeni, non già i grossi appalti per strade, porti, centrali idroelettriche, terminali metaniferi, grandi progetti ad elevata specializzazione, penso ai capannoni industriali per l'installazione dei server, per la costruzione di impianti di termovalorizzazione, ma piuttosto le attività edilizie in senso lato a forte diffusione sul territorio.

Penso ad esempio alla costruzione degli immobili di civile abitazione, alle ristrutturazioni di detti immobili, al rifacimento dei negozi, in particolare nel segmento della moda, trascinata dai grandi marchi italiani. In generale in tutte quelle attività che mal sopportano delle strutture rigide e che meglio si adattano a delle organizzazioni più versatili ed efficienti.

Il nostro caso zero è la quintessenza di quanto esposto precedentemente;

Deve rispondere di:

“1-utilizzo di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti

2-di conseguenza indebita deduzione di costi ed indebita detrazione di IVA

Ricorrendone quindi le condizioni previste dal D. Lgs. n.74/2000, i verificatori procedono ad inoltrare comunicazione di notizia di reato all’Autorità Giudiziaria competente, a norma dell’articolo 331 del c.p.p. per le violazioni di cui all’articolo 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

I fatti:

In base all’attività istruttoria svolta dai verificatori, viene riportato che:

1-Il fornitore A, il cui legale rappresentante non ha presentato la dichiarazione dei redditi...possiede soltanto 2 lavoratori dipendenti, come da visura storica estrapolata dalla Camera di Commercio, non possiede beni immobili, non ha sottoscritto alcun contratto di locazione, non possiede mezzi di trasporto, ed è intestatario di 2 utenze telefoniche che hanno registrato un traffico limitato.....

Viene inoltre messa in evidenza una contraddizione lessicale nell’esplicitazione dei “servizi” ricevuti.

Conclusione:

“Tali discrasie assumono maggior valore e conducono a ritenere che le fatture emesse dalla Società...nell’anno.....siano afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, ove si consideri la ventennale amicizia che lega il Signor.....al Signor..., pertanto, il primo avrebbe dovuto sapere che il fornitore de quo non ha mezzi e personale”.

“Per disattendere la documentazione contabile è necessario che l’Amministrazione Finanziaria indichi gli elementi che la inficiano. Tale prova può essere fornita anche mediante elementi indiziari e presuntivi del fatto che l’operazione fatturata non sia stata effettuata.

Qualora l’Amministrazione Finanziaria abbia allegato anche soltanto “semplici elementi indiziari” acquisiti attraverso gli accertamenti ed i controlli a sua disposizione, per sostenere che alcune fatture riflettono operazioni in tutto o in parte fittizie, l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza e consistenza delle operazioni ricade sul contribuente:” spetta in primis all’Amministrazione Finanziaria [.....] dimostrare la falsità delle fatture quali documenti contabili attestanti l’effettuazione dell’operazione commerciale tra i soggetti corrispondenti a quelli indicati nelle fatture stesse, allegando elementi significativi ed indizi idonei a confutarne la veridicità oggettiva e soggettiva, restando solo in capo al contribuente l’onere di dimostrare la effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale ultima prova non può, tuttavia, consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili o vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.

Le operazioni intercorse tra la verificata ed i fornitorivengono qui qualificate come oggettivamente inesistenti; è possibile escludere de facto la buona fede della verificata: i verbalizzanti, infatti, hanno acquisito elementi che non possono condurre ad una conclusione differente, rispetto a quella di piena sussistenza del requisito della consapevolezza in capo all’autore della frode fiscale”.

Commento:

Il malcapitato, forse anche mal consigliato dal suo commercialista, ha semplicemente dichiarato, in merito ai rilievi mossi, che” prendo atto dei rilievi contenuti nel P.V.C. e mi riservo di controdedurre nelle sedi opportune”. Nulla di più.

Osservazioni:

La Società verificata non può sapere, per una questione di privacy, se il rappresentante legale della Società oggetto della fornitura di “servizi” presenta o meno la sua dichiarazione dei redditi; questo i verificatori dovrebbero saperlo. Così come non può sapere se il dato dei dipendenti dichiarato presso la Camera di Commercio, corrisponde al vero o meno. Tale dato non è soggetto ad alcun controllo, ed essendo desunto dall’INPS, potrebbe essere sbagliato anche solo per una sua mancata o errata acquisizione.

La verificata non ha molti mezzi a sua disposizione per effettuare questi controlli; può richiedere il DURC, ma il DURC non attesta nulla, se non la semplice regolarità contributiva formale di quanto dichiarato. Ma l’azienda che presta i “servizi” può ben assumere 2 persone regolarmente ed averne 10 in nero; o, addirittura, avere il personale assunto regolarmente, ma anziché versare i contributi previdenziali, li compensa nell’F24 con altre imposte fittiziamente a credito, come detto precedentemente. Per sapere se il personale è stato regolarmente assunto, si può chiedere il contratto di lavoro, la comunicazione telematica di assunzione, C-ASS, tutti elementi che possono essere forniti, ma di cui non si ha il diritto e la pretesa che essi vengano esibiti.

Stesso discorso vale anche per i distacchi del personale; il distacco del personale non necessariamente può/deve essere eseguito dal subappaltatore o solo dal subappaltatore stesso. In caso di subappalto, o di subappalti a catena, in effetti il distacco del personale sul cantiere, può ben essere eseguito anche da un terzo subappaltatore della catena o addirittura di un’altra catena per delle attività svolte nello stesso cantiere, di cui si ha il subappalto. Anche in questo caso, la verificata non ha altro mezzo se non quello di poter verificare l’esistenza della comunicazione formale del distacco del personale, attraverso la piattaforma SIPSI.

In effetti sullo stesso cantiere sussistono diverse filiere di attività, ciascuna con la propria catena di subappaltatori, nonché la presenza di artigiani in proprio, anche in questo caso con le proprie maestranze. Il controllo di chi fa cosa, diventa quindi estremamente complicato ed in qualche caso anche non proprio politicamente corretto, soprattutto se effettuato nei confronti delle altre imprese presenti sul cantiere. A ciò ovvia, in molti casi, la verifica effettuata dall'”Inspection du Travail”.

Ancora, in divenire, appare la possibilità di chiedere alla Società fornitrice dei “servizi”, se loro sono certificati ASSE.CO. Al momento solo pochi Consulenti del Lavoro sono abilitati in merito, la procedura è pressoché sconosciuta, ha dei costi conseguenti e quindi è, allo stato, di difficile applicazione. Per memoria, questa procedura, consente di asseverare la corretta applicazione del CCNL, la corretta applicazione del singolo contratto di lavoro, la corretta rappresentazione dello stesso nella busta paga, il corretto calcolo dei contributi, la loro corretta rappresentazione nell’F24, ed infine il corretto pagamento della busta paga.

Quindi l’informativa che appare nella visura camerale a proposito del numero dei dipendenti è utile, e di questo ne parlerò successivamente al capitolo 3.2.2. in materia di alerts, ma non sufficiente per prendere una decisione in merito. È un alert, ma che a volte, può non essere affatto significativo.

Quanto poi alla prova provata sulla base della ventennale amicizia, fa sinceramente sorridere; chi non conosce dall’infanzia qualcuno con cui successivamente non possa intrattenere relazioni commerciali e professionali. Sfido quel qualcuno a sostenere che in quel caso abbia innalzato le barriere di protezione. Normalmente è il contrario. La prolungata conoscenza nel tempo porta ad un indebolimento delle barriere protettive, non il contrario. Capisco l’accusa nel caso in cui si avesse la prova che a fronte di una ventennale conoscenza personale, si potesse affiancare una ventennale conoscenza commerciale o professionale, avente per oggetto la commissione di fatti delittuosi. Ma di questo non c’è traccia nel caso zero.

Risibile appare pure l'affermazione che, l'esibizione della fattura o la dimostrazione della sua "regolarità formale in quanto registrata nelle scritture contabili, sarebbe stata fatta al puro scopo di far apparire reale un'operazione fittizia "quando si pensi che lo sport di massa in Italia, dell'evasione fiscale diffusa, largamente praticata da artigiani, commercianti e professionisti, consiste proprio nel fare del nero piuttosto che mettersi in carico delle fatture fittizie.

Questo non significa che non esistano, in astratto, delle fatture fittizie, per operazioni del tutto inesistenti; Tali fatture, solo per questo, sono considerate oggettivamente inesistenti.

È evidente che la cartiera vive di questo. Ma per l'evasore fiscale e contributivo seriale diffuso, la fattura costituisce invece un documento reale, utilizzato per compiere una prestazione illecita sottostante, quale ad esempio la somministrazione illegale di manodopera, finalizzata quindi alla commissione di operazioni delittuose, quali mancati versamenti dell'IVA, dei contributi previdenziali, oltre che delle imposte dirette. L'utilizzatore di questi "servizi", talvolta, non sembra comprendere il confine giuridico e fiscale esistente tra messa in opera e messa a disposizione di manodopera; per lui trattasi, in entrambi i casi, in concreto, di persone che operano sul cantiere. Il discrimine può essere la differente qualità della manodopera, ma spesso l'utilizzatore è assente dal cantiere, perché appunto altri stanno eseguendo il lavoro per suo conto.

2- il fornitore B:

Anche il fornitore B presenta numerose anomalie; innanzitutto, anche in questo caso, il suo legale rappresentante percepisce redditi modesti, non ha lavoratori dipendenti, non possiede beni immobili, non ha sottoscritto alcun contratto di locazione, non possiede mezzi di trasporto, ed è intestatario di 1 sola utenza telefonica che ha registrato un traffico limitato.....

Dal contraddittorio instaurato con il Signor è emerso che i rapporti instaurati con tale fornitore sono stati favoriti da una terza persona di cui non si conosce il nominativo, che i contatti sono stati sempre intrattenuti con il Signor (legale rappresentante del

fornitore), il quale non ha mai ricevuto il Signor.....presso i propri uffici, ma si è sempre recato dalla presso gli uffici della Verificata per trattare gli affari.

“Una ulteriore criticità in ordine all’effettività delle prestazioni riferibili a tale fornitore, è data dal fatto che i presunti lavori non sono mai stati seguiti da alcun incaricato della Verificata, infatti il Signor (legale rappresentante della Verificata) ha affermato di essersi recato solo saltuariamente a verificare lo stato di avanzamento dei lavori”.

Osservazioni:

Valgono i commenti precedenti, con l’aggiunta che, se ai verificatori appare strano che due soggetti economici entrino in relazione d’affari sulla base del passa parola di una terza persona di cui non si ricordi il nominativo, ebbene, nella pratica commerciale corrente, questo è alquanto normale, così come è altrettanto normale che il fornitore non aspetti il suo cliente potenziale a casa sua, ma vada a trovarlo...

Dato poi che, secondo i verificatori, la Società..... (Fornitore), “non ha né dipendenti né mezzi di trasporto, quindi, non avrebbe potuto trasportare propri dipendenti per svolgere prestazioni di servizi in favore della Verificata”, non si capisce alla fine chi abbia fatto i lavori, che comunque sono esistenti e fatturati al cliente finale (la Verificata), senza contestazioni..... Gli immobili non si costruiscono da soli.

Per la cronaca, il Fornitore A ha trasferito la sede legale dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi a quella di Roma e risulta alla data del 27.10.2021 ancora attivo, mentre il Fornitore B, dopo avere trasferito la sede legale dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi a quella di Verona e infine a quella di Avellino, risulta avere terminato qui la sua corsa.

3.3. Analisi del beneficiario effettivo.

In breve, nel caso di società, costituisce indicazione di proprietà:

a) diretta: la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) indiretta: la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Se dall'assetto proprietario non è possibile individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società

Le informazioni devono poi essere comunicate ai soggetti obbligati all'osservanza degli adempimenti antiriciclaggio, e alla camera di commercio.

Questo è quanto previsto dalla messa in pratica della suddetta normativa. In effetti tra Italia e Francia non riscontro particolari differenze, salvo il fatto che in Francia la normativa è già operativa dal 31.03.2018, mentre in Italia è ancora in itinere (vedi Adunanza del Consiglio di Stato del 23.11.2021).

La mia esperienza, dal lato francese, ormai basata su quasi 4 anni di attività in materia, mi porta a pensare che in materia di antiriciclaggio, questa normativa non possa apportare nulla di nuovo, in quanto applicata in modo formalistico, replicante le stesse informazioni già in possesso delle stesse Camere di Commercio. Dal lato italiano non vedo sostanziali differenze metodologiche.

Per le piccole e medie imprese, l'onere di dover identificare il beneficiario effettivo non ricade sulla o sulle persone titolari dei poteri di amministrazione e di direzione della società, ma bensì, impropriamente, sui commercialisti, i quali, non disponendo certamente di quelle informazioni riservate che solo i dirigenti possono avere, non faranno altro che replicare quanto previsto sugli statuti sociali e già in possesso delle Camere di Commercio.

Idem per le imprese di maggiori dimensioni e maggiormente strutturate; in questo caso l'onere ricadrà sui DAF, i quali, sempre per le ragioni di cui sopra, provvederanno semplicemente ad elaborare un tabulato nel quale esploderanno a cascata le varie quote di partecipazione del Gruppo, al fine di identificare il beneficiario effettivo nel rispetto delle condizioni di cui sopra.

Nella sostanza, si tratta, per la Francia, e si tratterà, per l'Italia, di un inutile lavoro burocratico senza che possa essere di alcuna utilità in materia di antiriciclaggio

3.4. Gli alerts sui fornitori. (Seguito). Analisi della documentazione giuridica disponibile presso le camere di commercio: visura camerale e bilanci.

Il sistema di controllo interno deve permettere di scoprire sistematicamente le criticità esistenti nei fornitori in essere e soprattutto in quelli di nuova acquisizione; per fare questo, occorrerà stabilire delle linee guida interne che riguardino l'approccio da adottare in sede di nuova acquisizione, così come la frequenza dei controlli successivi.

Tra gli elementi da prendere in considerazione, in prima battuta segnalerei:

- 1-la fonte di provenienza o della segnalazione del nuovo fornitore
- 2-l'acquisizione della visura camerale
- 3-l'acquisizione degli ultimi 2 bilanci depositati al fine di poter confrontare almeno gli ultimi 3 esercizi

4-la governance della Società, se dotata cioè di un organo monocratico o di un organo collegiale

5-l'esistenza di un organo di controllo e/o di un organo di revisione

6-la verifica sull'esistenza della partita IVA

7-l'iscrizione al VIES, in modo particolare se trattasi di cessione di beni e di prestazioni di servizi intracomunitari

8-la verifica della corrispondenza del codice ATECORI con l'effettiva attività esercitata

9- in materia di subappalto, per quanto riguarda il personale, il contratto di lavoro, la comunicazione telematica di assunzione C-ASS, il DURC e possibilmente l'F24; il subappaltatore potrebbe comunque rifiutarsi di rilasciare alcuni documenti, o perché soggetti a privacy, per il personale, o perché strettamente aziendali come l'F24.

10- in materia di personale distaccato, anche la lettera di distacco e ove la persona fosse distaccata dall'estero, anche la comunicazione fatta tramite la piattaforma SIPSI, l'A1 dell'INPS e la carta BTP (in Francia) per il settore dell'edilizia.

Più specificatamente, l'analisi del ciclo economico dell'impresa, che deve essere confrontato con l'attività effettiva, e la marginalità dell'impresa che deve essere confrontata con il bench mark di riferimento del settore, ma soprattutto con le imprese di analoghe dimensioni, al fine di scoprire eventuali anomalie.

Il PVC del caso zero, ha imposto un cambiamento radicale del sistema di controllo interno dell'azienda sui fornitori, in applicazione dei principi sopra esposti. Il risultato è stata la scoperta di un vero e proprio vaso di pandora all'interno dei fornitori dell'azienda.

Non che i controlli non venissero effettuati, ma essi non avevano mai il carattere della sistematicità. Ad esempio si verificava l'esistenza della partita IVA e dell'iscrizione al VIES, si verificava la visura camerale, ma non l'esistenza dei bilanci depositati e soprattutto non venivano ovviamente analizzati; non veniva fatta alcuna analisi della governance della Società. Ovviamente non veniva presa in alcuna considerazione l'esistenza dell'organo di controllo e/o di revisione, perché tali organi non erano mai presenti in questi tipi di società. Se il fornitore comunicava una nuova ragione sociale ed

una nuova partita IVA, non venivano fatti gli opportuni controlli, dati i rapporti già esistenti, e quindi al rischio di avere a che fare con un evasore fiscale e contributivo seriale, dato che nel corto lasso di tempo del rapporto intercorso, non si aveva avuto, o non era stata prevista una verifica del soggetto, se ne aggiungeva un altro, raddoppiando di fatto tale rischio. E così via. Creando così una catena senza fine, se non opportunamente spezzata.

Purtroppo, i registi occulti di questi fornitori, sono sempre gli stessi, ma cambiano in maniera vorticosa le loro metodologie e solo una gestione altamente specializzata del sistema di controllo interno può tracciarli.

In materia di subappalto, veniva richiesto il DURC, ma raramente venivano effettuate delle diligenze più approfondite, in accordo con l'azienda subappaltatrice, per ricevere, ad esempio, copie dei contratti di lavoro, delle buste paga o del pagamento degli F-24, o addirittura per richiedere una liberatoria sulla regolarità fiscale e contributiva del loro personale (per quanto giuridicamente opponibile, questa liberatoria possa essere).

In materia di distacco del personale, venivano richiesti tutti i documenti necessari, quali la comunicazione tramite la piattaforma SIPSI, l'A1 dell'INPS e le carte BTP, senza tuttavia ricollegare mai tali documenti all'esistenza di una legal entity sul territorio o di una branch, con questo esponendosi quindi in solido con il subappaltatore straniero (ad esempio rumeno o italiano che fosse).

Qui di seguito darò conto dei casi più significativi riscontrati e degli insegnamenti che se ne devono trarre per il futuro:

Caso 1. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo del 15.12.2020

Srl costituita nel 2002, settore edile ed affine, a ristretta base familiare, 3 addetti e 2 soci. Il volume di affari dichiarato nei bilanci depositati negli ultimi 3 esercizi è modestissimo, ma compatibile con la struttura dell'azienda; improvvisamente nel 2020 si rendono disponibili ad effettuare dei lavori moltiplicando il personale per tre/quattro e realizzando in due-3

mesi il fatturato dell'intero anno precedente. Da monitorare come abbiano improvvisamente trovato tutto questo personale, in contrasto con la politica della società basata sempre su 2-3 persone assunte. Lo stop quasi immediato (dopo 2-3 mesi) è stato susseguente alla domanda che logicamente ci si è posti:

Siamo ancora nell'ambito di una prestazione di servizi di messa in opera su un cantiere, o invece siamo di fronte ad una somministrazione di personale, e come tale vietata per legge?

Caso 2. Tribunale di Commercio di Nizza del 20.02.2021

Il soggetto in questione aveva una piccola ditta individuale di trasporto di macerie del cantiere, avvalendosi della disponibilità di 1-2 dipendenti. Il rapporto andava avanti da anni, principalmente per ragioni linguistiche, dato che il soggetto è di origine italiana, ma lavora sul territorio francese.

Improvvisamente fornisce una nuova ragione sociale, questa volta di tipo societario, adducendo che era entrato nella compagine societaria di questa società, ed una nuova partita IVA (numero di TVA francese). Per facilitare i pagamenti al caso zero, probabilmente con la complicità o la negligenza di un funzionario bancario, dice anche di avere aperto un conto corrente bancario in Italia...Almeno questo particolare avrebbe dovuto mettere in allerta il caso zero. Ma questo non succede.

Sulla base di un controllo di routine, ma non sistematico, in quanto avviene, in questo caso, ben oltre un anno dalla comunicazione fatta dal fornitore, si scopre che il soggetto non ha nulla a che fare con la società in questione, ma che aveva abilmente potuto sfruttare la sua ragione sociale e la sua partita IVA (TVA), in quanto, in quel preciso momento, la società in questione non era più operativa, perché sottoposta ad amministrazione giudiziaria e successivamente dichiarata fallita. Il successivo esposto alla locale Procura della Repubblica non ha dato ad oggi, alcun esito, anche se un'indagine sembra essere in corso.

Quid, della deducibilità del costo e della TVA?

Caso 3. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia del 16.09.2020

Srl semplificata, 500€ di capitale sociale; iscritta a giugno 2019, avente già al suo attivo 1 cessione di quota. Questa pratica è ricorrente e la ritroveremo in altre casistiche; si tratta di società che vengono da qualcuno (...) costituite e poi tramite una cessione di quota, iscritte, anche dopo il decorso di un anno. Ma in questo caso è diverso. L'Amministratrice, nonché socia al 100% della Srl semplificata è una rumena, all'epoca di 32 anni, di cui non si conosce l'esperienza e la capacità professionale. Ma si sa che assume tale carica di Amministratore Unico con atto depositato nel mese di luglio 2020 e la carica di socio unico, qualche giorno dopo. Probabilmente prima di lasciare morire la Società. La Società, che già dal 1° trimestre aveva assunto 40 dipendenti...viene lasciata morire dopo appena un anno dalla sua iscrizione. Ovviamente nessun bilancio è stato nel frattempo depositato. La rapidità di esecuzione del progetto criminoso lascia poco spazio ai controlli, se non vengono fatti immediatamente e sequenziati strettamente nel prosieguo. La stessa Amministratrice sarà anche la Liquidatrice del caso 5.

Le conclusioni sono evidenti.

Caso 4. Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi del 15.11.2017 e del 29.10.2021

Srl semplificata, 10.000€ di capitale sociale; oggetto sociale, attività edili in genere, costituita a luglio 2008, ma iscritta a giugno 2014; nella prima visura camerale del 2017, aveva già al suo attivo 19 atti depositati. Tra cui quello della nomina di un nuovo Amministratore Unico(donna, di circa 50 anni, non necessariamente proveniente dal settore) che improvvisamente prende le redini della Società anche come socio al 100%.Questo è il caso classico di Società che rimangono inattive per lungo tempo e poi di colpo rinascono a nuova vita.....Pensate è stata costituita nel 2008.....iscritta nel 2014.....cambia Amministratore Unico dal 2016, e deposita tutti i bilanci fino al

2016, nella visura camerale del 2017 espone 7 dipendenti in media, con una rapida progressione da 4 a 11.

È Interessante notare, che il nuovo Amministratore Unico, nonché socio al 100%, è residente in quel di....., provincia di Bergamo, ma la sede della Società è appunto a Milano.

E poi hop, nella visura camerale del 2021 si vede che la società era già cessata al 31.07.2019....., ma al momento della cessazione esponeva al primo trimestre 2019, ben 47 dipendenti....., dai 7 di 2 anni prima. Ovviamente dal 2016, nessun bilancio fu poi mai depositato.

La presenza di donne in questo tipo di società, in qualità di amministratore unico o di socio al 100%, o di tutte e due, può senz'altro costituire un campanello d'allarme, in un settore dove la presenza femminile, a tutti i livelli, è pressoché inesistente (almeno nelle aziende sane).

Altro campanello d'allarme, avrebbe dovuta essere costituito dal fatto che già in epoca precedente, la suddetta Società, all'epoca inattiva, aveva stipulato, nel 2014, vari contratti d'affitto d'azienda con varie Società della precedente proprietà.

Il ritornello dei contratti di affitto di azienda di società decotte che si susseguono nel tempo al fine di preservare in qualche modo gli assets del beneficiario effettivo, è ben noto; qui si aggiunge solo un tassello ulteriore, e cioè che queste società, data la crisi finanziaria endemica in cui solitamente versano, sono un obiettivo privilegiato di coloro che intendono farsene strumento per acquisire delle entrate e spogiarle successivamente e definitivamente...

Questo può essere considerato come un caso classico di scuola, per la presenza di tutti gli ingredienti necessari: data di costituzione, 6 anni per arrivare all'iscrizione, magari dopo

trasferimenti vari di sedi legali, passaggio di proprietà e di governance, 2 anni di vita intensa, passando da 7 a 47 dipendenti, poi, rapidamente, la cessazione.

Caso 5. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Novara del 19.01.2018 poi Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte del 29.10.2021.

Srl, 10.000€ di capitale sociale; oggetto sociale, ristrutturazioni edili in genere (attività prevalente: pulizia generale di uffici). Nella prima visura camerale appaiono, Socio ed Amministratore Unico al 100%, quindi apparentemente tutto ok. Unica anomalia apparente, il fatto che il socio, nonché amministratore unico, risieda in quel di, provincia di Bergamo, ma la sede della Società sia appunto a Novara.....La società è stata costituita ed iscritta a fine 2017.

Ma poi se guardiamo la seconda visura camerale, cosa troviamo, che il socio è rimasto lo stesso, che la Società si era sciolta a fine 2018 e aveva chiesto la cancellazione a settembre 2019, guarda caso con una durata di vita utile di circa un anno, da fine 2017 a fine 2018, ma hop, il Liquidatore non è più l'ex Amministratore Unico, dato che era ed è anche socio al 100% e che dovrebbe tutelare i suoi interessi anche in sede di liquidazione, ma bensì una Liquidatrice rumena di 32 anni che non è, né più, né meno, che la socia ed Amministratrice del caso 3. Lei sì residente a Novara. Forse una professionista del settore...? Forse che era già stato tutto programmato dall'inizio?

Comunque anche in questo caso la crescita del personale è esponenziale ed arriva ad avere la Società 38 dipendenti proprio prima di essere messa in liquidazione a fine 2018. Un caso...

Caso 6. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona del 01.06.2020 e del 29.10.2021.

Srl semplificata, 500€ di capitale sociale; iscritta a novembre 2019, avente già al suo attivo 6 atti a maggio 2020, 6 mesi dopo.....Oggetto sociale, esecuzione di lavori edili in genere. All'inizio apparentemente tutto bene, l'Amministratore Unico è italiano e coincide con la qualità di socio al 100%. Apparentemente tutto bene, salvo che, già dopo un mese dall'iscrizione, aveva 10 dipendenti.....

Ma ecco che, come al solito, appare la solita figura rumena, che a marzo 2021 prende la carica di Amministratore Unico. Quella di socio al 100% rimane in capo allo stesso soggetto. E che cosa succede? Che la società che aveva avuto una crescita esponenziale nelle assunzioni arrivando fino a quel momento a 22 dipendenti, di colpo cessa tutti i rapporti di lavoro.

Il suo destino, come per le altre è segnato. Particolare inquietante è la stessa Amministratrice del caso 10.

Anche in questo caso, ovviamente, nessun bilancio depositato.

Le conclusioni sono evidenti.

Caso 7. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo del 29.01.2020 e del 29.10.2021.

Anche questo è un caso di scuola; la società è una sas, con un capitale di 10.000€. Ricordo che le Sas, così come le altre società di persone e le ditte individuali, non depositano il bilancio.... Ha una discreta storia, in quanto è iscritta dal 2010, e soprattutto è iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, nella categoria 2 bis per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti.

Risulta disporre di personale che riceve in distacco da altre società, ma allo stato il numero dei dipendenti è sempre zero e il numero degli indipendenti è sempre 1, ciò significa che probabilmente l'accomandatario, fa tutto lui.

Ma!!

Caso 8. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo del 07.05.2020 e del 29.10.2021.

Srl, 10.000€ di capitale sociale, esistente dal 2018; oggetto sociale, ristrutturazioni edili in genere; unica anomalia l'esistenza di un C.d.A. con persone fisiche che non appaiono come socie della società. Anzi l'unica socia al 100% sembra essere o la compagna o la moglie del Presidente del C.d.A.

Crescita del personale, lineare.

Ma fatto nuovo, nell'ultima visura camerale, appare che a febbraio 2021 è uscita di scena la socia al 100% ed al suo posto appare come unico socio al 100% il Presidente del C.d.A.

I bilanci sono regolarmente depositati, ma negli ultimi 12 mesi sono state depositate 8 pratiche e 3 cessioni di quota. Mi pare enorme per una società a socio unico....

Io la monitorerei e vedrei anche i bilanci.

Possibile utilizzo di personale distaccato e contestuale somministrazione illecita di manodopera. Da attenzionare.

Caso 9. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo del 21.01.2021.

Srl, 20.000€ di capitale sociale, esistente dal 2014; oggetto sociale, costruzione, manutenzione e riparazione, anche mediante l'assunzione di appalti e di subappalti; esatta corrispondenza tra proprietà e Presidente del C.d.A.

Andamento del personale regolare. Tutti i bilanci sono stati regolarmente depositati. Nessun deposito di atti significativo.

Prestare solo attenzione all'utilizzo del personale distaccato nei contratti di appalto e di subappalto.

Caso 10. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona del 21.01.2021 e del 29.10.2021

È praticamente la fotocopia del caso 6.Srl semplificata, 100€ di capitale sociale; iscritta a fine gennaio 2020.Oggetto sociale, carpenteria. All'inizio apparentemente tutto bene,

l'Amministratore Unico è italiano e coincide con la qualità di socio al 100%. Apparentemente tutto bene, salvo che già dopo un mese dall'iscrizione aveva 5 dipendenti, nel trimestre successivo 22, poi nel terzo trimestre 39.....

Ma ecco che, come al solito, appare la solita figura rumena, che a marzo 2021 prende la carica di Amministratore Unico. Quella di socio al 100% rimane in capo allo stesso soggetto. E che cosa succede? Che la società che aveva avuto una crescita esponenziale nelle assunzioni, di colpo comincia a cessare tutti i rapporti di lavoro, tanto che alla fine del primo trimestre del 2021 siamo di colpo scesi a 10 dipendenti, in solo 10 giorni..

Il suo destino, come per le altre è segnato. Particolare inquietante è la stessa Amministratrice del caso 6.

Anche in questo caso, ovviamente, nessun bilancio depositato.

Le conclusioni sono evidenti.

Caso 11. Ministero della Giustizia (Romania) Ufficio Nazionale del Registro di Commercio di Bucarest del 05.12.2019.

Dietro richiesta, la Società produce la seguente documentazione, da cui si evince che la Società esiste dal 2008, ha un capitale di 1.000 LEI, la proprietà e la figura dell'Amministratore Unico coincidono.

La Società opera nel mercato francese dell'edilizia in genere da diversi anni con contratti d'appalto e di subappalto. Ha personale apparentemente distaccato dalla Romania e apparentemente regolarmente assunto. Ma dalla visura camerale rumena, la società, non risulta avere nessuna Branch in Francia, e per di più, dalla documentazione prodotta, non risulta avere dipendenti.

Il nostro caso zero viene chiamato dal locale ufficio del lavoro ("Inspection du Travail"), assieme alla società in questione, per spiegazioni. Dossier in corso.

Nota Bene: Tutte le visure citate sono in mio possesso, ed essendo comunque di fonte pubblica, possono essere esaminate da chiunque volesse chiedermelo.

Chiaramente, potendo allargare l'orizzonte, ed avendo tutti gli strumenti a nostra disposizione, è chiaro che, se vedessimo nell'ambito della costituzione di una società, che trattasi dello stesso notaio, che un anno prima aveva costituito un'altra società, sempre per gli stessi soggetti, e che oggi si trova in liquidazione, ne potremmo trarre degli indizi significativi. Così come la costituzione di una nuova società, per gli stessi soggetti, nell'ambito di una Camera di Commercio differente. Magari anche delle collusioni esistenti....

Analogamente nel campo dei soggetti depositari delle scritture contabili. Se l'informazione ci portasse a verificare che il soggetto depositario delle scritture contabili è sempre lo stesso, a fronte di un giro vorticoso di aperture e di chiusure di società, be! Allora dovremmo inquietarci. Purtroppo questa informazione non è accessibile a terzi, e può essere acquisita solamente se viene trasmessa volontariamente dal soggetto.

Ogni tipo di informazione pubblica può essere utile alla bisogna; ad esempio consultare i social, i siti della guardia di finanza e dei carabinieri che pubblicano mensilmente i loro report in materia di lotta all'evasione fiscale e contributiva seriale, le pagine locali dei quotidiani, che trattano in coda, e per lungo tempo, questo genere di notizie.

È inutile andare alla ricerca dei bilanci, che non furono mai depositati, a meno che non ci troviamo di fronte a quelle acquisizioni effettuate da parte di organizzazioni criminali, ben organizzate, e alla ricerca di società decotte, ma aventi una lunga storia alle spalle, o di società prive di eredi e di mercato, ma di lunga tradizione commerciale.

Solo in questi casi, un'analisi del bilancio può rivelarsi estremamente utile, ad esempio verificando l'esistenza dei conti finanziamento soci che, se cresciuti fortemente e rapidamente, sono forieri di una attività in nero; o verificando la crescita anomala della cassa o di altre poste, generalmente di natura transitoria, quali anticipi a/da fornitori e clienti, o dei depositi cauzionali, che nascondono, in genere, prelievi in nero non documentati.

O ancora verificando una crescita anomala del debito IVA o INPS, anch'essa foriera di una prossima chiusura rapida della società, una volta svuotata la cassa e di tutti i suoi beni sociali.

Diffidare inoltre della ricezione brevi manu dei bilanci, che potrebbero essere falsificati ad arte; scaricare solamente quelli ufficiali esistenti presso le locali Camere di Commercio, Fare inoltre attenzione ai capitali sociali importanti, ma versati solo in parte, così come a quelli interamente versati, ma mediante artifici contabili.

Valutare sempre la catena di controllo del fornitore; l'imprenditore ha sempre il contatto con una persona che è stata o è in tutto o in parte dello stesso settore; ma il suo core business potrebbe non essere più quello, di fare un profitto lecito, derivante dalla sua attività. Il suo profitto potrebbe derivare oramai illecitamente, dal mancato pagamento dell'IVA, dei contributi previdenziali, dei suoi stessi fornitori.

Il nostro imprenditore potrebbe continuare a trattare con lui senza accorgersi che dietro di lui ci sono altri soggetti in qualità di soci o di amministratori. La lunga conoscenza personale non gli consente di andare al di là. Se anche verifica che il suo interlocutore non è più socio o amministratore, quest'ultimo avrà sempre buon gioco a giustificare le ragioni. Se invece, nell'ambito dell'attività, sono coinvolte a livello societario o a livello amministrativo delle persone dell'entourage familiare, questo potrebbe essere un elemento favorevole, ma non sempre sufficiente.

Il "proposto", del primo e del secondo livello, come definito precedentemente, non è più direttamente coinvolto nella gestione delle sue attività. Si avvale prevalentemente della sua rete di collaboratori fidati e soprattutto della sua rete di professionisti collusi. È al centro della sua ragnatela, ma è coinvolto ad un livello superiore, si occupa delle strategie.

Qui, invece, nel terzo livello, il nostro evasore fiscale e contributivo seriale diffuso, il nostro futuro “proposto” non scompare, mantiene un ruolo in qualche modo attivo, e questo lo rende più credibile.

Per questo risulta ancora più difficile da scoprire.

Chi è venuto in contatto con il “proposto” del primo e del secondo livello, se non era già un accolito della stessa banda, o della stessa rete, era senz’altro qualcuno già disponibile e pronto ad accettarne i suoi servigi. Spesso per disperazione finanziaria o per un rapido arricchimento.

Chi viene in contatto con un evasore fiscale e contributivo seriale diffuso, come visto nelle casistiche precedenti, è sovente un imprenditore, o troppo preso dal suo lavoro, che non gli consente di andare oltre l’apparenza, o, più volentieri, ammalato dai “servizi” e soprattutto dai costi proposti, che gli consentono, di fare concorrenza ai suoi competitors, e di fare contento il suo cliente finale, che vuole sempre avere il giusto prezzo, “potendo” senza pagare l’IVA.

L’imprenditore in questione si assolve, o si auto-assolve, perché lo fanno tutti., perché è il sintomo di un mercato marcio, in cui la concorrenza funziona troppo spesso solo in questo modo, per mancanza di idee, di iniziative e quindi di valore aggiunto da proporre sul mercato.

C’è una collusione di massa che parte dal cliente finale, sì perché anche lui è colluso, se non è da considerarsi il primo colluso, perché lui vuole un prezzo basso e guai a pagare l’IVA e a cascata transita dal nostro imprenditore, distratto o colluso, per arrivare in cima alla catena, all’evasore fiscale e contributivo seriale diffuso.

Quest’ultimo rende un servizio all’intera filiera, che parte dal cliente finale, per arrivare a lui, e non sempre, o raramente, il contrario.

4.Conclusioni.

Le misure di prevenzione patrimoniali segnano certamente una svolta importante nell'ambito delle attività di lotta e di contrasto alle forme di evasione fiscale e contributiva seriale diffusa.

Preferisco utilizzare questa dizione, piuttosto che quella giuridicamente più corretta di evasore fiscale seriale socialmente pericoloso.

Certamente quest'ultima dizione, rimanda direttamente ai richiami normativi citati precedentemente dagli articoli 1 e 4 del CAM.

Ma io preferisco utilizzare la dizione precedente e vi spiego il perché.

Nella mia dizione ho aggiunto il termine di evasione contributiva; questo perché in termini numerici è forse l'evasione più rilevante; è un'evasione che potremmo definire a strascico, in profondità, in quanto agli effetti immediati di mancata corresponsione dei contributi sociali, si aggiunge il costo sociale successivo derivante dalle erogazioni previdenziali ed assistenziali a cui il dipendente ha diritto, per il principio della reciprocità delle prestazioni, ma a fronte di contributi figurativi per importi mai versati e che quindi resteranno a carico della collettività.

Ho poi aggiunto anche il termine diffusa; questo, non per volerla distinguere dall'evasione fiscale generica, purtroppo anch'essa diffusa su tutto il territorio nazionale, ma bensì per puntualizzare che questa forma di evasione fiscale e contributiva seriale, differentemente da quello che si possa pensare, è purtroppo un tipo di evasione che si espande a macchia d'olio nelle zone più produttive, e non solo, del paese.

Pensare che questo genere di evasione fiscale e contributiva seriale riguardi solo alcuni settori di attività o solo alcune aree geografiche, sarebbe un gravissimo errore. Come avevo precedentemente sottolineato, i "servizi" soggiacenti a questo tipo di evasione fiscale seriale, sono funzionali a larghi settori di attività del nostro paese.

Non necessariamente “il fruitore” di questi “servizi” se ne serve per procurare a sé stesso, una ulteriore evasione fiscale e contributiva.

Più spesso, se non quasi esclusivamente, se ne serve per essere più competitivo, in un mercato nel quale egli ha difficoltà a reggere la concorrenza.

Rappresenta quindi una piaga, spia di un malessere imprenditoriale, che colpisce soprattutto le piccole e le medie aziende.

Le misure di prevenzione patrimoniali, soprattutto quelle applicabili post CEDU (De Tommaso), non devono essere viste come una terza via di attacco all’evasione fiscale generalizzata; per quest’ultima, bastano le norme attualmente esistenti in materia di penale tributario.

Devono invece essere utilizzate per il compito per cui sono state attrezzate; e cioè per combattere quelle consorteie che, pur in assenza della pericolosità qualificata, sono comunque socialmente pericolose.

Pericolose per l’attacco al principio di legalità, principe, che è quello della sana e libera concorrenza in un’economia che si vuole essere di mercato.

Ho voluto pertanto mettere sotto i riflettori questa patologia che troppo spesso viene trascurata dai professionisti in genere ed in modo particolare dai miei colleghi.

Questo lavoro non vuole certamente essere una chiamata alle armi, ma senza uno sforzo collettivo, sarà difficile sradicare la malapianta dell’evasione fiscale e contributiva seriale diffusa.

È sì, perché lo sforzo collettivo lo dobbiamo fare tutti; evitando di non chiedere la fattura per non pagare l'IVA e risparmiare sulle tasse. Perché è anche e soprattutto con questo genere di comportamenti che si crea questo meccanismo infernale.

Forse un po' più di educazione civica, anche a partire dalle scuole e dalle università, aiuterebbe.

Quanto poi ai colleghi ed ai lettori di questo lavoro, vorrei qui fare un richiamo espresso a quanto detto nella mia premessa.

Dicevo che, per coloro che non intendessero subire la lettura del capitolo 1 e 2, potevano tranquillamente passare al terzo capitolo.

È sì, perché, al di là delle norme, in materia di riciclaggio, autoriciclaggio e beneficiario effettivo, la loro applicazione da parte delle istanze ordinali, è ben poca cosa e spesso si riduce solo ad una loro interpretazione burocratica.

Nulla a che vedere con la novità e la vivacità della materia.